


TECNICI & PROFESSIONE
Associazione Nazionale "Donne Geometra"

NOTIZIARIO TECNICO



Articoli di interesse speciale

- Vita di Categoria
- Normativa Tecnica
- Notizie Fiscali
- Sentenze
- Notizie dal Web
- La notizia del Mese
-Donazione nuda proprietà
-Super Greenpass
- Il Borgo del Mese

In risalto

- Superbonus: gli interpelli dell'Agenzia delle Entrate
- L'Esperto in interventi risanamento gas Radon
- Decreto antifrode: novità asseverazione e congruità spese
- Prevenzione incendi
- Regolarità catastale e urbanistica
- Bonus Facciate
- Il carico urbanistico
- Bonus restauro



N.04/2021

Carissimi,
ci avviciniamo al tradizionale appuntamento natalizio di fine anno, dove non possiamo esimerci di fare bilanci ed esprimere sentimenti di speranza, ma anche inquietudine per la quarta ondata di Covid che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, definisce "preoccupante".

Indossare la mascherina negli spazi affollati, chiusi e ristretti, coprire la bocca in caso di tosse e starnuti, mantenere il distanziamento fisico, lavarsi le mani regolarmente, aerare gli spazi chiusi sono diventate regole quotidiane, alle quali nessuno sembra oramai sottrarsi.

La **Germania** è diventata, almeno in termini di nuovi casi, l'epicentro della nuova ondata, se i dati continuano a salire nell'Europa dell'Est, oltre al centro del continente è duramente colpita anche la **Grecia**: il governo di Atene ha iniziato a precettare i **medici privati** per sostegno agli **ospedali** che stanno affrontando la nuova ondata.

L'Austria ha scelto la via più dura, con un lockdown per tutti e l'obbligo vaccinale a partire da febbraio.

Vorremmo tornare a essere immersi in realtà e in esperienze che ci sono consuete. Ad avere ospedali non investiti dall'emergenza. Scuole e Università aperte, per i nostri bambini e i nostri giovani. Anziani non più isolati per necessità e precauzione. Fabbriche, teatri, ristoranti, negozi pienamente funzionanti. Trasporti regolari. Normali contatti con i Paesi a noi vicini e con i più lontani, con i quali abbiamo costruito relazioni in tutti questi anni. Aspiriamo a riappropriarci della nostra vita, quella che ci faceva sentire liberi senza rendercene conto.

Quella spensieratezza, che ci faceva muovere senza preoccupazione, oggi sembra un miraggio, ci stiamo abituando all'emergenza, ma avvertiamo tutti una fragilità interiore, abbiamo scoperto i punti deboli dell'evoluzione e del progresso e sentiamo il bisogno di ricostruire. Questa fragilità si sta trasformando in saggezza umana, spinti ad individuare nuovi punti di forza per poter vivere in maniera più consapevole e rettificare quell'approccio che dagli anni 80 ha dominato le decisioni politiche dei governi di tutto il mondo,

favorendo patrimoni e rendite a scapito di ambiente e lavoratori.



La **“transizione ecologica”**, nella quale siamo entranti, comporta un cambiamento profondo e permanente della nostra società. **Tutto è in discussione: dove abitiamo, che cosa e come lo produciamo, quanto e come ci spostiamo, che cosa e quanto mangiamo, persino il nostro linguaggio e il modo in cui prendiamo decisioni collettivamente.**

La sfida è su almeno quattro piani: quello strettamente tecnologico, quello politico, quello dell'economia (reale e finanziaria), oltre che, ovviamente, quello delle scelte e dei comportamenti personali. La soluzione non può infatti essere puramente tecnologica: continuare a consumare tutto indiscriminatamente anche con tecnologie efficienti e rinnovabili ci porterebbe comunque a confrontarci con i limiti fisici del pianeta.

Allo stesso tempo non può essere puramente politica: non esiste un dittatore saggio, onnisciente e onnipotente in grado di imporre i cambiamenti necessari se non sono al contempo desiderati dalle persone. E non possono essere le aziende e gli istituti finanziari a farsi carico del cambiamento se il sistema complessivo li dovesse penalizzare per le loro scelte virtuose. **Se davvero vogliamo una società capace di futuro, serve il contributo di tutti. E serve in fretta:** il tempo sta scadendo e le opportunità che si sono aperte negli ultimi mesi non si ripresenteranno facilmente. **Abbiamo bisogno di un disperato realismo e di un ostinato ottimismo.**

Le risorse del **Next Generation EU**, vincolate per definizione al **Green New Deal** e al sostegno alla transizione ecologica, rappresentano un'occasione unica e irripetibile.

Oggi tutti i paesi del mondo sono impegnati nella lotta contro i cambiamenti climatici, uno sforzo globale per salvare il pianeta è ridurre gli effetti del *global warming*. Per ottenere risultati concreti è indispensabile ripensare la nostra società, costruendo un nuovo sistema economico basato non più sul petrolio, il carbone e il gas ma sulle fonti energetiche verdi. La transizione richiede un approccio strategico, con investimenti pubblici e privati di lungo termine per essere in grado di sfruttare le energie green in modo efficiente. In particolare, serve uno sviluppo sostenibile dell'intera società, per evitare disuguaglianze e consentire a tutti di beneficiare dei vantaggi offerti da un'economia più pulita e inclusiva.

I 5 punti chiave della transizione energetica sono:

- fonti energetiche rinnovabili;
- agricoltura sostenibile ed economia circolare;
- mobilità green a zero emissioni;
- stop alle trivelle per l'esplorazione dei combustibili fossili;
- tutela dell'ambiente e della biodiversità.



Consapevoli, che le città moderne dipendono quasi interamente dai combustibili fossili e l'edilizia rappresenta il 39% delle emissioni, **l'impegno del mondo delle costruzioni diventa fondamentale per concretizzare la transizione ecologica.**

Al movimento, imperniato sulla comunità e sull'impegno collettivo, stanno aderito in tutto il mondo migliaia di realtà di piccole e grandi dimensioni, costituendo oggi un prezioso esempio di azione collettiva concreta.

In Italia il primo esempio di **"città ecologica"** al 100% è il paesino di **Monteveglia**, sulle colline bolognesi, che è entrato a far parte del network già nel 2008 e ha fatto da apripista ad altre esperienze locali sparse sul territorio italiano. Questo paese il

primo di transizione vive senza petrolio, senza combustibili fossili e senza emettere neanche un grammo di anidride carbonica, i suoi 5280 abitanti vivono secondo natura a 360 gradi.

Ce ne sono altri in progettazione in **Abruzzo, Toscana, Emilia Romagna, Puglia, Sicilia, Lombardia, Piemonte e Lazio**. Nelle venti città italiane che hanno già avviato il processo, le iniziative investono diversi ambiti della vita in comune.

A **San Giovanni a Piro**, in provincia di Salerno, l'organizzazione di una comunità preparata al post-petrolio è inserita nel Piano di offerta formativa di una scuola. A **Granarolo**, vicino Bologna, si punta sull'illuminazione pubblica cittadina a Led, mentre a **Carimate**, nel comasco, c'è chi ha organizzato itinerari guidati lungo le sponde del fiume Serenza per studiare l'uso medico delle erbe aromatiche.

La posta in gioco è la qualità della vita!

Un modello di sviluppo per **"il mondo nuovo"**, che torna a pensare all'uomo, alla salute, al benessere, attraverso un insieme di strategie di pianificazione urbanistica tese all'ottimizzazione e all'innovazione dei servizi pubblici così da mettere in relazione le infrastrutture materiali delle città «con il capitale umano, intellettuale e sociale di chi le abita» grazie all'impiego diffuso delle nuove tecnologie della comunicazione, della mobilità, dell'ambiente e dell'efficienza energetica, al fine di migliorare la qualità della vita e soddisfare le esigenze di cittadini, imprese e istituzioni. L'emergenza globale causata dal coronavirus ha velocizzato i processi di rimodellamento delle città e accesso definitivamente i fari sulla necessità di ripensare gli spazi in cui viviamo e lavoriamo.

La crisi ha fatto emergere, talvolta in modo drammatico, i limiti di architetture, ambienti e oggetti. E ora si ha l'opportunità di ripensare gli insediamenti umani rendendoli più funzionali, contemporanei, innovativi, umani e sicuri. Nel prossimo futuro le coperture piane degli edifici potrebbero essere fondamentali per migliorare la

qualità dell'abitato, ma anche i pilotis, i vani scala, i cortili, i parcheggi potranno diventare spazi di vita comune, accelerando la diffusione di **orti urbani** e **verde pensile**. Gli edifici saranno in continua trasformazione attraverso l'integrazione di strutture modulari, realizzate off-site, montabili, smontabili o aggregabili.

Non parleremo più di domotica, ma di **ambienti in grado di massimizzare il nostro benessere fisico e psicologico**, la casa non dovrà annoiarci ma sorprenderci e divertirci, giocando anche con pareti mobili e arredi. Gli spazi poi dovranno essere funzionali: luoghi di lavoro prima, poi di svago, destinati all'attività fisica o alle conferenze call. Questo impatterà anche sulla conformazione spaziale: non più *loft minimalisti*, ma spazi complessi, in pianta e in alzato. Dal punto di vista del benessere poi, assisteremo a un'accelerazione dei processi di telemedicina, intesi come collegamenti a centri sanitari e ospedalieri in una logica di assistenza domiciliare a rete, il modello cosiddetto *hub & spoke*.

Frutta e verdura saranno coltivate nei terreni del comune, o, al massimo, nei paesi confinanti. E, chiaramente, i cibi venduti nei supermercati cittadini avranno tutti l'etichetta "**chilometri zero**" perché, nella maggioranza dei casi, crescono sotto casa.

Tutto all'insegna della sostenibilità e salubrità ambientale, dove troveranno spazio tecnici qualificati, capaci di costruire con materiali che non danneggiano la salute, privi di concentrazioni tossiche per l'uomo e l'ambiente.

Cambiamo ciò che va cambiato, rimettendoci coraggiosamente in gioco. Lo dobbiamo a noi stessi, lo dobbiamo alle giovani generazioni.

Il **2022** deve essere l'anno della sconfitta del virus e il primo della ripresa. La fiducia di cui abbiamo bisogno si costruisce così: tenendo connesse le responsabilità delle istituzioni con i sentimenti di ciascuno di noi.

La pandemia ha accentuato limiti e ritardi del nostro Paese. Ci sono stati certamente anche errori nel fronteggiare una realtà improvvisa e sconosciuta. Si poteva fare di più e meglio? Probabilmente sì, come sempre. Ma non va ignorato neppure quanto di positivo è stato

realizzato e ha consentito la tenuta del Paese grazie all'impegno dispiegato da tante parti.

Un Paese diventato modello per il mondo intero, per la capacità organizzativa e per quella di saper reagire. Abbiamo rallentato, ma non ci siamo fermati MAI!



L' **Economist** che non è mai stato particolarmente benevolo con l'**Italia**, ci ha nominato «**il Paese dell'anno**». Nella attribuzione del premio è stato spiegato «**non va al più grande, al più ricco o al più felice**» dei Paesi, «**ma a quello che è migliorato di più nel 2021**». Quest'anno per l'**Economist** appunto vince l'Italia «**non per la bravura dei suoi calciatori**» che hanno vinto gli Europei sull'Inghilterra ma perché quest'anno l'Italia è cambiata facendo i conti con un suo difetto tradizionale: la «**weak governance**», il sistema di governo debole «che ha fatto sì che l'Italia fosse nel 2019 più povera che nel Duemila». L'Italia delle mille risorse, ha una cultura antica, che non teme rivali: quest'anno ha celebrato i **700 anni della morte di Dante**, "*il poeta italiano e civile per eccellenza, che a distanza di secoli ha trasmesso alimento e ispirazione vitale anche a quella generazione di poeti, artisti e uomini politici del Risorgimento*



che hanno costruito l'unità d'Italia, di cui Dante è padre e pilastro essenziale".

È sull'onda di 'uscimmo a riveder le stelle', gli italiani non hanno mai perso la speranza in questo tempo di pandemia.

Il **brand Italia** vale 1.521 miliardi di dollari: è la stima elaborata da **Brand Finance**, l'organismo internazionale indipendente preposto alla valutazione del peso economico di ogni singolo paese nel mondo. Nel rating relativo ai primi cento paesi, il nostro detiene il nono posto e registra una crescita del +5% rispetto allo scorso anno.



È da qui che dobbiamo continuare a preparare il FUTURO e come **tecnici costruttori** non possiamo restare fuori da questa impresa.

Sarà un anno di lavoro intenso. Abbiamo tutte le risorse per farcela. Dobbiamo aver fiducia in un cammino positivo, convinti che non ci sono ricette miracolose e che il tutto dipende solo da noi. Serve, ora fare squadra, per contribuire in maniera coordinata alla trasformazione digitale e innovativa, unendo le forze e le risorse.

L'automazione e l'innovazione stanno trasformando il mondo del lavoro, contribuendo alla creazione di nuove competenze con l'**aggiornamento obbligatorio continuo**. E questo nuovo sapere anche se faticoso ci piace, perché è altamente stimolante, alzando l'asticella delle conoscenze ci anima e elettrizza come bambini, conducendoci all'economia della felicità.

E' partita la cabina di regia per la **digitalizzazione** della Pubblica Amministrazione e l'Innovazione del Paese, dove tutti consapevolmente e/o

inconsapevolmente stiamo entrando con azioni quotidiane. Anche i professionisti corrono verso la **digitalizzazione**, anche quelli che, fino a poco tempo fa, sembravano disinteressati all'argomento. **Una buona parte degli studi si serve del digitale anche come leva per innovare i servizi, migliorare l'efficienza dei propri processi lavorativi e la relazione con la clientela:** l'80%, infatti, dispone di un archivio almeno in parte digitale, quasi uno studio su due (il 46%) è sul cloud e il 27% gestisce i rapporti con i clienti attraverso strumenti digitali

Servono iniziative e progetti per rispondere all'Appello dell'**Agenda 2030**, dell'*Organizzazione delle Nazioni Unite* per lo **Sviluppo Sostenibile**, che chiama tutti ad unirci, ognuno con le proprie abilità, credenze e identità culturali, per realizzare un mondo più bello, giusto, prospero e solidale, dove nessuno sia lasciato indietro. Siamo dentro un periodo cruciale in cui è fondamentale, che ogni singolo individuo mostri più che mai la vittoriosa prova concreta della propria *rivoluzione umana e professionale*. Paese, lo abbiamo **noi liberi professionisti dell'area tecnica**, chiamati, siamo una risorsa insostituibile, che consentirà alla sostenibilità di diventare una saggezza quotidiana per migliorare la vita e la salute di tutti.

I decreti di semplificazione stanno rispondendo alle puntuali richieste degli Ordini professionali, che sono bacini preziosi per far nuovamente decollare i territori: giovani e meno giovani puntano sulla formazione strategica di qualità spendibile sul mercato, per ripartire davvero, ma questa volta cambiando pagina.



La **Categoria dei Geometri** sta rispondendo con vigore al cambiamento: la pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 2021 della legge n. 163 del 8 novembre 2021 per la laurea professionalizzante abilitante all'esercizio della professione di Geometra, è una risposta all'adeguamento richiesto dall'Unione Europea per incrementare la formazione e consentire ai professionisti di accedere subito al mondo del lavoro.

Servono fin da subito professionisti altamente qualificati: la posta è alta e i fondi del **Next Generation Eu** spingono celermente verso una ripresa verde, per nuove fonti energetiche come l'idrogeno pulito, il trasporto pubblico, l'agricoltura biologica, l'industria del riciclo, **la ricostruzione dell'edilizia di qualità che punta all'efficienza energetica, sicurezza e salubrità degli edifici, che rappresentano quasi il 40% delle emissioni globali.**

Entro il 2030 il settore delle costruzioni sarà messo di fronte ad una nuova sfida: andare sempre di più verso un'ottica di green building.

L'obiettivo sarà quello di arrivare a ridurre notevolmente i costi di costruzione e di gestione, i consumi energetici ed idrici, nonché le emissioni inquinanti, che stanno mettendo profondamente a **rischio la salute** del pianeta e dell'uomo. C'è tanta energia, voglia di cambiare, entrare in nuovi settori lavorativi. Constatiamo ogni giorno, come ciascuno di noi voglia migliorare e intraprendere percorsi innovativi.



Il secondo Corso nazionale per gli Esperti in Risanamento del Gas Radon è stata l'ulteriore conferma, che i tecnici vogliono realmente servire i bisogni della collettività. Vedere tanti professionisti rimettersi in gioco per apprendere nozioni specifiche anche in settori che non sono mai rientrati nel campo operativo dei tecnici dell'edilizia, come la radioattività è stato davvero sorprendente. Crescere e confrontarsi, sostenersi per apprendere con una energia dinamica ha

permesso ad altri professionisti di qualificarsi per mitigare il gas radon, che costituisce in Italia in linea con le percentuali mondiali, la seconda causa di morte dopo il fumo da sigaretta, se inalato negli ambienti chiusi. Un Corso accreditato e patrocinato dal **Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati**, affidato a docenti provenienti dall'Università degli Studi di Napoli, dal Dipartimento di Ingegneria Industriale degli Studi di Salerno, dal Dipartimento di Architettura degli Studi di Ferrara, dal Dipartimento di Medicina degli Studi di Trieste, dall'Università Svizzera; e ancora: dall'**Istituto Superiore di Sanità**, dal Centro Ricerche dell'**ENEA**, dall'**Inail**, dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale FVG e Campania.



Noi dell'**Associazione Nazionale "Donne Geometra"** continueremo a sostenere iniziative produttive guardando al futuro, salvaguardando la genialità dei **Geometri** da sempre onnipresenti sul territorio per cambiare ancora insieme il volto del Paese, perché i « *geometri sono un eccezionale serbatoio al quale la pubblica amministrazione può attingere per realizzare gli investimenti previsti dal Pnrr: sono risorse ampiamente formate ai temi che ispirano e permeano il Recovery Fund*», come dichiarato dal Presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati **Maurizio Savoncelli**.

Ci sono tante novità in questo tempo legate al nostro settore, molte riguardano il **Superbonus**, le **misure di emergenza sanitaria**, i **bonus fiscali**, le **asseverazioni e le conformità**, la **sicurezza**, le **nuove deroghe** nell'ambito edilizio-urbanistico., che abbiamo approfondito in questo nuovo **NOTIZIARIO SPECIALE NATALE**...molte di più le scoprirai sfogliandolo!!!

L'approfondimento è sulla **DONAZIONE DELLA NUDA PROPRIETA'**.

In questo numero ci sono anche tanti opuscoli professionali per affrontare la professione, molti dei quali riservati agli **Associati**, da scaricare accedendo all'**area riservata** del sito dell'Associazione www.donnegeometra.it

Quali sono?

- L'Opuscolo sul Decreto Antifrode: Superbonus e Bonus Fiscali e la nuova asseverazione congruità spese;
- L'Opuscolo sul carico urbanistico e gli Oneri Concessori;
- Il Vademecum sulla Prevenzione incendi;
- Superbonus e Decreto Antifrode;
- Superbonus e i chiarimenti dell'Organismo Italiano di Contabilità;
- Opuscolo sulla conformità catastale e urbanistica;
- Le facciate ventilate e la Guida Anit;
- La guida sul gas Radon e le tecniche di mitigazione negli edifici;
- Opuscolo sulla Sicurezza e le modifiche;
- POS e PSC: differenze, obblighi e responsabilità

Se non sei associato e vuoi accedere ai nostri servizi, fallo [cliccando qui](#).

Abbiamo pensato anche ai non associati: a loro la **Guida dell'Ance sul Decreto Antifrode**.



In questo **Natale 2021** nell'aria si respira voglia di normalità, addobbi, colori, luci, tutto concorre come da copione a creare l'atmosfera natalizia,

ma la ripresa e la speranza per un futuro migliore sono strettamente legate alla preoccupazione di una grave crisi sociale ed economica dovuta alla pandemia. *In questo contesto è possibile immaginare di agire per realizzare qualcosa che possa aiutare davvero persone in difficoltà?* Portare una luce di speranza a tanti bambini che passeranno il Natale nel reparto di neurologia del **Centro Tog Carlo De Benedetti Di Milano**, affetti da lesioni del sistema nervoso è stata la nostra risposta alla solidarietà, anche grazie alla generosità di molti di Voi.

Speriamo di poter condividere ancora una volta, tutti insieme un nuovo percorso nel 2022, capace di riaccendere una positiva realtà per ciascuno di Noi.

Per realizzare questo desiderio Vi invitiamo al rinnovo della quota associativa.

Buon Natale e Felice Anno a Voi e alle Vostre famiglie, con l'augurio sincero di poter riscoprire il vero significato del Natale, delle tradizioni, dell'amicizia, del vero vivere con la serenità nel cuore.

Un pensiero speciale lo rivolgiamo a chi in questo anno ci ha lasciato, le esperienze condivise resteranno nei nostri cuori.

Un abbraccio speciale lo indirizziamo alle loro famiglie, per attenuare il vuoto ed il dolore della perdita di importanti legami e affetti.

Che sia un **Natale** prezioso per tutti, dipinto da sorrisi, scaldato dagli abbracci, incorniciato da gesti gentili, sguardi complici e inondato di amore, quello che non vola via, ma resta nelle notti buie, in quelle di pioggia e nelle giornate di sole.



Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo!

Noi della Redazione "Professione Geometra"

INDICE

VITA DI CATEGORIA:

PG. 1

- LA LAUREA PROFESSIONALIZZANTE PER IL GEOMETRA IN GAZZETTA UFFICIALE
- IN ARRIVO GLI INCARICHI PER I GEOMETRI
- PRESENTATA A UDINE LA NUOVA LAUREA PROFESIONALIZZANTE PER IL GEOMETRA
- E' TERMINATO IL SECONDO CORSO NAZIONALE PER GLI ESPERTI IN INTERVENTO DI RISANAMENTO GAS RADON
- SARO' GEOMETRA PROTAGONISTA DEL DOMANI
- ORIENTAMENTO ALLA CITTADELLA DEL GEOMETRA
- ALL'UNIVERSITA' DI CAGLIARI IL NUOVO CORSO DI STUDI IN "TECNICHE PER L'EDILIZIA E IL TERRITORIO
- IL SITO DEI GEOMETRI PER LE RISPOSTE AL SUPERBONUS
- I GEOMETRI INTERPRETI DELLA TRANSIZIONE DIGITALE NEL VENETO
- IMPERIA : I SETTE "100! DELLA VC TUTTI AL FEMMINILE
- PALERMO: IL COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI INTERVIENE AI LAVORI DEL SEMINARIO SUI FONDI EU
- L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA – ESPERTI EDIFICIO SALUBRE" ENTRA IN CONFASSOCIAZIONI
- CASSA GEOMETRI: APPROVATO IL BILANCIO PREVENTIVO PIU' 12,4 MLN IN BILANCIO DI PREVISIONE 2022
- LE NOVITA' DELLA CASSA GEOMETRI IN MATERIA DI TRATTAMENTI PENSIONISTICI
- L'OBBLIGO DEL DURC ESTESO ANCHE AI PROFESSIONISTI
- CASSA GEOMETRI: ASSISTENZA ONLINE
- CONVENZIONI CASSA GEOMETRI
- CASSA GEOMETRI CONVENZIONE CON OPEL
- GEOMETRI: ULTIMATO IL CORSO PER I TECNICI ESPERTI IN INTERVENTI DI RISANAMENTO GAS RADON – ISCRIVITI AL 3° CORSO
- DONA ANCHE TU NOI LO ABBIAMO FATTO – TOG PER LA RIABILITAZIONE DEI BAMBINI AFFETTI DA PATOLOGIE NEUROLOGICHE COMPLESSE
- COVID-19: IL SUPER GREEN PASS

ISCRIVITI ALL'ASSOCIAZIONE:

PG. 32

PREGHIERA DEL GEOMETRA:

PG. 33

NEWS TECNICHE:

PG. 34

- IL RAPPORTO ENEA SUL SUPERBONUS
- SUPERBONUS: IL DL 34/2020 PDF AGGIORNATO AL DL ANTIFRODI E MODELLO ASSEVERAZIONE DI CONGRUITA' DELLE SPESE
- PUBBLICATI GLI AUMENTI DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE
- CODICE PREVENZIONE INCENDI: IN GAZZETTA UFFICIALE LE MODIFICHE
- CONTRIBUTO FONDO PEREQUATIVO PER I PROFESSIONISTI: ISTANZE ENTRO IL 28 DICEMBRE 2021
- IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO SULLE FONTI RINNOVABILI
- I PONTEGGI DI FACCIATA: LA GUIDA DELL'INAIL
- SUBAPPALTO NEI LAVORI PUBBLICI: AGGIORNATO IL VADEMECUM ANCE
- IL CARICO URBANISTICO E LA VALUTAZIONE DELL'AGGRAVIO
- IL RISCHIO IDROGEOLOGICO: I CRITERI E LE MODALITA' PER L'ACCESSO AI FONDI
- IN GAZZETTA UFFICIALE LE REGOLE ANTINCENDIO PER LE ATTIVITA' NON MUSEALI IN EDIFICI TUTELATI
- PREVENZIONE INCENDI IN CONDOMINIO
- LE MODIFICHE AL TESTO UNICO SICUREZZA CON DECRETO FISCALE 2021

- LA CONFORMITA' CATASTALE E URBANISTICA
- LE FACCIATE VENTILATE: LA GUIDA
- IL GEOMETRA PUO' DIVENTARE INSEGNANTE DI SOSTEGNO

NEWS FISCALI:

PG. 76

- BONUS FACCIATE: PRONTA LA CHECK LIST DEFINITIVA DEI DOCUMENTI NUOVE ISTRUZIONI
- BONUS FACCIATE CON PAGAMENTI ANTICIPATI: IL CAMBIO DI ROTTA
- SUPERBONUS OBBLIGHI E ASSEVERAZIONI: LE LINEE GUIDA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
- CESSIONI DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA: DEFINITE LE MODALITA' DI SOSPENSIONE DELLE COMUNICAZIONI
- SUPERBONUS UNICO PROPRIETARIO: IL 60% DEI LAVORI DEVE ESSERE ULTIMATO ENTRO IL MESE DI GIUGNO
- LA NUOVA GUIDA PER L'ACQUISTO DELLA CASA
- SUPERBONUS INTERVENTI SULLE VILLETTE A SCHIERA, LIMITI DI SPESA E MODIFICA DEGLI INFISSI
- COIBENTAZIONE DEL TETTO: PER IL 110% OCCORRE FARE ATTENZIONE ALL'INCIDENZA DEL 25%
- NON E' STRUTTURA OPACA VERTICALE: LA PIAZZA ESCLUSA DAL BONUS FACCIATE
- NIENTE 110% PER LA CASA VACANZE: DETERMINANTI LE UTENZE
- OK AI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PUR IN PRESENZA DI CARICHI PENDENTI
- SUPERBONUS IN CONDOMINIO MINIMO: CHIARIMENTI SULLE SPESE AGEVOLABILI
- LA FACCIATA SULLA FERROVIA E' RESTAURABILE CON IL BONUS
- SUPERBONUS 110% ANCHE PER LA RIMOZIONE E IL RIPOSIZIONAMENTO DEGLI ELEMENTI DECORATIVI FACCIATA
- SCONTO IN FATTURA O CESSIONE DEL BONUS, A OGNI INTERVENTO LA SUA COMUNICAZIONE
- SISMABONUS ACQUISTI, SOLO IL TECNICO DA IL VIA LIBERA
- DUE UNITA' ABITATIVE A FINE LAVORI: PER I BONUS VALE LA SITUAZIONE INIZIALE
- BONUS RESTAURO EDIFICI STORICI: LE ISTANZE PARTONO A FEBBRAIO 2022
- LA RESIDENZA ALL'ESTERO NON ESCLUDE L'IVA AL 4% PER LA PRIMA CASA
- DA UNITA' C/” AD ABITAZIONI: VALIDE LE REGOLE DEL SUPERBONUS
- ACCONTO IVA 2021: MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO
- PAGAMENTI POS: SANZIONI DAL 1 GENNAIO PER CHI NON LI ACCETTA
- SUPERBONUS MOBILI 2022 FINO A 2.500 EURO: COSA CAMBIA E COME FUNZIONA
- BONUS IDRICO E CQUISTI ONLINE
- IL VADEMECUM DEI NOTAI: CONOSCERE PER PROTEGGERSI

SENTENZE:

PG. 118

NOTIZIE DAL WEB:

PG. 134

NOTIZIA DEL MESE :

PG. 156

DONAZIONE DELLA NUDA PROPRIETA' CON RISERVA DI USUFRUTTO

SPECIALE GREEN PASS :

PG. 161

APP VERIFICA COVID E SUPERGREENPASS – COME FARE

IL BORGO DEL MESE:

PG. 165

COCCONATO

Associazione Nazionale Donne Geometra

Tecnici&Professione

www.donnegeometra.it info@tecniciprofessione.it

Per la riproduzione delle notizie di questo Notiziario o pubblicate sul sito www.donnegeometra.it, si impone l'indicazione della Fonte :

“Tratto da *Tecnici&Professione dell'Associazione Nazionale Donne Geometra*”

www.donnegeometra.it

s&o



VITA DI CATEGORIA



LA LAUREA PROFESSIONALIZZANTE PER IL GEOMETRA IN GAZZETTA UFFICIALE

E' stata pubblicata nella **Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 2021 la legge n. 163 del 8 novembre 2021** "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti", che prevede l'eliminazione dell'esame di stato ai fini dell'abilitazione per alcune professioni. L'abilitazione si consegnerà già con l'esame finale del corso di studi, previa acquisizione di crediti formativi attraverso tirocini pratici. Si attendono numerosi decreti ministeriali e rettoriali per l'effettiva decorrenza delle novità.

*"Si tratta di un provvedimento importantissimo – ha dichiarato immediatamente il **Presidente CNGeGL MAURIZIO SAVONCELLI** – per il quale la categoria ha lavorato assiduamente e che costituisce uno straordinario risultato, completando il percorso di riforma di accesso alla professione di geometra avviato nel 2014".*

Laurea professionalizzante per il Geometra

Entrerà in vigore nel 2022, sarà un percorso alternativo e non sostitutivo, degli attuali percorsi di abilitazione.



Il nuovo percorso di abilitazione che entrerà in vigore il prossimo anno sarà alternativo (e non sostitutivo) degli attuali percorsi di abilitazione alla professione propedeutici all'iscrizione all'albo. E sarà tale per un periodo sufficiente a non alterare in alcun modo l'iter e la durata del percorso formativo scelto da chi oggi si iscrive agli istituti tecnici Costruzione, Ambiente e Territorio, con l'intento di intraprendere la professione di geometra. Ecco uno degli aspetti importanti della novità rappresentata dall'entrata in vigore della legge sui titoli universitari abilitanti, tra i quali la laurea triennale professionalizzante in "Professioni Tecniche per l'edilizia e il territorio" (LP01).

Gli esami finali per il conseguimento delle lauree, comprendono lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione. A tal fine, la commissione giudicatrice dell'esame finale è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dalle rappresentanze nazionali dell'ordine o del collegio professionale di riferimento.

L'adeguamento della disciplina si applica a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali citati e riguarda i corsi di studio attivati dalle università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le università telematiche, previa positiva valutazione, ai sensi della normativa vigente, dell'accreditamento dei medesimi corsi di studio.



PER SCARICARE L'ARTICOLO DI ITALIA OGGI
[CLICCA QUI](#)

PER SCARICARE LA GAZZETTA UFFICIALE
[CLICCA QUI](#)



A seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n. 152/2021, che prevede l'assunzione a tempo determinato dei professionisti tecnici nella PA per la gestione dei progetti del PNRR, nessun ostacolo si presenta ai Geometri. Per loro resta

inalterata l'iscrizione all'Albo, una possibilità che un domani consente di fatto una pronta ripresa della libera professione, a cui si abbina l'esonero dalla formazione obbligatoria in base all'ultimo regolamento entrato in vigore a maggio 2021. "Nel nostro caso – ha detto il presidente CNGeGL MAURIZIO SAVONCELLI - le eventuali preclusioni scaturiscono dalla disciplina della materia di pubblico impiego e, anche in relazione all'aggiornamento formativo, il regolamento in vigore obbliga unicamente il libero professionista".

Nel frattempo, e in vista del debutto operativo del PNRR con i primi mille incarichi da destinare alle Regioni, sul portale INPA – a seguito delle intese strettate dalla Rete Professioni Tecniche (RPT), di cui fa parte il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, e da Professioni Italiane, composto da RPT e dal Comitato Unitario Professioni (CUP) – sono 1,2 milioni i professionisti tecnici che hanno pubblicato il proprio curriculum. Come annunciato nei mesi precedenti, inoltre, nel sistema ideato e gestito dal dipartimento della Funzione Pubblica confluiranno anche le banche dati di geometri e geologi.

Non è l'unica novità, a breve i professionisti tecnici saranno raggiunti anche su LinkedIn. In base a un accordo dello stesso ministero, infatti, le ricerche saranno evidenziate a coloro che sono registrati sul social network del mondo del lavoro.



PER SCARICARE IL COMUNICATO STAMPA

[CLICCA QUI](#)

“Dobbiamo dare ai nostri ragazzi una opportunità, ha detto MAURIZIO SAVONCELLI, soprattutto in un momento delicato come quello che stiamo attraversando, la pandemia, la crisi degli ultimi anni che ha immiserito l’edilizia, chiama ad un cambio di passo e questo percorso riapre allo sviluppo, consentendo ai giovani di prepararsi per affrontare i problemi e di elaborare soluzioni nella gestione quotidiana di una comunità di persone, cercando di conciliare sviluppo e sostenibilità. Il tema della rigenerazione urbana sembra, sotto questo profilo, centrale e di grande fascino un “cantiere di lavoro”, aperto al contributo di chi abbia voglia di mettersi in gioco.”



PER ACCEDERE AL VIDEO DELLA MANIFESTAZIONE
CLICCA QUI

E' TERMINATO IL 2° CORSO NAZIONALE PER GLI ESPERTI IN INTERVENTO DI RISANAMENTO GAS RADON

EDIFICI ESISTENTI
Depressurizzazione del suolo-CUT
naturale
forzata

Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati

«Esperto in interventi di risanamento radon»
l'art. 15 D.Lgs. 101/2020 prevede:
1. Gli esperti in interventi di risanamento radon devono essere in possesso delle abilitazioni e dei requisiti formativi di cui all'Allegato II.
2. Le misure correttive per la riduzione della concentrazione di radon negli edifici sono effettuate sulla base delle indicazioni tecniche degli esperti in intervento di risanamento radon, sulla base dei contenuti del Piano di cui all'articolo 10 e, fino all'approvazione del Piano, sulla base di indicazioni tecniche internazionali.

EDIFICI ESISTENTI
Depressurizzazione del suolo-ZN
ATTIVA con pozzo di raccolta centrale
PASSIVA con fori e tubo perforato

Altri professionisti esperti sono entrati nel settore operativo del risanamento degli edifici per la mitigazione del gas radon, in adempimento al Decreto Legislativo 101 / 2020, grazie al corso universitario dedicato del **CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI** organizzato dall'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA**, che da anni segue progetti sulla salubrità in

edilizia. Il programma formativo accreditato dal Cngegl altamente qualificante ha visto scendere in campo note Università italiane ed estere, oltre all'Enea, l'Inail e le agenzie Regionali di Protezione ambientale. “60 ore di lezione -ha detto Maurizio

Savoncelli Presidente dei Geometri Italiani, per garantire al Paese tecnici altamente qualificati capaci di mitigare il gas Radon negli edifici tutelando la salute delle persone.”



La fase pandemica ha accentuato la sensibilità dei cittadini che oramai chiedono sempre più spesso ai tecnici di valutare gli aspetti di un fabbricato sotto il profilo della sicurezza e salubrità ambientale. Una casa salubre che non faccia ammalare e che per essere progettata o ristrutturata richiede conoscenze tecniche specifiche. Secondo l'**American Cancer Society**, il fumo è la principale causa di cancro ai polmoni. Il radon arriva al secondo posto. Circa il 10% dei decessi per cancro correlati al radon sono in persone che non fumano. Le persone che fumano e sono esposte ad alti livelli di radon sono ancora più a rischio.

L'Italia uniformandosi agli altri Paesi, per tutelare la salute della popolazione nelle abitazioni e luoghi di lavoro, ha emanato il Decreto Legislativo n.101/2020, demandando ai geometri, architetti e ingegneri iscritti all'Albo professionale e in possesso di un attestato di qualifica conseguito a seguito di un corso universitario dedicato la competenza di intervenire negli edifici dove sono presenti elevate concentrazioni di radon.

Per informazioni: info@tecnicieprofessione.it

SARO' GEOMETRA PROTAGONISTA DEL DOMANI



Si sono aperte le porte dell'Aula magna dell'IIS LEARDI di Casale Monferrato, per il convegno "Sarò geometra, protagonista del domani", il più antico istituto tecnico in Italia. Fra gli argomenti, la laurea triennale professionalizzante e abilitante in "Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio" (LP01). All'appuntamento promosso dal Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Casale Monferrato, ha preso parte il Presidente del Cngegl MAURIZIO SAVONCELLI e il consigliere LIVIO SPINELLI.

"Sempre più, i geometri sono chiamati ad affrontare e gestire le grandi sfide globali in termini di ambiente, salute, clima e sicurezza. Un impegno che richiede competenze a cui aggiungere un nuovo paradigma formativo: creatività e interdisciplinarietà per i tecnici del domani". Con queste parole, il presidente del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Casale Monferrato GIOVANNI SPINOGLIO è intervenuto nel corso del convegno mettendo in luce le nuove prospettive professionali agli studenti del corso in Costruzioni, Ambiente e Territorio. A lui ha fatto eco il presidente CNGeGL MAURIZIO SAVONCELLI, precisando che, "negli ultimi 5 anni è stata registrata una crescita del 25% del reddito medio della categoria. A questo dato si sommano le opportunità del PNRR, con quasi 200 miliardi destinati alle infrastrutture occorreranno prima di tutto progettazioni, rilievi, frazionamenti e così via; servizi traducibili in una mole di lavoro almeno per i prossimi 10 anni. Il geometra del domani sarà dunque quell'indispensabile figura

professionale a cerniera fra il cittadino, l'amministrazione pubblica e le altre figure professionali diverse e avrà finalmente un titolo accademico riconosciuto a livello europeo”.

ORIENTAMENTO ALLA CITTADELLA DEL GEOMETRA



In occasione della 30^a edizione di JOB&Orienta, la Cittadella del Geometra è stata allestita a bordo di un mezzo mobile per raggiungere e ospitare gli studenti.

Il truck è una vera e propria social room nella quale, per tre giorni, in Fiera a Verona, si sono tenuti incontri, workshop e attività dedicati alla professione del Geometra. Dopo l'edizione 2020 completamente virtuale, quest'anno la Cittadella del Geometra a JOB&Orienta è tornata in presenza. Contenuti, interviste e momenti formativi sono stati trasmessi in streaming e svolti in presenza.

Gli studenti vivendo un'esperienza diretta, si sono confrontati con la progettazione attraverso i rilievi con il drone, la restituzione di una nuvola di punti, il rilievo fotogrammetrico, la figura del geometra nella Protezione Civile, fino alla nuova laurea professionalizzante e abilitante per il geometra laureato.



“Dopo l'avvio della classe di laurea professionalizzante LP 01 dedicata specificatamente alla figura del Geometra – ha spiegato **PAOLO BISCARO**, presidente della Fondazione Geometri Italiani – un secondo tassello molto importante, e che darà un futuro certo ai giovani, è l'approvazione della legge sui titoli universitari abilitanti. Il futuro della professione, che è attiva da 90 anni, è stato

tracciato da questa importante novità: dopo 3 anni di attività didattica e laboratoriale, i giovani avranno la possibilità di entrare a far parte della nostra categoria”.

Sul tema della laurea professionalizzante e abilitante, in particolare, è intervenuto da Roma il presidente CNGeGL **MAURIZIO SAVONCELLI**.

“Si tratta di un provvedimento importantissimo – ha dichiarato immediatamente il presidente CNGeGL– per il quale la Categoria ha lavorato assiduamente e che costituisce uno straordinario risultato, completando il percorso di riforma di accesso alla professione di geometra avviato nel 2014. E’ una legge essenziale e trasparente per professioni già mature per questo passo, che si distingue per il contributo di chiarezza che assegna alla definizione univoca dei profili professionali.”

ALL’UNIVERSITA’ DI CAGLIARI IL NUOVO CORSO DI STUDI IN “TECNICHE PER L’EDILIZIA E IL TERRITORIO”



Sarà avviato nell’anno accademico 2022/2023 e accolto dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura (DICAAR) della facoltà di Ingegneria e Architettura dell’Università degli Studi di Cagliari, il nuovo corso di laurea triennale professionalizzante in “Tecniche per l’edilizia e il territorio”.

Una novità che assicura ai giovani una qualificazione in più, avvicinando il momento dello sbocco professionale e diviene uno dei punti salienti che caratterizzano un corso accademico nuovissimo per concezione e materie di studio, che si pone fra i titoli di laurea professionalizzanti con l’obiettivo di colmare il disallineamento fra i percorsi di formazione e le esigenze del mercato del lavoro, a cui si sommano - da parte della Categoria - l’impegno di una responsabilità sociale e un’azione di contrasto al fenomeno dei NEET.

I Presidenti dei Collegi Geometri e Geometri Laureati di Cagliari, **FRANCO COTZA**, di Sassari, **GIOVANNI DELIPERI**, di Nuoro, **LIVIO LOVIGU**, e di Oristano, **FULVIO DERIU**, hanno lungamente sostenuto il percorso accademico, specificatamente dedicato alle nuove leve della professione e orientato a sostenerne l'ingresso nel mondo del lavoro.

IL SITO DEI GEOMETRI PER LE RISPOSTE AL SUPERBONUS



I geometri usufruiscono della grande banca dati digitale per il Superbonus del 110%. Il Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati ha messo in rete leggi, decreti e circolari applicative dedicate alla super detrazione fiscale per l'isolamento termico e la sicurezza antisismica. All'indirizzo <https://www.cngegl.it/>, i professionisti tecnici (ma anche i condomini o le famiglie) trovano tutta la produzione normativa e di prassi sul tema. Con una modalità di ricerca basata su più variabili: la pubblicazione è in ordine cronologico e la funzione di ricerca è per atto normativo, atto interpretativo e per parola chiave.

Alla normativa di riferimento, composta dalle leggi e dai regolamenti collegati agli articoli 119 e 121 del decreto "Rilancio", seguono pubblicazioni come le Faq dell'Enea, le risposte dell'agenzia delle Entrate, i chiarimenti del Mise o del Mef. Più gli approfondimenti tematici curati dal Consiglio nazionale. Per il presidente del Consiglio nazionale, **MAURIZIO SAVONCELLI** tutta l'operazione Superbonus apre importanti sviluppi per i geometri: «Una maggiore sensibilità all'ambiente e al territorio da parte dell'opinione pubblica favorirà indiscutibilmente il ruolo del

geometra e, più in generale, dei profili tecnici che sono tradizionalmente chiamati a operare in questo ambito».

I GEOMETRI INTERPRETI DELLA TRANSIZIONE DIGITALE IN VENETO



Trova attuazione uno degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con l'intesa sottoscritta fra la Regione Veneto, rappresentata dall'assessore al bilancio, alla programmazione e con delega all'agenda digitale Francesco Calzavara, dal presidente Anci Veneto e sindaco di Treviso Mario Conte, e dal presidente della Consulta Regionale Geometri e Geometri Laureati del Veneto MICHELE CAZZARO. Al centro dell'accordo la digitalizzazione delle pratiche e la creazione del fascicolo unico edilizio, uno fra gli asset della transizione digitale inserita nel programma del Recovery Plan presentato dal nostro Paese e da realizzare con i fondi del Next Generation EU. Un'operazione che interessa i 563 comuni locali. La sigla si è tenuta nell'ambito del convegno sul tema "Digitalizzazione e fascicolo unico edilizio", promosso dalla Consulta Regionale Geometri e Geometri Laureati del Veneto. Un incontro che si è svolto al centro "Cardinal Urbani" di Zelarino (Ve).

IMPERIA: I SETTE "100" DELLA VC TUTTI AL FEMMINILE

Una vera e propria squadra, unita, solidale, che ama fare gruppo. E i risultati sono arrivati. È il team delle **sette ragazze "100/100"**: nella V C indirizzo Cat (costruzioni, quindi Geometri) dell'Istituto Ruffini di Imperia, composta da 17 studenti (8 femmine e 9 maschi), sette ragazze



hanno ottenuto il massimo dei voti all'esame di maturità appena concluso e l'ottava compagna è uscita con un ottimo 93. Risultati che sono stati onorati nella seconda edizione dell'open day #Guardaoraifuturo promosso ogni anno dall'I.I.S. Ruffini di Imperia, alla quale ha preso parte il Presidente del Cngegl **MAURIZIO SAVONCELLI**. All'appuntamento hanno preso parte anche il presidente del Collegio provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Imperia **MARCO FILIPPI** e il presidente di ANCE Imperia Enio Marino.

PALERMO: IL COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI INTERVIENE AI LAVORI DEL SEMINARIO SUI FONDI UE



Ambiente, trasporti, sviluppo sostenibile: questi gli argomenti che il **COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI PALERMO** ha affrontato nel corso dei lavori del seminario "Fondi UE: una sfida per il Sud". "Si tratta – ha detto il presidente **CARMELO GAROFALO** – di istanze

focali per lo sviluppo dei territori e che rappresentano anche un'occasione di crescita per gli Enti locali". "In tema di progettualità urbana e qualità della vita – ha aggiunto il presidente del Collegio di Palermo – abbiamo sempre sottolineato la necessità, che ribadiremo nel corso dei lavori, di adeguare le città alle esigenze dei soggetti diversamente abili, abbattendo le barriere architettoniche: per sensibilizzare la collettività abbiamo anche realizzato una campagna informativa in merito". E' stato un grande avvenimento l'aver riconosciuto ai geometri la partecipazione ad un evento di grande rilevanza, quali esponenti del mondo delle professionalità tecniche, da rendere protagonisti nella rigenerazione dei territori.

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE "DONNE GEOMETRA" – "ESPERTI EDIFICIO SALUBRE" ENTRA A PIENO TITOLO IN CONFASSOCIAZIONI



L'ingresso in [CONFASSOCIAZIONI](#), l'espressione unitaria delle Federazioni, dei Coordinamenti, delle Associazioni, delle imprese, dei professionisti e delle persone che risiedono in Italia ed in Europa rappresenta una maturazione ed una responsabilità, che consente non solo all'**Associazione Donne Geometra – Esperti in edificio salubre – gas radon**, ma alla Categoria dei Geometri tutta di poter partecipare ad attività che mirano alla tutela e alla promozione del sistema associativo delle professioni con particolare riguardo ai settori della sostenibilità ambientale, salubrità, salute e sicurezza nelle costruzioni, valorizzandone il ruolo, anche in termini di integrazione di genere, nel sistema costituzionale, legislativo, economico e sociale italiano e nei corrispondenti ambiti europei.

CONFASSOCIAZIONI ha per scopo lo sviluppo di tutte le persone, le professioni, le imprese, le associazioni, le federazioni, le organizzazioni associate, e la loro partecipazione alle scelte di politica economica e sociale del Paese. La Confederazione promuove la tutela e la valorizzazione del ruolo di tali soggetti e/o organizzazioni, anche in termini di integrazione di genere, nel sistema costituzionale, legislativo, economico e sociale italiano e nei corrispondenti ambiti europei. La sua azione principale è quella di **concludere accordi strategici ed operativi con partner istituzionali, sociali ed imprenditoriali ai massimi livelli, al fine di rafforzare la struttura organizzativa e formativa delle associazioni e permettere l'afflusso di risorse provenienti dall'esterno**. Da veri e propri

azionisti le Associazioni investono nel sistema Italia le competenze, capacità e abilità per provare ad assicurare a tutti un futuro migliore.

L'Associazione Nazionale "Donne Geometra" è un organismo, nato da più di venti anni, che opera in linea alle direttive programmatiche del CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI, che osservando la femminilizzazione di un mondo professionale da sempre riservato agli uomini, ha ritenuto dialogare, dando spazio ad un nucleo operativo che si è costituito per collaborare, identificare, migliorare il ruolo sociale delle donne geometra, attraverso il pensiero della differenza, anche nel rispetto della Carta delle Nazioni Unite, delle Conferenze Mondiali di Vienna, Pechino, Cairo, la Strategia di Lisbona, le Strategie e direttive europee riguardo l'integrazione di genere. Lo scopo è stato quello di creare un valore aggiunto all'interno di una Categoria storicamente al maschile, rispondendo agli appelli delle direttive europee, che da sempre invitano le "professioni storicamente al maschile" ad investire sulle donne ed i giovani per il rilancio dell'economia, una scommessa da fare insieme "uomini e donne" per lo



sviluppo e il benessere del Paese.

"L'INTEGRAZIONE DI GENERE è una responsabilità sociale, prima che un sfida finanziaria e politica, alla quale l'Associazione Nazionale Donne Geometra ha dedicato progetti come indicato dalle strategie Europa 2020-2030 e l'Agenda dell'ONU per lo Sviluppo Sostenibile, uno sviluppo di risorse da valorizzare a vantaggio di tutti – ha detto PAOLA

ALLEGRI Presidente dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE "DONNE GEOMETRA – ESPERTI IN EDIFICIO SALUBRE" e questo passa anche per una FORMAZIONE IN AMBITI INNOVATIVI creando un maggiore "appeal" verso quelle attività che culturalmente nel passato sono state legate al sesso maschile. Le politiche delle "pari opportunità" portate avanti negli anni per combattere la disuguaglianza a danno delle donne, discusse soltanto dal sesso femminile in gruppi di sole donne, non ha fatto registrare passi in avanti, come ha confermato il WORD ECONOMIC FORUM con una classifica effettuata in 134 Paesi sul divario di opportunità tra uomini e donne, illustrata nell'apposito rapporto 2010 sul Gender Gap. Il risultato per l'Italia è infatti ancora decisamente imbarazzante: dalla posizione numero 72 è scivolata ulteriormente alla numero 74, registrando così il punteggio tra i più bassi

dell'Unione Europea. Incentivare l'ingresso delle donne nelle realtà lavorative quindi è una scommessa che le donne e gli uomini debbono oramai decidere di fare **INSIEME** per l'economia, lo sviluppo e il benessere del Paese. L'integrazione passa anche per progetti condivisi che cambiano la mentalità di tutti, favorendo l'emancipazione sociale, che ricade favorevolmente anche sulle donne, altrimenti si rischia di incoraggiare una nuova forma di discriminazione”.

Questa è una sfida che è riuscita all'Associazione Nazionale “Donne Geometra”, che tra i soci attivi annovera sia uomini che donne e circa il 70% di Collegi territoriali sostenitori, ricevendo il plauso della **Presidenza della Repubblica** per la valenza delle politiche attuate e per le attività svolte attraverso progetti che sviluppano nuovo lavoro rivolti alla sostenibilità ambientale, salute e sicurezza, con la messa in campo di nuove competenze professionali come l'**Esperto in Edificio Salubre**, prima realtà in Italia rivolta all'inquinamento indoor, alla salubrità degli edifici e che nel tempo ha visto nella realizzazione del progetto farne parte personalità di spicco come **Margherita Hack** già consigliere onorario dell'Associazione – madre della divulgazione scientifica gratuita e **Kengo Kuma** consigliere onorario espressione mondiale dell'architettura sostenibile.



“Una speranza concreta è intraprendere un cammino insieme “UOMINI E DONNE” verso il rispetto di ogni uomo e del Pianeta, – ha detto **ALIDA FERRERI** – Segretario Generale dell'Associazione e delegato della Cassa Geometri. Il benessere e il progresso di una Nazione nascono anche dall'INTEGRAZIONE dei sessi, non dall'antagonismo o dalle imposizioni legislative, e se il lavoro delle donne incentiva l'economia di un Paese, quello

delle **DONNE GEOMETRA** ha contribuito nel tempo a potenziare l'intera Categoria. Abbiamo visto in questi anni che le rare presenze delle donne all'interno della rappresentanza dei Collegi sono cresciute notevolmente, molte di esse sono Presidenti e Segretari di Collegio, con un aumento anche all'interno del numero dei delegati Cassa Geometri e l'incremento delle iscrizioni all'Albo nazionale, che ha raggiunto il 16%. Abbiamo agito ad ampio raggio sempre con attività di informazione e formazione indotte al cambiamento, puntando sulla popolazione, le scuole,

seminari, fiere, convegni, i mezzi di comunicazione, i social, opuscoli, guide, sempre condivisi strategicamente con lo staff del Comitato Scientifico di alto profilo accademico.”

L’Associazione Nazionale “Donne Geometra”, ha saputo analizzare i dati delle statistiche che rappresentano le realtà planetarie delle donne che, si sa, si ripercuotono sui sistemi più elementari dell’economia, con la capacità di ricondurle alle situazioni professionali del GEOMETRA, proponendo così interpretazioni e soluzioni già consolidate, provenienti da indagini sociali, economiche, geografiche o suggerite da singoli, dirigenti scolastici, istituzioni, economisti e sociologi. Ha seguito la politica dell’integrazione di genere, interpretando il pensiero dello scrittore, poeta e aforista francese PAULY VALERY (Sete, 30 ottobre 1871-Parigi, 20 luglio 1945) “ARRICCIAMOCI DELLE NOSTRE RECIPROCHE DIFFERENZE”. Infatti i servizi sono stati destinati ad uomini e donne, che hanno permesso di realizzare una solida realtà associativa comune, a sostegno delle politiche e attività strategiche della Categoria, favorendo il dialogo con le Categorie professionali di indirizzo tecnico, tra gli associati infatti oltre ai geometri sono presenti ingegneri, architetti, periti edili.

Il noto economista MAURIZIO FERRERA, Professore Ordinario di Politiche Sociali e del Lavoro presso l’Università di Milano, nominato GRANDE UFFICIALE dal PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Italiano



nel 2012, in occasione della Festa internazionale della donna , ha detto dell’Associazione: “le “Donne Geometra” sono già attivamente impegnate a far valere il loro “Fattore D”. Hanno capito come “fare sistema”, raccordandosi con la Categoria alla quale appartengono. Hanno saputo trasformarsi in un gruppo di interesse e di pressione (nel senso “nobile” di questo termine) capace di chiedere nuove politiche per la valorizzazione dei talenti e la rimozione dei tanti, troppi soffitti di cristalli, compresi quelli di natura culturale e psicologica”.



CASSA GEOMETRI: APPROVATO IL BILANCIO PREVENTIVO 2021 12,4 MLN IN BILANCIO DI PREVISIONE 2022



NOTIZIE DALLA CASSA
GEOMETRI

Il Comitato dei delegati della **CASSA GEOMETRI**, ha approvato il bilancio di previsione 2022 che evidenzia un risultato economico positivo pari a 12,4 milioni di euro. Con una crescita cumulata nel quinquennio 2016-2020 di circa il 25%, i redditi medi annui hanno raggiunto un picco di incremento nel 2020 dell'8%.

La spesa destinata alle prestazioni istituzionali si stima nelle previsioni 2022 sui 542,8 milioni di euro. Le entrate contributive per il 2022 si prevedono in 556,8 milioni di euro. Il risultato stimato per l'esercizio 2022 della gestione previdenziale presenta un saldo attivo di 21,2 milioni di euro.

Per quanto riguarda la gestione patrimoniale della Cassa, i dati dei redditi e proventi patrimoniali del 2022 prevedono un risultato complessivo di gestione di 24,5 milioni, di cui 4,3 milioni relativi alla gestione immobiliare e 20,2 milioni relativi a quella mobiliare.

DIEGO BUONO, Presidente della Cassa Geometri: *"Dopo l'emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19, possiamo ragionevolmente auspicare che nel 2022 ci sia la ripresa del trend positivo del precedente quinquennio. Gli interventi varati dal Governo per il settore dell'edilizia e delle costruzioni hanno favorito gli investimenti di recupero del patrimonio edilizio privato italiano, costituendo uno strumento per aumentare le commesse tecniche e per sostenere i redditi della categoria. Sono soddisfatto di come la Cassa abbia garantito - anche in presenza della situazione pandemica - un'assistenza costante, supportando e affiancando i propri iscritti con*

un articolato sistema di welfare lungo tutta la vita professionale e nel periodo di quiescenza. La Cassa si è adeguata in modo proattivo ai cambiamenti, affrontando ogni sfida, con l'obiettivo di assicurare sia l'equilibrio di medio - lungo periodo sia l'adeguatezza delle prestazioni".

LE NOVITA' DELLA CASSA GEOMETRI IN MATERIA DI TRATTAMENTI PENSIONISTICI



Il Comitato dei Delegati, nella seduta del 24 novembre u.s., ha previsto la possibilità per gli iscritti di **anticipare l'accesso alla pensione di vecchiaia rispetto al requisito di 67 anni di età** previsto dall'art. 34, c. 6, del Regolamento di attuazione delle attività di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari.

Dal **1° gennaio 2022**, infatti, l'iscritto, al compimento dei 60 anni di età e al raggiungimento di 40 anni di effettiva contribuzione, anziché richiedere il trattamento di anzianità non più previsto dall'ordinamento della Cassa, potrà scegliere di andare in pensione con contestuale riduzione della prestazione in misura proporzionale ai mesi di anticipo.

Tale modifica è soggetta ad approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti.

L'OBBLIGO DEL DURC ESTESO ANCHE AI PROFESSIONISTI



Sul Sole 24 Ore la proposta del Presidente della **CASSA GEOMETRI**, **DIEGO BUONO**, che chiede al Governo di introdurre quest'obbligo nella prossima legge di Bilancio.

“Dimostrare il regolare pagamento dei contributi previdenziali deve essere un obbligo per tutti i soggetti economici, compresi i professionisti privati, sempre, non solo nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Auspico che il Governo estenda l'obbligo del Durc in questa manovra di bilancio – ha dichiarato Diego Buono, Presidente della Cassa Geometri - per sanare finalmente una situazione che lascia ampi spazi alla concorrenza sleale e per garantire ai clienti la certezza di rivolgersi a professionisti che rispettino la regolarità contributiva”.



PER ACCEDERE ALL'INTERVISTA
[CLICCA QUI](#)

CASSA GEOMETRI: ASSISTENZA ONLINE



Gli iscritti alla Cassa Geometri possono richiedere informazioni utilizzando la funzione “**Contact Center**” all'interno dell'area riservata.

Il Contact Center permette in qualsiasi momento l'inoltro di quesiti specifici per ricevere chiarimenti sulla propria posizione previdenziale e sui servizi assistenziali offerti dalla Cassa; garantendo risposte rapide ed esaurienti che saranno sempre consultabili nel proprio fascicolo documentale.

Per accedere al servizio di Contact Center sarà necessario entrare nella propria **area riservata**, inserendo matricola (nome utente) e password, e cliccando sulla funzione Contact Center.

In caso di smarrimento delle credenziali di accesso all'area riservata è possibile recuperarle tramite l'apposita funzione.

CHIAMA LA CASSA

È possibile chiamare la Cassa Geometri al numero 06326861 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e il martedì, il mercoledì e il giovedì anche dalle 15:00 alle 16:30. Un team di esperti sarà a disposizione per fornire informazioni previdenziali e assistenziali.

Per usufruire più comodamente del servizio, si consiglia di prenotare un appuntamento telefonico tramite l'apposito [calendario](#).

FISSA UN INCONTRO

È possibile fissare un incontro con un dipendente della Cassa per ricevere chiarimenti sulla propria posizione previdenziale o su particolari pratiche per le quali si necessita un supporto tramite l'apposito [calendario](#).

SCRIVI ALLA CASSA

Per richiedere informazioni e supporto è inoltre possibile scrivere alla Cassa all'indirizzo pec cassageometri@geopec.it

CONVENZIONI CASSA GEOMETRI

La **Cassa Geometri** ha stipulato una convenzione con la Società Reale Mutua Assicurazioni, la più grande compagnia di assicurazioni italiana in forma di mutua, per offrire ai propri iscritti agevolazioni e sconti sull'acquisto di prodotti assicurativi.

I prodotti assicurativi oggetto della convenzione sono:

- 1) **automia Reale:** Contratto di assicurazione per la tutela nella circolazione e nei viaggi. Per maggiori informazioni clicca [QUI](#);
- 2) **casamia:** Contratto di assicurazione per la tutela dell'abitazione e del patrimonio. Per maggiori informazioni clicca [QUI](#);
- 3) **protezione ufficio:** Contratto di assicurazione per la tutela del patrimonio e dei beni. Per maggiori informazioni clicca [QUI](#).

Leggi [QUI](#) le condizioni tariffarie agevolate applicate ai prodotti.

Per ulteriori informazioni sulla convenzione è possibile rivolgersi direttamente alle agenzie della Società Reale Mutua Assicurazioni. Cerca [QUI](#) l'agenzia più vicina a te!

SERVIZI: INCONTRA IL TUO DENTISTA E CARD SENZA STRESS

La convenzione che la Cassa Geometri ha siglato con la **Società Reale Mutua Assicurazioni** si è arricchita di altri due servizi dedicati agli iscritti: **INCONTRA IL TUO DENTISTA** e la **Card SenzaStress**. I due servizi possono essere acquistati sul portale di e-commerce www.senzastress.eu. Per il tariffario dei servizi odontoiatrici, nel quale sono riportate le tariffe applicate dalla rete odontoiatrica convenzionata, Clicca [QUI](#).

Per l'acquisto dei servizi a condizioni agevolate vanno utilizzati i seguenti due codici promozionali:

- **incontra il tuo Dentista a 30,00 euro: CNGB1001;**
- **senzaStress card a 32,00 euro: CNGB1002.**

CASSA GEOMETRI: CONVENZIONE CON OPEL

La Cassa Geometri ha stipulato una convenzione per consentire ai propri iscritti di usufruire di esclusivi vantaggi per l'acquisto di una nuova Opel. La convenzione è rivolta, nello specifico, a:

- a) tutti i soggetti regolarmente iscritti alla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri Liberi Professionisti;**
- b) i familiari sino al primo grado di parentela ed il coniuge degli iscritti alla Cassa;**
- c) i dipendenti della Cassa Geometri, i dipendenti dei collegi provinciali e i loro familiari.**

Per usufruire della convenzione con **OPEL basterà registrarsi sul sito opelpartner.it utilizzando il codice azienda: CIPAG**. Dopo la verifica della registrazione sul portale della Opel con immissione del codice azienda, sarà possibile usufruire degli sconti esclusivi del programma Opel Partner, **in aggiunta alle altre promozioni a privati in corso**. Sarà necessario richiedere e stampare il voucher relativo al modello e all'offerta che interessa sul sito e recarsi presso la Concessionaria più comoda.

GEOMETRI: ULTIMATO IL SECONDO CORSO IN “ESPERTO IN RISANAMENTO DEL GAS RADON”



Il radon è un gas radioattivo invisibile, inodore e insapore, che deriva dal decadimento radioattivo dell'uranio. Pertanto, si può trovare nei materiali d'origine vulcanica quali tufi, porfidi, graniti, pozzolane, alcune argille e gessi, ma anche nell'acqua che scorre in profondità e viene intercettata da un pozzo. Col variare della composizione del terreno, possono variare le concentrazioni di radon nel terreno e nelle costruzioni che vi sussistono, talora con differenze rilevanti anche tra edifici adiacenti. Un certo grado di variabilità si rileva fuori e dentro gli edifici. Una caratteristica fisica importante del radon è il suo peso, che lo concentra nei piani inferiori degli edifici. Il radon e soprattutto i prodotti del suo decadimento sono pericolosi per la salute perché quando inalati continuano il loro decadimento nell'apparato respiratorio con rilascio di particelle radioattive che generano danni irreparabili alle cellule. Il radon rappresenta la seconda causa di neoplasia polmonare dopo il fumo di sigaretta. Di conseguenza, l'Organizzazione mondiale della sanità raccomanda di tenere il Radon nelle abitazioni al di sotto di 100 Bq/m³. Nel nostro Paese, il **decreto legislativo n. 101 del 31 luglio 2020** impone negli edifici esistenti, sia pubblici sia privati, un livello massimo di 300 Bq/m³, mentre per le nuove costruzioni dal 2024 la concentrazione si ridurrà ai 200 Bq/m³. Il radon nell'aria interna si determina posizionando dei rilevatori passivi nelle costruzioni per una durata che varia dai 2 ai 6 mesi, anche se per misure certe il tempo previsto dev'essere di almeno un anno.

INSERTO SPECIALE

Anche l'Italia ha recepito la direttiva 2013/59/Euratom e si è adeguata alla normativa comunitaria, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione al gas Radon. Il nuovo decreto del 31 luglio 2020 n.101 in vigore dal 27 agosto 2020, ha riordinato la normativa di settore, definendo anche le competenze degli operatori. Ha stabilito infatti, per la prima volta che l'esperto in interventi di risanamento da radon deve possedere l'abilitazione all'esercizio della professione di **geometra o ingegnere** oppure **architetto**. Oltre a questi requisiti deve aver partecipato a corsi specifici di formazione sulla progettazione, attuazione, gestione e controllo degli interventi correttivi per la riduzione della concentrazione di attività di radon negli edifici della durata di **almeno 60 ore**.

Il d.lgs 101/2020 prevede che gli interventi atti a ridurre le concentrazioni siano eseguiti da professionisti iscritti negli albi professionali di geometri, ingegneri e architetti, che hanno seguito di un corso universitario dedicato di 60 ore.

I Geometri, particolarmente attenti alla gestione delle tematiche ambientali relative alla **sicurezza del costruito e alla salute negli ambienti indoor**, hanno concluso il **secondo corso nazionale per la formazione dei professionisti attraverso il programma elaborato dall'Associazione Nazionale Donne Geometra**, da sempre operativa nel settore della salubrità degli edifici e ideatrice del progetto dell'Esperto in Edificio Salubre, sviluppato nel corso degli anni in collaborazione con Università italiane e straniere.

L'edilizia ormai punta a standard di qualità che richiedono eccellenze professionali e l'interconnessione di saperi, che facciano tesoro anche delle competenze messe a disposizione dalla ricerca scientifica, per rimodulare il patrimonio urbano, risanando le criticità che sono potenziali minacce alla salute degli individui.

MAURIZIO SAVONCELLI | PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI



“Quella dell’Esperto in interventi di risanamento al gas radon è una attività professionale in crescita” sostiene Maurizio Savoncelli, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati, “che richiede conoscenze da raggiungere mediante corsi formativi rispondenti al panorama legislativo di riferimento, con il supporto di partner e docenti altamente qualificati. Il secondo corso nazionale appena terminato, tenuto da accademici di varie discipline delle più prestigiose università, è una ulteriore risposta della Categoria alle richieste del legislatore per contrastare gli effetti negativi

che il gas radon produce sulla salute degli occupanti negli ambienti indoor.”

ING. LUCA PAMPURI | UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES AND ARTS OF SOUTHERN SWITZERLAND, DOCENTE DEL CORSO



*“Il gas radon non è una problematica da valutare separatamente agli altri aspetti progettuali”, sottolinea l’ing. **Luca Pampuri** - della **University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland** e docente del corso, “gli interventi di risanamento energetico volti ad ottimizzare l’isolamento termico dell’involucro costruttivo ne aumentano l’ermeticità, riducendo generalmente il ricambio dell’aria all’interno dell’edificio: **in caso di risanamento energetico, delle concentrazioni radon aumentano di percentuali oscillanti tra il 20 e il 33%**”*

SILVIA PENZO | RICERCATRICE ENEA



*“Le misurazioni devono essere basate su protocolli nazionali per garantire la coerenza e l’affidabilità del processo decisionale – spiega la dott.ssa **Silvia Penzo** ricercatrice **Enea**, sottolineando tra l’altro come - nonostante in Italia non sia ancora stata definita la modalità di riconoscimento dei servizi di dosimetria ai sensi di legge, già da anni l’Istituto di Radioprotezione dell’**ENEA** è stato attento alla problematica, tanto da aver messo in atto una serie di azioni per fornire evidenza della qualità delle misure effettuate, nelle more di un “riconoscimento ex lege”.*

STEFANO GALBIATI | GEOMETRA ESPERTO NELLA MITIGAZIONE DEL GAS RADON



*“La salubrità indoor è diventata un vero catalizzatore per migliorare la qualità dell’abitato sostiene - **Stefano Galbiati** geometra esperto nella mitigazione del gas radon, particolarità che influisce anche sul valore di mercato e impone un percorso altamente professionalizzante.*

L’esperienza vissuta nel frequentare il corso proposto dai geometri italiani, grazie ai

docenti qualificati e le materie trattate sono un supporto irrinunciabile per i nuovi contesti lavorativi inerenti alla mitigazione del radon negli edifici.”

PAOLA ALLEGRI | PRESIDENTE ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA



“Il nostro obiettivo” – spiega Paola Allegri Presidente dell’Associazione Nazionale “Donne Geometra, “è da molti anni quello di favorire la divulgazione e la formazione sulla salubrità degli edifici con un aumento delle competenze per i tecnici della casa. Sono sempre più numerosi, infatti, i professionisti che abbracciano questo settore realizzando una importante riqualificazione lavorativa.”

PIETRO LUCCHESI | CONSIGLIERE NAZIONALE GEOMETRI – DELEGA SALUBRITÀ



Recenti studi dell’OMS” - ha riferito Pietro Lucchesi consigliere nazionale del Cngegl con delega alla salubrità, “evidenziano che all’interno degli edifici scolastici, anche i bambini e i ragazzi sono regolarmente esposti alle criticità ambientali e in riferimento al gas radon sono sufficienti alcuni dosimetri per controllare le concentrazioni e fugare potenziali rischi alla salute.”

IL CORSO E I DOCENTI

Il corso di qualificazione programmato dai Geometri è strategico, pensato per un’edilizia integrata, organizzato con esperti e docenti che consentono di gestire nel modo migliore i fenomeni che alterano in maniera considerevole la salubrità degli edifici, anche per la presenza del gas radon. Fra i docenti:

- Mariabianca Trevisi, Inail
- Gaetano Settimo, Istituto Superiore Sanità,

- Maria Quarto, Università degli Studi di Napoli Federico II
- Francesca Romana D'Ambrosio, Università degli Studi di Salerno
- Nicola Fiotti, Università di Trieste
- Concettina Giovani, Arpa Fvg
- Luca Verdi, Arpa Bolzano
- Giancarlo De Tullio, Arpa Campania
- Prisco Piscitelli, Università del Salento
- Massimo Murru, avvocato del Foro di Cagliari
- Tiziana Tunno, Università del Salento
- Francesco Benincasa, specializzato in Basement Geologist.

Per informazioni iscrizioni al 3° CORSO NAZIONALE scivi
a: info@tecnicieprofessione.it

PER ACCEDERE ALL'ARTICOLO ORIGINALE
PUBBLICATO SU IMPRESEEDILI
CLICCA QUI

E' RISERVATO AGLI ASSOCIATI
L'OPUSCOLO SULLE TECNICHE DI MITIGAZIONE DEL GAS RADON
[PER ASSOCIARTI CLICCA QUI](#)



DONA ANCHE TU NOI LO ABBIAMO FATTO – TOG PER LA RIABILITAZIONE DEI BAMBINI AFFETTI DA PATOLOGIE NEUROLOGICHE COMPLESSE



Ogni anno l'[ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA](#), devolve una somma, grazie al sostegno degli associati a favore di un Ente o sostiene una iniziativa umanitaria, in linea con la tradizione, quest'anno la volontà è stata quella di contribuire a realizzare il [CENTRO TOG CARLO DE BENEDETTI A MILANO](#). Si tratta di un **progetto grande, ambizioso e necessario**, perché TOG vuole costruire insieme a tutti noi un **futuro più luminoso per i bambini e i ragazzi più fragili**.

I bambini curati nel **Centro TOG** sono affetti da lesioni del Sistema Nervoso, o di origine genetica o sviluppatasi nella vita intrauterina o conseguenti a traumi (Fondazione TOG è stata accreditata dalla Regione Lombardia con iscrizione N° 1209 in data 7 aprile 2014 nel registro degli enti accreditati.) neonatali. Nel mondo occidentale i bambini che nascono con queste patologie non sono pochi: per fare qualche esempio 3 su ogni 1000 nati vivi sono affetti da Paralisi Cerebrali Infantili, 1 su ogni 4000 dalla Sindrome X Fragile, 1 su 1000 dalla Sindrome di Down e potremmo continuare con un lungo elenco. I dati epidemiologici sono rimasti invariati negli anni, nonostante il progredire della scienza. Questi bambini hanno deficit motori, cognitivi, comportamentali e di comunicazione.

Dopo la diagnosi, hanno bisogno di riabilitazione, che spesso è l'unica cura efficace. Noi desideriamo sostenere TOG per riabilitare i bambini. Si tratta di una riabilitazione molto complessa perché deve essere in grado di affrontare la poliedricità dei problemi che le patologie coinvolte presentano.

Per incidere nella vita del bambino, la riabilitazione deve essere tempestiva, così da non perdere le tappe biologiche dello sviluppo, e deve essere adeguata, qualitativamente e quantitativamente. È con queste modalità che TOG si prefigge di curare i propri piccoli pazienti, offrendo a loro e alle loro famiglie strumenti per migliorare opportunità e qualità di vita.

TOG vuole vivere per curare e curare per vivere e noi partecipiamo a questo straordinario progetto.

Per chi desidera contribuire e sostenere questa iniziativa l'IBAN è:

Fondazione Together To Go Onlus Viale Famagosta, 75 - 20142 Milano (MI)
Italia

IBAN IT18 Q 05696 01600 000017175X39 Causale EROGAZIONI LIBERALI

PER ACCEDERE ALLA FONDAZIONE TOG

CLICCA QUI

PER DONARE ORA

CLICCA QUI





E' in vigore in tutta Italia il **Super Green Pass**. Il certificato, introdotto dal governo per "*preservare la normalità*", si differenzia dal Green Pass perché viene rilasciato solo a chi è guarito dal virus o si è vaccinato. Averlo significa poter continuare a svolgere una serie di attività che sono precluse ai non vaccinati, anche in zona bianca,

In zona bianca, gialla e arancione, il Super Green Pass permette a chi ne è in possesso di consumare al tavolo all'interno di bar e ristoranti.

Solo col certificato rafforzato si può andare al cinema, a teatro o a un concerto. In zona bianca la capienza resta al 100%, in zona gialla scende al 50%.

Il certificato rafforzato è essenziale per partecipare a cerimonie pubbliche e frequentare le discoteche. Queste ultime sono aperte solo in zona bianca e hanno una capienza del 75% all'aperto e del 50% al chiuso. Il Super Green Pass serve anche per andare a una festa, salvo quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose.

Per quanto riguarda gli eventi sportivi, l'accesso a stadi e palazzetti è riservato solo ai vaccinati o ai guariti. In zona bianca la capienza è al 75% per gli stadi e al 60% per gli impianti sportivi al chiuso. In giallo scende rispettivamente al 50% e al 35%.

Il Super Green Pass permette a chi ce l'ha di andare in palestra e in piscina anche in zona arancione, possibilità preclusa ai *no vax* che potranno accedere alle sale da ginnastica e agli impianti solo in zona bianca e gialla se muniti di Green Pass. Quest'ultimo è ora indispensabile anche per accedere agli spogliatoi.

Le persone munite di pass, che sia base o rafforzato, potranno spostarsi liberamente al di fuori del proprio comune di residenza o della propria Regione anche in zona arancione. Per gli altri sarà possibile farlo solo per motivi di lavoro, necessità e urgenza.

Il certificato base, non è sparito: oltre ai casi citati, resta indispensabile per accedere al posto di lavoro e per frequentare la mensa aziendale.

In vista delle vacanze natalizie, sarà inoltre richiesto a tutti gli ospiti di alberghi e di altre strutture ricettive.

Il Green pass base diventa necessario anche per poter usufruire dei mezzi pubblici, come metropolitane e autobus. Per motivi organizzativi, non ci saranno controlli ogni volta che sale un passeggero, ma verifiche a campione.

Per facilitare il lavoro delle forze dell'ordine, ma anche dei gestori delle varie attività, il Governo ha aggiornato l'apposita app, Verifica C19. Se si indica la "verifica base", la app riconoscerà tutti i green pass, quelli ottenuti con il vaccino, la guarigione o con l'esito negativo di un tampone. Se invece si seleziona la "verifica rafforzata", il sistema leggerà solo i Qr Code di vaccinati e guariti.

Chi ha già un Green Pass ottenuto dopo la guarigione o la vaccinazione, non deve fare nulla. Il certificato diventa automaticamente rafforzato. Chi invece aveva un Green Pass momentaneo, ottenuto con l'esito di un tampone negativo, e vuole ottenere quello Super, dovrà sottoporsi alla vaccinazione e scaricarlo una volta che sarà disponibile sul sito del governo, sulla app Immuni o su IO.

COME SCARICARE IL SUPER GREEN PASS - Fatta la seconda dose (o la terza, per chi ha già completato il ciclo vaccinale) o quando il medico consegna il certificato di avvenuta guarigione, arriva un Sms con il codice *authcode* per scaricare la certificazione dal sito dgc.gov.it o dall'app Immuni.

In alternativa il pass si trova direttamente nell'app IO (ma capiterà che qualcuno non riceva il codice).

Va inoltre ricordato che sul sito dgc.gov.it è stata resa disponibile una sezione per recuperare il codice in autonomia. Bisogna indicare il codice fiscale, le ultime 8

cifre della tessera sanitaria, la modalità con la quale si ha diritto alla certificazione e la data. Così tutti coloro che non hanno l'app IO, Immuni o il Fascicolo sanitario elettronico possono recuperare in autonomia il proprio certificato.


Il Viminale ha specificato con una circolare come verranno rafforzati i controlli. Nei ristoranti e negli esercizi pubblici le verifiche verranno svolte dalla polizia municipale e dalle Fiamme gialle. Su autobus e metro, il compito invece sarà di polizia e carabinieri, supportati dai vigili urbani.

PER SCARICARE LA CIRCOLARE DEL VIMINALE
[CLICCA QUI](#)

	Ristorante al chiuso	Super	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Super</p> <p>Super Green pass (vaccinati e guariti)</p> <p>Base</p> <p>Green pass (ottenibile anche con tampone)</p> </div> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">DAL 6 DICEMBRE</p>
	Ristorante all'aperto	niente	
	Mense aziendali	Base	
	Ristorante d'albergo	Base	
	Bar (servizio al bancone)	mascherina entrando nel locale	
	Bar con servizio al tavolo	Super	
	Stadio	Super	
	Feste	Super	
	Festa successiva a un matrimonio o a un battesimo	Base	
	Piscine	Base	
	Palestre	Base	
	Centri benessere	Base	
	Musei	Base	
	Negozi	Base	
	Sagre	Base	
	Fiere	Base	
	Convegni	Base	

TECNICI&PROFESSIONE – ASSOCIAZIONE NAZIONALE “DONNE GEOMETRA”

NUOVA ISCRIZIONE PER L'ANNO 2022



Per **iscriversi a Tecnici&Professione - Associazione Nazionale Donne Geometra**, e poter usufruire di tutti i **servizi riservati ai soci** (copie sentenze, servizio on-line, informazioni, allegati, approfondimenti, programmi, agevolazioni per corsi formazione, ecc.), occorre:



→ **COMPILARE LA DOMANDA DI ISCRIZIONE ON LINE**


CLICCANDO QUI ED EFFETTUARE IL VERSAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE DI **EURO 25,00** (PER I SOCI ORDINARI), **EURO 150,00** (COLLEGI PROVINCIALI E ENTI) TRAMITE:

- BONIFICO BANCARIO SUL C/C N. 000401061451 DELL'UNICREDIT - AGENZIA 30037, PIAZZA BARBERINI N. 40 – ROMA - INTESATO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE “DONNE GEOMETRA” – **CODICE IBAN : IT 07 N 02008 05075 000401061451** - **IMPORTANTE**: INDICARE NEL BONIFICO IL NOME E COGNOME, E LA CAUSALE **NUOVA ISCRIZIONE ANNO 2022**

I dati del bonifico bancario (codice CRO) dovranno essere indicati nella domanda di iscrizione compilabile on-line. (L' originale del versamento rimarrà, invece, in vostro possesso, quale ricevuta dell'avvenuto pagamento della quota associativa e scaricabile ai fini fiscali). Dopo l'invio dei dati richiesti per l'iscrizione verrà notificata, all'indirizzo e-mail indicato, l'avvenuta ricezione della domanda. In seguito verrà data comunicazione, sempre tramite e-mail indicata al momento dell'iscrizione, dell'accettazione della domanda e l'inserimento nel libro soci con attivazione DELL'AREA RISERVATA.

ATTRAVERSO L'AREA RISERVATA SARÀ SEMPRE POSSIBILE AGGIORNARE I PROPRI DATI.

RINNOVI PER I SOCI PER L'ANNO 2022



Per **rinnovare l'iscrizione all'Associazione Nazionale Donne Geometra e continuare ad usufruire di tutti i servizi riservati ai soci** (copie sentenze, servizio on-line, informazioni, allegati, approfondimenti, programmi, agevolazioni per corsi formazione, ecc.), **occorre procedere dal 1.1.2022 nel modo seguente:**

EFFETTUARE IL VERSAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE DI **EURO 25,00** (PER I SOCI ORDINARI), **EURO 15,00** (PER TIROCINANTI E STUDENTI), **EURO 150,00** (COLLEGI PROVINCIALI E ENTI) TRAMITE:

--**Bonifico bancario** sul C/C n. 000401061451 dell'Unicredit, Agenzia 30037, Piazza Barberini n. 40 – Roma - intestato all'Associazione Nazionale “Donne Geometra” – Codice Iban : IT 07 N 02008 05075 000401061451. **IMPORTANTE**: Indicare nel bonifico EMAIL d'iscrizione ed il NOME e COGNOME, e la causale: **QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022**

La copia del bonifico o del pagamento paypal dovrà essere inviata tramite posta elettronica a info@tecniciprofessione.it

- **COLLEGARSI AL SITO CLICCANDO QUI** e selezionare la sessione **RINNOVO**. Compilare il format con i dati richiesti compresi gli estremi del pagamento effettuato. **L'originale del versamento rimarrà in vostro possesso, quale ricevuta dell'avvenuto pagamento della quota associativa.**

PER OGNI ALTRA INFORMAZIONE CONTATTARE IL TESORIERE 3332929917





PREGHIERA DI UN GEOMETRA

Il mio ruolo è svolgere con onore ed elevatezza la professione che mi è stata affidata, che dal lontano Egitto è stata ai Geometri delegata.

Il comportamento retto e dignitoso lo riservo a tutti, piccoli, poveri, grandi, ricchi; con ragionevolezza affronto le situazioni.

Entro nelle case, nei cantieri, con il cuore mi accolgono nelle famiglie per risolvere e non dividere. Molte volte sono stanco e avvilito, con l'energia della saggezza mi rialzo, certo che ci sarà ancora un domani che mi attende con il sapere da donare a chi mi cerca. Sempre sia moltiplicata la mia scienza, plasmata la disponibilità, infinita la pazienza, perché possa essere sempre pronto ad affrontare il lavoro con ardimento, volontà, equilibrio, coscienza, rettitudine, probità. Invada il mio animo la pura umiltà, maestra di perfezione, allontana la presunzione per non affondare nell'arroganza.

Aspiro ad essere un buon maestro, passando il sapere ai giovani in arrivo, per non interrompere la storia che ci unisce da competenti geometri professionisti.

Non è facile lavorare per servire, nel corso della vita farò tirocinio silenziosamente per essere un semplice uomo nella collaborazione al grande progetto della storia.

Insieme saremo, insieme cresceremo, insieme affronteremo le trasformazioni di una storia che chiama sempre all'avventura di nuova era e il sapere sarà compagno di viaggio per rispondere alla gente che chiede.


P.A.R



NEWS

TECNICHE

1.2



IL RAPPORTO ENEA SUL SUPERBONUS

Il Rapporto Enea sul Superbonus ha fatto un primo bilancio del Superbonus 110%: minore efficienza energetica rispetto all'ecobonus 65% e bolla speculativa sui prezzi dei componenti edilizi, con possibili conseguenze a livello europeo.

SUPERBONUS

Rapporto Enea: dubbi sui costi e conseguenze a livello europeo

Il documento traccia un bilancio del provvedimento fotografando la situazione degli interventi asseverati al 23 settembre

quando i progetti ammessi al Superbonus erano 38 mila. Già a fine settembre, notiamo, i progetti asseverati erano saliti a 46 mila secondo i dati ufficiali Enea pubblicati [qui](#).

Il Superbonus contenuto nel DL Rilancio è stato immaginato e pubblicato nel periodo più disperato dell'economia e dell'edilizia italiana. A fine anno 2021 Enea stima in 51 mila i progetti asseverati per investimenti pari a 7,9 miliardi che per lo Stato diventeranno un costo di 8,7 miliardi di euro.

Secondo lo studio, l'impatto ambientale risulta meno efficace dell'ecobonus 65%, il che significa efficienza energetica in calo. Il vecchio ecobonus 65% era più efficace nel ridurre le emissioni inquinanti. Il raffronto con l'ecobonus 65% è impietoso: qui vi era una chiara contrapposizione di interessi tra committente, privato o condominio, e i fornitori di opere e componenti. Il che contribuiva a frenare i prezzi delle forniture e a meglio controllare la qualità delle opere.

Il Rapporto aggiunge un dato che oggi solo l'Ente può conoscere: **“Con le misure attuali l'efficacia ambientale è di circa il 28% inferiore per ogni euro investito e infatti, pur spendendo più del doppio di prima, si arriva solo a modeste riduzioni supplementari delle emissioni”**.

Gli interventi asseverati secondo il rapporto, presentano costi strabilianti dei componenti quali pannelli isolanti, impianti di riscaldamento, schermature solari e infissi. Il Superbonus è finanziato per 13,9 miliardi con i fondi europei del Recovery. La Commissione Ue dovrà esaminare il dossier e potrebbe esitare a concedere il via libera agli esborsi, se vedesse che i costi unitari degli interventi sono doppi o tripli rispetto al resto d'Europa e l'impatto ambientale è tutt'altro che efficiente.

PER SCARICARE IL RAPPORTO ENEA
CLICCA QUI

SUPERBONUS: IL DL 34/2020 PDF AGGIORNATO AL DL ANTIFRODI E
MODELLO ASSEVERAZIONE DI CONGRUITA' DELLE SPESE



Dal 12 novembre 2021 è in vigore il dl 157/2021, conosciuto come **decreto antifrodi** sulle detrazioni fiscali in edilizia.

Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che si tratta di misure necessarie per dare la possibilità all'amministrazione finanziaria di valutare correttamente i profili di rischio dei soggetti coinvolti nelle operazioni legate al Superbonus (e a bonus edilizi), nell'ottica di assicurare una corretta spesa pubblica.

Il dl antifrodi **apporta modifiche agli articoli 119 e 121 del dl 34/2020 e introduce l'art. 122-bis.**

MODIFICHE ALL'ART. 119 COMMA 11 – VISTO DI CONFORMITÀ

La prima modifica apportata dal DI 157 riguarda il comma 11, sul **visto di conformità**.

Secondo le nuove regole, per tutte le tipologie di beneficio fiscale occorre ottenere il visto di conformità. Entrando nello specifico, il visto di conformità occorre per:

- utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi;
- cessione del credito;
- sconto in fattura.

Tuttavia, in caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle Entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità.

L'asseverazione è rilasciata al **termine dei lavori** o per **ogni stato di avanzamento dei lavori** sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121.

L'asseverazione rilasciata dal **tecnico abilitato** attesta i **requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione**.

In definitiva, come poi precisato nel comma 2 dell'art. 121, il visto di conformità è necessario per tutti i bonus edilizi, ad eccezione di quelli non cedibili, ossia bonus mobili e bonus verde.

MODIFICHE ALL'ART. 119 COMMA 13-BIS – ASSEVERAZIONE TECNICA

L'asseverazione è rilasciata al **termine dei lavori** o per **ogni stato di avanzamento dei lavori** sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121.

L'asseverazione rilasciata dal **tecnico abilitato** attesta i **requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione**.

Ai fini dell'**asseverazione della congruità delle spese** si fa riferimento ai prezziari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con **decreto del Ministro della transizione ecologica**.

MODIFICHE ALL'ART. 121 COMMA 1-TER – VISTO DI CONFORMITÀ E CONGRUITÀ DELLE SPESE

Il visto di conformità è necessario per tutti i bonus edilizi, ad eccezione di quelli non cedibili, ossia bonus mobili e bonus verde.

Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2, in caso di cessione del credito e sconto in fattura:

- il contribuente richiede il **visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta;
- i tecnici abilitati asseverano la **congruità delle spese** sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13 -bis.

NUOVO ART. 122-BIS – MISURE DI CONTRASTO ALLE FRODI

L'Agenzia delle Entrate, entro 5 giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.

Il visto di conformità è necessario per tutti i bonus edilizi, ad eccezione di quelli non cedibili, ossia bonus mobili e bonus verde.

I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:

1. alla **coerenza** e alla **regolarità** dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell'**Anagrafe tributaria** o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
2. ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
3. ad **analoghe cessioni effettuate in precedenza** dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma.

Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, **la comunicazione si considera non effettuata** e l'esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione.

Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al comma 1, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l'attuazione, anche progressiva, delle disposizioni antifrode.

**PER SCARICARE IL VADEMECUM AGGIORNATO DECRETO ANTIFRODE
CLICCA QUI**

**E' RISERVATO AGLI ASSOCIATI
L'OPUSCOLO ESPLICATIVO CON IL FAC SIMILE
MODELLO DELLE ASSEVERAZIONI DI CONGRUITA' DELLE SPESE
PER ASSOCIARTI CLICCA QUI**

**E' RISERVATO AGLI ASSOCIATI
L'OPUSCOLO CON LE FAQ DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
DOPO LA PUBBLICAZIONE DECRETO ANTIFRODE
PER ASSOCIARTI CLICCA QUI**





L'aumento della domanda di materiali da costruzione ha prodotto un aumento dei prezzi degli stessi, in particolare dell'acciaio: i prezzi dell'acciaio hanno raggiunto i massimi degli ultimi 10 anni e la previsione per fine anno non è incoraggiante.

In base a quanto previsto dall'articolo 1-SEPTIES della legge n. 106/2021 (Sostegni bis), al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021, anche a causa della pandemia, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims) ha rilevato, con apposito decreto, **gli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione.**

E' stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **decreto 11 novembre 2021** con le variazioni percentuali. Il provvedimento individua i materiali da costruzione per i contratti in corso di esecuzione che hanno superato un aumento di

Gli operatori economici titolari di contratti pubblici potranno chiedere alle stazioni appaltanti la compensazione per i maggiori costi sostenuti a seguito degli aumenti, indicando la quantità dei materiali impiegati.

prezzo di oltre l'8% nel confronto tra il primo semestre 2021 e il primo semestre 2020, come previsto dalla legge. Le variazioni, calcolate rispetto alla media dei prezzi del 2020 e riportate nella tabella A allegata al decreto, sono state approvate a maggioranza dalla Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione, composta da rappresentanti del Ministero, delle stazioni appaltanti e degli operatori di settore.

Sulla base del decreto, gli operatori economici titolari di contratti pubblici potranno chiedere alle stazioni appaltanti la compensazione per i maggiori costi sostenuti a seguito degli aumenti, indicando la quantità dei materiali impiegati.


In base a quanto espresso nel provvedimento, quindi, gli operatori titolari di appalti pubblici potranno chiedere alle amministrazioni aggiudicatrici il risarcimento dei maggiori costi sostenuti a seguito di tali incrementi, indicando la quantità di materiali utilizzati; inoltre, qualora le stazioni appaltanti, tenute al pagamento dei relativi oneri, non dispongano di tali risorse, potranno utilizzare l'apposito Fondo da 100 milioni di euro costituito presso il Mims. Le imprese **entro il 9 dicembre 2021** (15 giorni a partire dalla data di pubblicazione del decreto) **potevano chiedere la compensazione per i maggiori costi sostenuti**, come previsto dal decreto Sostegni-bis che ha istituito il Fondo. Il Mims sottolinea che l'aumento maggiore di prezzo riguarda l'**acciaio**, con un aumento che supera il 40%; in forte aumento anche il costo del **legno** e del **rame**.

In particolare, il decreto 11 novembre contiene i seguenti 2 allegati:

ALLEGATO N. 1: riporta i prezzi medi, per l'anno 2020, relativi ai materiali da costruzione più significativi e le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8%, dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all'anno 2020.

ALLEGATO N. 2: riporta i prezzi medi dei materiali da costruzione più significativi per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, nonché le relative variazioni percentuali verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021.


Pertanto, per i contratti in corso di esecuzione alla data del 25 luglio 2021, data di entrata in vigore della Legge di conversione del decreto sostegni-bis, si applica quanto segue:



– **Per i materiali da costruzione di cui agli allegati 1 e 2 si può procedere a compensazioni**, in aumento o in diminuzione, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,

di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice, determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate


in relazione al primo semestre dell'anno 2021, ai sensi del medesimo articolo 106, comma 1, lettera a).



– **La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori**, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto 11 novembre 2021 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.



– **Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza**, l'appaltatore deve presentare alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro il prossimo 8 dicembre 2021, data in cui terminano i 15 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto 11 novembre 2021.



– **Per le variazioni in diminuzione**, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.



– **Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate** negli anni precedenti al 2021, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 216, comma 27-ter, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

– **Alle compensazioni si fa fronte nei limiti delle risorse previste**: 50% delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, nonché eventuali ulteriori risorse a disposizione per lo stesso intervento, incluse le somme derivanti da ribassi d'asta e quelle disponibili relative ad altri interventi ultimati per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione. In caso di insufficienza delle risorse la stazione appaltante fa richiesta di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi secondo le modalità definite con decreto 30 settembre 2021.

Nell'attesa che il Ministero fornisca, con una specifica circolare, le modalità operative circa le richieste di compensazione, di seguito si allegano:



– un **fac-simile di istanza di compensazione**, tenendo conto che la stessa può essere integrata con elementi di dettaglio circa l'elenco dei materiali per i quali si fa richiesta di compensazione e allegando l'opportuna documentazione comprovante la maggiore

onerosità subita;

– la **circolare 4 agosto 2005 n. 871** con la quale il Ministero ha fornito le modalità operative per le richieste di compensazione nei lavori pubblici ai sensi della Legge 109/94. Tale circolare riporta, in particolare, il metodo di calcolo per le compensazioni e prevede le seguenti modalità operative:

- Il DIRETTORE DEI LAVORI INDIVIDUA LA QUANTITÀ DEL SINGOLO MATERIALE DA COSTRUZIONE, ove detto materiale risulti presente come tale in contabilità, riscontrando nel registro di contabilità, per le opere contabilizzate a misura, le quantità contabilizzate, e per le opere contabilizzate a corpo, le percentuali di avanzamento cui corrispondono le quantità determinate sulla base delle previsioni progettuali. Qualora il singolo materiale da costruzione sia ricompreso in una lavorazione più ampia, il direttore dei lavori provvede a ricostruirne la relativa incidenza quantitativa sulla base della documentazione progettuale e degli elaborati grafici allegati alla contabilità.
- La STAZIONE APPALTANTE SU ISTANZA DELL'APPALTATORE DI RICHIESTA DI COMPENSAZIONE VERIFICA, TRAMITE IL DIRETTORE DEI LAVORI, L'EVENTUALE EFFETTIVA MAGGIORE ONEROSITÀ SUBITA DALL'APPALTATORE, provata con adeguata documentazione, dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare pagato dall'appaltatore rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Laddove la maggiore onerosità provata dall'appaltatore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto ministeriale, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione per la parte eccedente la franchigia. Ove sia provata dall'appaltatore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella rilevata dal ministero, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto ministeriale per la parte eccedente la franchigia.


- Qualora il DIRETTORE DEI LAVORI riscontri, rispetto al cronoprogramma, un ritardo nell'andamento dei lavori addebitabile all'appaltatore relativo a lavorazioni direttamente incidenti sui materiali soggetti a compensazione, non si applicano le compensazioni in aumento dovute al protrarsi dei lavori stessi oltre l'anno solare entro il quale erano stati previsti nel predetto cronoprogramma.

PER SCARICARE IL DECRETO 11 NOVEMBRE 2021
CLICCA QUI

PER SCARICARE LA CIRCOLARE N.871 DEL 2005
CLICCA QUI

PER SCARICARE IL FAC-SIMILE CIRCOLARE DI COMPENSAZIONE
CLICCA QUI

CODICE PREVENZIONE INCENDI: IN GAZZETTA UFFICIALE LE MODIFICHE



E' stato pubblicato in **Gazzetta Ufficiale n. 287 del 2 dicembre 2021** il **decreto 24 novembre 2021** che reca "Modifiche all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi".

Il decreto contiene le modifiche all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 (**Codice prevenzione incendi**).

Al comma 1 dell'art. 2 del decreto viene specificato che per le attività già progettate sulla base delle regole tecniche introdotte dal dm 3 agosto 2015 **il decreto 24 novembre 2021 non comporta adeguamenti**.

Le modifiche apportate dal decreto riguardano le seguenti parti dell'allegato 1 del Codice prevenzione incendi:

- capitolo G.1 della sezione G – Generalità;
- sezione S – Strategia antincendio;
- le tabelle della sezione S – Strategia antincendio;
- la sezione V – Regole tecniche verticali.
-

Il decreto con le modifiche all'allegato 1 entrerà in vigore trenta giorni dopo dalla data di pubblicazione in Gazzetta.

PER SCARICARE LE MODIFICHE AL DECRETO
CLICCA QUI

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PEREQUATIVO PER I PROFESSIONISTI: ISTANZE ENTRO IL 28 DICEMBRE 2021



Arriva il **contributo a fondo perduto perequativo** (fino a 150.000 euro) previsto dal decreto Sostegni bis (decreto legge n. 73/2021), cui hanno diritto imprese e partite IVA in possesso di specifici requisiti.

L'art. 1, commi 16-27 del dl n. 73/2021 ha introdotto un nuovo contributo a fondo perduto, cosiddetto

“**contributo perequativo**”, destinato a sostenere le attività economiche danneggiate dall'emergenza da Covid-19. Si tratta, quindi, di una delle misure di aiuto dello Stato a sostegno dell'economia nell'attuale stato di emergenza epidemiologica.

Il contributo viene riconosciuto ai **titolari di partita Iva che esercitano attività d'impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario**, ed è commisurato al **peggioramento del risultato economico d'esercizio** verificatosi nell'anno 2020 rispetto all'anno 2019, al netto dei precedenti contributi a fondo perduto ottenuti durante il periodo di emergenza.

PROVVEDIMENTO AE DEL 29 NOVEMBRE

Con il **provvedimento del 29 novembre**, l'Agazia delle Entrate definisce le modalità, i termini di presentazione delle istanze per il riconoscimento del beneficio ed i contenuti della domanda da presentare per ottenere tale contributo.

Il documento dispone:

- Contenuto informativo dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto
- Modalità di predisposizione dell'istanza per il riconoscimento e calcolo del contributo a fondo perduto
- Modalità e termini di trasmissione dell'istanza
- Erogazione del contributo
- Attività di controllo
- Restituzione del contributo
- Trattamento dati

Oltre alle istruzioni per fare domanda per il contributo a fondo perduto perequativo, con il provvedimento in esame è stato approvato anche il **modello per inviare l'istanza**.

L'Agazia delle Entrate ha anche pubblicato una guida online con esempi specifici di calcolo per orientarsi tra le regole da seguire.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PEREQUATIVO: COS'È

Si tratta di una somma di denaro corrisposta dall'Agazia delle Entrate a seguito della presentazione, in modalità telematica, di un'apposita istanza da parte del contribuente in possesso di determinati requisiti.

Il contributo a fondo perduto perequativo spetta ai titolari di un'attività economica che hanno subito un **peggioramento del risultato economico del loro esercizio commerciale** nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2019 e il 31 dicembre 2020. Il contributo in esame prende, quindi, in considerazione la riduzione dell'utile o la maggiore perdita, rilevate dal confronto della dichiarazione dei redditi del 2020 rispetto a quella del 2019; non fa riferimento al fatturato.

CALCOLO CONTRIBUTO PEREQUATIVO

Il contributo va calcolato sulla base della differenza tra il risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta 2019 e quello relativo al periodo 2020; da

tale differenza vanno decurtati gli eventuali contributi a fondo perduto già riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate.

Successivamente all'importo così ottenuto si applicano cinque diverse percentuali, variabili in base ai ricavi conseguiti nel 2019.

In particolare, il contributo:

- spetta se il risultato economico d'esercizio (non il fatturato) relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 è inferiore almeno del 30% rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2019;
- non spetta se l'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto già riconosciuti è uguale o superiore alla differenza tra il risultato al 31 dicembre 2019 e quello al 31 dicembre 2020.

In ogni caso, l'importo massimo del contributo è pari a 150.000 euro.

Di seguito le percentuali stabilite con decreto MiSE del 12 novembre 2021:

- 30% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro;
- 20% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono compresi fra 100.000 e 400.000 euro;
- 15% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono compresi fra 400.000 e 1.000.000 di euro;
- 10% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono compresi fra 1.000.000 e 5.000.000 di euro;
- 5% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono compresi fra 5.000.000 e 10.000.000 di euro.

REQUISITI DI ACCESSO

I requisiti per l'accesso al contributo a fondo perduto sono tre:

- **risultato economico di esercizio:** si ha diritto al beneficio se il risultato economico d'esercizio (non il fatturato, quindi) relativo al 2020 è inferiore **almeno del 30%** rispetto al risultato economico d'esercizio relativo al 2019;
- **ricavi e compensi:** il professionista deve aver conseguito, nell'anno 2019, un ammontare di ricavi o compensi **non superiore a 10 milioni di euro**;
- **dichiarazione dei redditi:** la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 deve essere stata **presentata entro il 30 settembre 2021** e quella relativa al periodo

in corso al 31 dicembre 2019 entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione, comunque non oltre il 30 settembre 2021.

SOGGETTI BENEFICIARI

Il contributo spetta ai soggetti titolari di partita Iva che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, e che sono residenti o stabiliti in Italia.

Il contributo spetta anche agli enti non commerciali, compresi enti del terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti, per lo svolgimento di attività commerciali.

SOGGETTI ESCLUSI

Sono esclusi gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione.

In particolare, sono esclusi i soggetti:

- che hanno attivato la partita Iva successivamente al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis), ad eccezione degli eredi che hanno attivato la partita Iva successivamente a tale data per la prosecuzione dell'attività di un soggetto deceduto e dei soggetti che hanno posto in essere un'operazione di trasformazione aziendale e che proseguono quindi l'attività del soggetto confluito;
- la cui attività è cessata e quindi la partita Iva è stata chiusa alla data del 26 maggio 2021;
- enti pubblici, di cui all'art. 74 del Tuir;
- intermediari finanziari e società di partecipazione, di cui all'art. 162-bis del Tuir.

MODALITÀ E TEMPI DI INVIO DELLA DOMANDA

La richiesta di contributo deve essere inviata esclusivamente mediante i canali telematici dell'Agenzia o tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del portale "FATTURE E CORRISPETTIVI" del sito internet delle Entrate.

La domanda può essere presentata a partire dal 29 novembre **fino al 28 dicembre 2021**.

Infine, come spiegato nel provvedimento delle Entrate, il contributo è erogato a scelta del contribuente:

- **con accredito su conto corrente bancario o postale** intestato al richiedente

- riconoscimento di un credito d'imposta da utilizzare in **compensazione tramite modello F24**.

Tale scelta è irrevocabile, deve riguardare l'intero importo del contributo spettante e deve essere espressa dal beneficiario nell'istanza per la richiesta del contributo.

CONTENUTI DELL'ISTANZA

Nell'istanza da inviare all'Agenzia delle entrate per richiedere il contributo a fondo perduto perequativo, devono essere indicati:

- il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo;
- il settore di attività in cui opera il richiedente;
- nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l'attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius;
- nel caso in cui il soggetto richiedente abbia posto in essere operazioni aziendali di trasformazione, la partita IVA del soggetto cessato;
- il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nei casi in cui quest'ultimo sia diverso dalla persona fisica, ovvero, nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto, il codice fiscale del rappresentante legale;
- la dichiarazione che il richiedente è un soggetto diverso da quelli indicati al comma 17 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021 (soggetti la cui partita IVA non risulti attiva alla data di entrata in vigore del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, enti pubblici di cui all'articolo 74 del TUIR, intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'articolo 162-bis del TUIR);
- l'indicazione se i ricavi o compensi del secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto in oggetto sono inferiori o uguali a 100 mila euro, superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro, superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro, superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro, superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- il risultato economico di esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019;
- il risultato economico di esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020;
- l'ammontare dei contributi indicati al comma 20 del citato articolo 1 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, già percepiti;
- la scelta, irrevocabile, se utilizzare l'importo del contributo come credito d'imposta ovvero ottenere il versamento diretto della somma;
- l'IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo;
- il codice fiscale dell'eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell'istanza e l'eventuale dichiarazione sostitutiva, resa da

quest'ultimo, relativa al conferimento di una specifica delega, da parte del richiedente, per l'invio dell'istanza stessa;

- la data di sottoscrizione e la firma dell'istanza.

PER SCARICARE IL PROVVEDIMENTO

[CLICCA QUI](#)

IN GAZZETTA UFFICIALI IL DECRETO SULLE FONTI RINNOVABILI



Publicato in Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2021 il **decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199** recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”.

Con il provvedimento viene recepita la **direttiva Europea 2018/2001 dell’11 dicembre 2018** riguardante la promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, così come stabilito dal Governo (Consiglio dei Ministri n. 45 del 4 novembre 2021).

OBIETTIVO

L’obiettivo del decreto è quello di accelerare il percorso di crescita sostenibile del nostro Paese, individuando le misure in materia di energia da fonti rinnovabili, in linea con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050.

CONTENUTI

Il decreto definisce quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030, in attuazione appunto della direttiva (UE) 2018/2001, ossia:

- gli strumenti,

- i meccanismi,
- gli incentivi,
- il quadro istituzionale, finanziario e giuridico.

Il provvedimento contiene, inoltre, le disposizioni necessarie all'attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in materia di energia da fonti rinnovabili, conformemente al Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.

SEMPLIFICAZIONI PROCEDURE AUTORIZZATIVE

Una parte del decreto (Titolo III) è rivolto interamente alle "PROCEDURE AUTORIZZATIVE, CODICI E REGOLAMENTAZIONE TECNICA": lo scopo è di apportare semplificazioni ai procedimenti autorizzativi e amministrativi per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (dlgs n. 28/2011).

In particolare, sono previste:

- **aste al ribasso per gli impianti superiori ad 1 MW;**
- **richiesta diretta per impianti di piccola taglia pari o inferiori a 1 MW.**

Gli impianti di piccola taglia o con costi di mercato elevati saranno, invece, incentivati tramite bandi; per quanto riguarda la produzione di energia elettrica per impianti fino ad 1 MW è prevista una continuità rispetto all'attuale impostazione dei regimi di incentivazione definiti dal dlgs n. 28/2011 che rimane in vigore.

STRUTTURA DEL DECRETO

Il provvedimento è strutturato in 50 articoli suddivisi nei seguenti 7 titoli:

- Titolo I (artt. 1 – 3) – Finalità, definizioni e obiettivi nazionali
- Titolo II (artt. 4 – 17) – Regimi di sostegno e strumenti di promozione
- Titolo III (artt. 18 – 29) – Procedure autorizzative, codici e regolamentazione tecnica
- Titolo IV (artt. 30 – 38) – Autoconsumo, comunità energetiche rinnovabili e sistemi di rete
- Titolo V (artt. 39 – 45) – Energia rinnovabile nei trasporti e criteri di sostenibilità per biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa
- Titolo VI (artt. 46 – 47) – Informazione, formazione e garanzie di origine
- Titolo VII (artt. 48 – 50) – Disposizioni finali

e dai seguenti 8 allegati:

Allegato I – Procedure di calcolo degli obiettivi (articolo 3, comma 4)

Allegato II – Disposizioni per la semplificazione delle procedure per l'installazione di impianti per le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica negli edifici (articolo 25)

Allegato III – Obblighi per i nuovi edifici, per gli edifici esistenti e per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti (articolo 26)

Allegato IV – Requisiti minimi per gli impianti a fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento (articolo 29)

Allegato V – Contenuto energetico dei combustibili (articolo 39)

Allegato VI – Calcolo GHG per biocarburanti e bioliquidi (articolo 2)

Allegato VII – Calcolo GHG per combustibili da biomassa (articolo 2)

Allegato VIII – Materie prime double counting (articolo 2).

PER SCARICARE IL DECRETO
FONTI RINNOVABILI
CLICCA QUI

I PONTEGGI DI FACCIATA: LA GUIDA DELL'INAIL

Il settore dell'edilizia sta vivendo negli ultimi mesi una forte rimonta, le detrazioni sono state un vero volano in tal senso, si sente parlare spesso di **ponteggi di facciata**: strutture temporanee di servizio, impiegate per i lavori lungo le pareti degli edifici e collegate all'edificio mediante ancoraggi.

GUIDA INAIL SUI PONTEGGI IN FACCIATA

A tal riguardo segnaliamo la pubblicazione dell'Inail, "**Ponteggi di facciata: analisi dei requisiti previsti nella legislazione italiana e nelle norme tecniche UE**", che illustra le indicazioni contenute nell'art. 131 del dlgs n. 81/2008 e l'evoluzione del progresso tecnico.

Infatti, come introdotto nel documento:

Un ponteggio fisso è un'attrezzatura provvisoria di accesso e di servizio costituita da tubi e giunti o da elementi portanti prefabbricati, collegati fra loro, la cui costruzione e impiego è disciplinata in Italia dalle norme contenute nella Sezione V – Ponteggi Fissi del d.lgs. 81/08 (articoli 131-137).

OBIETTIVO DELLA GUIDA

Il documento ha lo scopo di mettere a confronto e valutare le differenze tra i requisiti previsti per i ponteggi di facciata nella legislazione italiana rispetto a quelli indicati nelle norme tecniche europee UNI EN; proprio partendo da queste differenze, infatti, è possibile stabilire il significato di evoluzione del progresso tecnico (comma 5 dell'articolo 131 del dlgs 81/2008).

NORMATIVA ITALIANA: DLGS N. 81/2008

Nella premessa del documento si riportano le indicazioni normative relative ai ponteggi di facciata.

In particolare, l'art. 131 del dlgs n. 81/2008 prevede su richiesta del fabbricante il rilascio da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) dell'**autorizzazione alla costruzione ed all'impiego** per ogni tipo di ponteggio, già prevista dal dpr n. 164/1956 ma con validità illimitata nel tempo.

Ai sensi del dlgs 81/2008 (art. 131 comma 5), l'autorizzazione è soggetta a **rinnovo ogni 10 anni** al fine di verificare l'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del progresso tecnico, con conseguente verifica dei criteri e delle modalità di rilascio delle autorizzazioni ministeriali.

La circolare 10/2018, Rinnovo delle autorizzazioni alla costruzione e all'impiego di ponteggi, ai sensi dell'articolo 131, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, fornisce una prima applicazione a quanto espresso nel citato comma 5.

L'Inail ricorda, inoltre, che detta domanda deve essere accompagnata da una relazione nella quale devono essere specificati i seguenti elementi:

- descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell'insieme;
- caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali;
- indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi;
- calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego;
- istruzioni per le prove di carico del ponteggio;
- istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio;

- schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l'obbligo del calcolo per ogni singola applicazione.

NORME EUROPEE: UNI EN 12810 E UNI EN 12811

Ad oggi le norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811 costituiscono la più alta espressione dell'**innovazione tecnologica in materia di ponteggi in ambito europeo**.

La prima, specifica i requisiti prestazionali e i requisiti generali per la progettazione costruttiva e valutazione per i sistemi di ponteggi di facciata prefabbricati; la seconda, invece, specifica i requisiti prestazionali e i metodi di progettazione strutturale e generale per ponteggi di accesso e di lavoro.

Sono uno dei riferimenti per consentire un aggiornamento dell'intero settore e un confronto con gli altri Paesi europei. Esse, inoltre, sono utili per "verificare l'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del progresso tecnico (ai sensi del comma 5, articolo 131, del dlgs 81/200).

In conclusione vengono analizzati nella guida i Requisiti previsti nelle norme UNI EN

- Serie base di configurazioni del ponteggio
- Classificazione
- Designazione
- Componenti del sistema
- Classi di larghezza
- Altezza libera di passaggio
- Aree di lavoro
- Protezione laterale
- Rivestimento
- Basette e basette regolabili
- Spinotti
- Giunzioni tra montanti con sezioni cave
- Giunti
- Accesso tra livelli
- Impalcati
- Collegamenti
- Requisiti di progettazione strutturale

PER SCARICARE LA GUIDA INAIL
CLICCA QUI

SUBAPPALTO NEI LAVORI PUBBLICI: AGGIORNATO IL VADEMECUM ANCE

Alla luce delle significative modifiche introdotte dal decreto “Sblocca cantieri” e dal decreto “Semplificazioni-bis”, l’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) ha aggiornato il vademecum “**Il subappalto nei lavori pubblici**”, pubblicato nel 2017. Il documento affronta le problematiche inerenti al tema del subappalto, considerato un efficace strumento di tutela della concorrenza e strutturato soprattutto per l’accesso delle Piccole e Medie Imprese al mercato degli appalti pubblici.

VADEMECUM ANCE

Il documento fornisce un importante punto di riferimento, nonché utili indicazioni operative per gli addetti al lavoro, per le imprese, a cominciare dai limiti quantitativi al subappalto ed alla responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore.

L’ANCE ha evidenziato come le recenti modifiche legislative disposte dai rispettivi decreti (Sblocca cantieri e Semplificazioni-bis) siano una risposta alla giurisprudenza comunitaria e nazionale che, più volte, ha sottolineato la non conformità della normativa italiana del subappalto rispetto alle direttive comunitarie.

SUBAPPALTO: COS’È

Il subappalto è un contratto derivato (o sub-contratto) con cui l’appaltatore incarica un terzo (subappaltatore) di eseguire, in tutto o in parte, l’opera o il servizio che egli stesso ha precedentemente assunto a beneficio del committente pubblico o privato.

Il subappalto permette all’appaltatore di eseguire, in tutto o in parte, l’opera o il servizio che egli stesso ha precedentemente assunto a beneficio del committente pubblico o privato.

Il subappaltatore non è titolare del rapporto contrattuale con l’amministrazione, che resta in capo all’appaltatore. Tuttavia, al subappaltatore è richiesto un coinvolgimento imprenditoriale, organizzativo e in termini di responsabilità nell’esecuzione dell’appalto principale o meglio di una quota di questo: in pratica, il subappaltatore contribuisce alla realizzazione della prestazione principale destinata a soddisfare l’amministrazione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La disciplina del subappalto nei contratti pubblici è contenuta nell’articolo 105 del d.lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici), che ha subito continue modifiche: ultime quelle con l’entrata in vigore del Decreto Sblocca Cantieri (Art. 1, co. 18

del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55) e dal Decreto Semplificazioni-bis (Art. 49 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108).

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL SUBAPPALTO

Il comma 1 dell'art. 105 del Codice degli Appalti espone il principio generale di esecuzione diretta degli appalti pubblici da parte dell'affidatario e disciplina.

I commi successivi disciplinano l'affidamento a terzi dell'esecuzione di parte delle prestazioni o delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto principale. In particolare, viene chiarito che, pena la nullità, il contratto:

- non può essere ceduto;
- non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto;
- non può essere affidata la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Il comma 3, invece, precisa che determinate prestazioni non possano mai configurarsi come subappalto, quali:

- l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi (per le quali occorre comunque effettuare una comunicazione alla stazione appaltante);
- la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani;
- le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto.

CONTENUTO VADEMECUM

La prima parte del documento contiene un **inquadramento del subappalto**, con i seguenti focus:

- Fornitura con posa in opera di conglomerato bituminoso
- Le sentenze Vitali e Tedschi della CGUE
- Il parere ANAC sui nuovi limiti al subappalto "a regime"

- Mancata previsione del periodo transitorio
- La sentenza “TIM S.p.A.” della CGUE – Esclusione terna
- Soccorso istruttorio e indicazione in gara del subappalto
- Subappalto necessario e avvalimento (frazionato)

La seconda parte, invece, analizza gli **adempimenti a carico dell'appaltatore**, con i seguenti focus:

- Verifica del subappaltatore della terna
- Autorizzazione del cottimo
- Nota INL n. 1507/2021 e il trattamento economico e normativo
- La tracciabilità nei subappalti del sisma
- La riforma informatica e il futuro dell'AVCpass

Infine, la parte terza, riguarda l'**esecuzione subappalto**, con i 2 focus:

- Responsabilità solidale e pagamento diretto
- Vincolo solidaristico per i dipendenti del sub fornitore

Chiude la pubblicazione la **normativa di riferimento**: art. 105 (Subappalto)

PER SCARICARE IL VADEMECUM DELL'ANCE
CLICCA QUI

PER SCARICARE IL DOSSIER DISCIPLINA SUBAPPALTO
CLICCA QUI





Il concetto di carico urbanistico deriva dall'osservazione che ogni insediamento umano è costituito da un elemento cosiddetto **primario** (abitazioni, uffici, opifici, negozi) e da uno **secondario** di servizio (opere pubbliche in genere, uffici pubblici, parchi, strade, fognature, elettrificazione, servizio idrico, condutture di erogazione del gas) che deve essere proporzionato all'insediamento primario ossia al numero degli abitanti insediati ed alle caratteristiche dell'attività da costoro svolte. Quindi, **il carico urbanistico è l'effetto che viene prodotto dall'insediamento primario come domanda di strutture ed opere collettive, in dipendenza del numero delle persone insediate su di un determinato territorio.**

Si tratta di un concetto non definito dalla vigente legislazione, ma che è in concreto preso in considerazione in vari standards urbanistici di cui al decreto ministeriale 1444/68 che richiedono l'inclusione,

- a)** nella formazione degli strumenti urbanistici, di dotazioni minime di spazi pubblici per abitante a seconda delle varie zone;
- b)** nella sottoposizione a concessione e, quindi, a contributo sia di urbanizzazione che sul costo di produzione, delle superfici utili degli edifici, in quanto comportino la costituzione di nuovi vani capaci di produrre nuovo insediamento;
- c)** nel parallelo esonero da contributo di quelle opere che non comportano nuovo insediamento, come le opere di urbanizzazione o le opere soggette ad autorizzazione; d) nell'esonero da ogni autorizzazione e perciò da ogni contributo per le opere interne (art. 26 legge 47/1985 e art. 4 comma 7 legge 493/93) che non

comportano la creazione di nuove superfici utili, ferma restando la destinazione dell'immobile; e) nell'esonero da sanzioni penali delle opere che non costituiscono nuovo o diverso carico urbanistico (art. 10 legge 47/1985 e art. 4 legge 493/93). Tuttavia al normale iter tecnico/amministrativo viene sostituita una **“valutazione congiunta”** effettuata contemporaneamente dai vari Enti.

L'aumento di carico urbanistico può verificarsi indifferentemente all'interno di zone già pienamente urbanizzate (compresi dunque i centri storici), zone in corso di urbanizzazione, ancora da lottizzare o perfino in zone rurali in seguito agli interventi di: • lottizzazione; • nuova costruzione di edifici; • frazionamento di un edificio o unità immobiliare; • cambio di destinazione d'uso.

In quest'ultimo caso l'aumento di carico urbanistico si verifica quando la destinazione d'uso iniziale, cioè quella legittimamente insediata nell'edificio o unità immobiliare oggetto di intervento, richiede minori dotazioni urbanistiche soprattutto in termini di parcheggi pubblici e pertinenziali, rispetto alla destinazione d'uso finale o di progetto.

Per favorire un approfondimento inerente questa vasta tematica, è stato predisposto un opuscolo, che tratta anche l'onerosità, che si traduce nel pagamento del contributo di costruzione, del quale una quota è commisurata al costo di costruzione (connesso alla tipologia e all'entità - superficie e volumetria - dell'intervento edilizio) e assolve alla funzione di compensare la compartecipazione comunale all'incremento di valore della proprietà immobiliare del costruttore, a seguito della nuova edificazione; altra quota (gli oneri di urbanizzazione) assolve alla funzione di compensare la collettività per il nuovo ulteriore carico urbanistico che si riverserà sulla zona in conseguenza dell'intervento edilizio.

E' RISERVATO AGLI ASSOCIATI

**L'OPUSCOLO SPECIALE SUL CARICO URBANISTICO – GLI ONERI
CONCESSORI E LE SENTENZE**

[PER ASSOCIARTI CLICCA QUI](#)

RISCHIO IDROGEOLOGICO: I CRITERI E LE MODALITÀ PER L'ACCESSO AI FONDI

Sulla Gazzetta ufficiale n. 272 del 15 novembre 2021 è stato pubblicato il **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2021** recante: “Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell’entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico”.

IL DECRETO E L'ALLEGATO I

L'**allegato I** detta i criteri e le modalità di individuazione degli interventi prioritari di mitigazione del rischio idrogeologico ai fini dell’ammissione a finanziamento.

E' articolato in 6 capitoli:

1. Modalità di presentazione delle richieste di finanziamento degli interventi:

- Fase 1: inserimento dei dati e validazione da parte delle Regioni
- Fase 2: valutazione dell'intervento da parte dell'Autorità di bacino Distrettuale
- Fase 3: convalida dell'intervento e assegnazione del punteggio
- Criteri per la classificazione degli interventi.

2. Modalità di presentazione delle richieste di finanziamento degli interventi:

- Fase 4: riscontro classificazione degli interventi presentati
- Fase 5: valutazione economica ed appaltistica

3. Fase transitoria

4. Monitoraggio degli interventi

5. **Catalogo** esemplificativo di interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità (ex comma 2, art. 7 L. 164/2014)

6. Scheda per proposte interventi

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI

Le richieste di finanziamento per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico devono essere inserite, attraverso la compilazione del FORM di caricamento “scheda istruttoria” appositamente predisposto, nel data base on line ReNDiS

(Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo – ISPRA) a cura delle Regioni.

La documentazione minima da inserire nel sistema, a cura della Regione richiedente, si riferisce **almeno ad uno studio preliminare** (ai sensi dell'art. 3, comma 4, del DPCM 14 luglio 2016) **o progetto dell'opera**, da elaborare con i seguenti contenuti:

- elaborati tecnici finalizzati a verificare la coerenza con gli obiettivi della pianificazione di bacino;
- relazione di compatibilità con la pianificazione di bacino in cui sono illustrati gli effetti indotti dall'opera nel contesto fisico-ambientale di riferimento e come le opere previste nel progetto incidano sulla mitigazione o riduzione della pericolosità o del rischio idraulico e idrogeologico;
- individuazione di tipologia ed ubicazione del dissesto;
- individuazione di caratteristiche ed ubicazione delle opere;
- relazione funzionale tra opere proposte ed individuate e dissesto nonché, ove necessario, con i fenomeni di degrado degli ecosistemi fluviali e degli habitat ripariali;
- indicazione delle “opere accessorie” la cui percentuale non deve essere superiore al 10% dell'importo dei lavori, salvo maggiori necessità derivanti da vincoli sovraordinati, indicate separatamente nella stima dei lavori;
- documentazione tecnico economica/amministrativa (quadro economico, quantificazione economica, cronoprogramma tecnico-finanziario, atto di approvazione in linea tecnica).

Per “opere accessorie” s'intendono quelle che, sebbene collegate all'intervento principale da una necessaria strumentalità, presentano una propria funzionalità autonoma che risulta riconoscibile sia in fase esecutiva che a conclusione dell'intervento.

Con riferimento ai criteri di valutazione, si precisa che gli interventi proposti a finanziamento sono distinti in due categorie:

1. per “interventi ordinari” si intendono gli interventi in grado di raggiungere in maniera autonoma l'obiettivo perseguito, ovvero una rete di interventi organici e/o multisettoriali coerentemente rivolti al raggiungimento di un obiettivo comune e per i quali si giustifica

un'attuazione unitaria e coordinata, che superano la dimensione locale in quanto interessano un'area vasta;

2. gli "interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità", previsti dall'art. 7, comma 2, del decreto legge n. 133/2014 come modificato dalla legge di conversione n. 164/2014.

Il parere sulla coerenza dell'intervento sarà espresso dall'Autorità di bacino Distrettuale di competenza sulla piattaforma ReNDiS-web.

PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO INTERVENTI

Il procedimento di valutazione degli interventi per i quali è richiesto un finanziamento è strutturato in ulteriori fasi le cui attività sono eseguite direttamente dal MiTE (Ministero della transizione ecologica).

Quando la programmazione avviata dal MiTE sia relativa al finanziamento di tutte le tipologie di interventi di mitigazione del rischio, resta in capo al Soggetto responsabile della programmazione regionale la possibilità di proporre la suddivisione del finanziamento, la cui valutazione è in capo al MiTE, nelle quattro tipologie di interventi (Alluvioni, Frane, Erosione Costiera, Valanghe), in coerenza con la Graduatoria Regionale delle Richieste di Finanziamento.

Gli interventi sono individuati tra quelli dotati di priorità regionale massima e riguardano situazioni di rischio per le quali la Regione attesta l'urgenza e l'indifferibilità dell'azione di messa in sicurezza:

- fenomeni di dissesto che impediscono la fruibilità di vie di collegamento di piccoli abitati;
- fenomeni di dissesto che minacciano beni ambientali o culturali di interesse rilevante esposti a rischio molto elevato;
- fenomeni di dissesto che minacciano beni per i quali sono in corso intese istituzionali finalizzate al rilancio di attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale;
- fenomeni di dissesto che minacciano strutture o infrastrutture strategiche e per l'economia locale.

Il Soggetto responsabile della programmazione regionale individua, nell'ambito delle risorse disponibili fino alla concorrenza del 20% del finanziamento, prescindendo dai punteggi calcolati sulla base degli indicatori, gli interventi da

finanziare traendoli comunque dalla “Graduatoria Regionale delle Richieste di Finanziamento” sulla piattaforma ReNDiS-Web, già validate dall’Autorità di bacino distrettuale.

Gli interventi eventualmente non inclusi nella proposta presentata dal Soggetto responsabile della programmazione regionale benché risultanti prioritari secondo il punteggio ReNDiS nella “Graduatoria Regionale delle Richieste di Finanziamento”, aventi importo compatibile con le risorse finanziarie rese disponibili (tenuto conto della riserva nel limite del 20% del finanziamento di cui all’art. 3) oltreché riconducibile alle eventuali tipologie previste, si intendono come ritirati da parte della Regione e, pertanto, se ne produce la cancellazione dalla “Graduatoria Regionale delle Richieste di Finanziamento” e la contestuale archiviazione in un apposito elenco permanente delle “Proposte progettuali ritirate”. E’ fatta salva la possibilità, da parte del Soggetto responsabile della programmazione, di riproporre l’intervento.

PER SCARICARE IL DECRETO ALLEGATO 1
CLICCA QUI

IN GAZZETTA UFFICIALE LE REGOLE ANTINCENDIO PER LE ATTIVITA’ NON MUSEALI IN EDIFICI TUTELATI



Il Ministero dell’interno con **decreto del 14 ottobre 2021** (pubblicato nella GU n. 255 del 25 ottobre) ha approvato le norme tecniche di prevenzione incendi (RTV) per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del dlgs n. 42/2004, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ad esclusione di musei gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi.

Con il decreto viene quindi approvata per tali attività la nuova **Regola Tecnica Verticale** (allegato 1 al decreto) in attuazione del Codice antincendio (Regola Tecnica Orizzontale – RTO).

RTV EDIFICI SOTTOPOSTI A TUTELA – CAMPO DI APPLICAZIONE

Le norme tecniche di cui all’**allegato 1** del decreto, si possono applicare agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del dlgs 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico,

contenenti una o più attività ricomprese nell'allegato I del dpr 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi:

- esistenti alla data di entrata in vigore del decreto;
- di nuova realizzazione.

LE MODIFICHE AL CODICE ANTINCENDIO

All'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, dopo il numero "72," è soppressa la dicitura:

limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi.

All'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, nella sezione V – Regole tecniche verticali- è aggiunto il seguente capitolo "V.12 – ALTRE ATTIVITÀ IN EDIFICI TUTELATI", contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del dlgs 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell'allegato I al dpr 1° agosto 2011, n. 151, ad esclusione di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, di cui all'art. 1.

STRATEGIA ANTINCENDIO

La strategia antincendio per tali attività consiste nei seguenti punti:

- devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto indicato al comma 3 del decreto;
- devono essere applicate le prescrizioni del capitolo V.1 in merito alle aree a rischio specifico e le prescrizioni delle altre regole tecniche verticali, ove pertinenti;

REAZIONE AL FUOCO

Non è richiesta la verifica dei requisiti di reazione al fuoco dei beni tutelati, ivi compresi i beni costituenti arredo storico (es. librerie, cassettonati, tendaggi, poltrone, mobilio, ecc.), ad eccezione dei beni tutelati posti in vie d'esodo verticali, percorsi d'esodo (corridoi, atri, filtri, ecc.) e spazi calmi in ambiti di attività con profili di rischio R_{vita} ricompresi in C, D o E.

RESISTENZA AL FUOCO

Negli ambiti delle attività ove la natura dell'edificio tutelato non renda possibile l'adeguamento o la determinazione della classe richiesta dalla RTO e dalle pertinenti RTV, sono ammessi unicamente i profili di rischio Rvita pari ad A1, A2, B1, B2, E1, E2 e devono essere adottati tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:

- valore di $q_f, d \leq 200 \text{ MJ/m}^2$, calcolato escludendo il contributo degli elementi strutturali portanti combustibili e dei beni tutelati presenti;
- incremento di un livello di prestazione della gestione della sicurezza antincendio (capitolo S.5) e del controllo dell'incendio (capitolo S.6).

Dove non sia possibile l'adeguamento o la determinazione della classe richiesta dalla RTO e dalle pertinenti RTV dei sottotetti con struttura portante combustibile devono essere adottati tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:

- se il sottotetto non costituisce compartimento autonomo:
 - controllo dell'incendio con livello di prestazione IV (capitolo S.6) riferito all'ambito contenente il sottotetto;
 - sistema di gestione della sicurezza antincendio (capitolo S.5) di livello di prestazione III;
- se il sottotetto costituisce compartimento autonomo:
 - il sottotetto deve essere mantenuto libero da materiali combustibili di ogni genere.

ESODO

Sono ammesse le soluzioni conformi (capitolo S.4) di cui alla tabella V.12-1 alle seguenti condizioni aggiuntive:

- la porzione di impianto di illuminazione di sicurezza in corrispondenza delle criticità sia progettato per garantire il doppio dell'illuminamento minimo previsto dalla norma UNI EN 1838;
- siano previste specifiche misure gestionali (capitolo S.5). Ad esempio: informazione a tutti gli occupanti, segnaletica, opuscoli, applicazioni per smartphone, tablet e similari, planimetrie, ecc.
- le porte di interesse storico artistico presenti lungo le vie di esodo, che non possiedono le caratteristiche riportate nella tabella S.4-6, devono essere mantenute costantemente aperte durante l'esercizio dell'attività.

GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

Oltre a quanto previsto nel capitolo S.5 in funzione di Rbeni devono essere garantiti i seguenti requisiti aggiuntivi:

- la frequenza delle prove di attuazione del piano di emergenza deve essere non inferiore a 3 volte l'anno e la prima prova deve essere effettuata entro due mesi dall'apertura dell'attività;
- deve essere predisposto il piano di limitazione dei danni di cui al paragrafo V.12.5.4.1.;

In presenza di cantieri temporanei e mobili, il responsabile dell'attività integra il piano per il mantenimento del livello di sicurezza antincendio (paragrafo S.5.7.2), verificando l'osservanza delle misure di prevenzione incendi da parte delle ditte appaltatrici, dei fornitori e di tutto il personale esterno che, a vario titolo, opera all'interno dell'edificio.

In presenza di **cantieri temporanei e mobili**, il responsabile dell'attività integra il piano per il mantenimento del livello di sicurezza antincendio, verificando l'osservanza delle misure di prevenzione incendi da parte delle ditte appaltatrici, dei fornitori e di tutto il personale esterno che, a vario titolo, opera all'interno dell'edificio

PIANO DI LIMITAZIONE DEI DANNI

Il piano di limitazione dei danni, predisposto dal responsabile dell'attività, deve essere aggiornato e adeguato anche a seguito di specifiche esercitazioni.

Il piano di limitazione dei danni contiene misure e procedure per la salvaguardia dei beni tutelati presenti, da mettere in atto in caso di incendio.

Il piano di limitazione dei danni deve individuare:

- i soggetti, adeguatamente formati, incaricati dell'attuazione delle procedure in esso contenute;
- la distribuzione qualitativa e quantitativa dei beni tutelati presenti;
- le procedure di allontanamento dei beni dettagliando, ove possibile, anche le priorità di evacuazione e specifici provvedimenti per la rimozione e il trasporto presso i luoghi di ricovero;
- gli eventuali luoghi di ricovero dei beni rimossi in caso di emergenza, con particolare riferimento alle condizioni di sicurezza e di conservazione degli stessi;

- le procedure per la protezione in loco dei beni inamovibili o difficilmente spostabili;
- le eventuali restrizioni nell'utilizzo di sostanze estinguenti.

CONTROLLO DELL'INCENDIO

In considerazione della natura dell'edificio tutelato e delle misure aggiuntive previste nella presente RTV, nella determinazione del valore del carico di incendio specifico q_f (tabella S.6-2), **è ammesso non tenere conto del contributo degli elementi strutturali portanti combustibili e dei beni tutelati presenti.**

La scelta degli agenti estinguenti deve essere effettuata secondo quanto previsto al capitolo S.6 tenendo in considerazione anche la compatibilità degli stessi con i beni tutelati presenti.

RIVELAZIONE ED ALLARME

L'attività deve essere dotata di misure di rivelazione ed allarme (capitolo S.7) di livello di prestazione IV.

CONTROLLO DI FUMI E CALORE

In considerazione della natura dell'edificio tutelato e delle misure aggiuntive previste nella presente RTV, nella determinazione del valore del carico di incendio specifico q_f (tabella S.8-5), è ammesso non tenere conto del contributo degli elementi strutturali portanti combustibili e dei beni tutelati presenti.

PER SCARICARE IL DECRETO
CLICCA QUI

PREVENZIONE INCENDI IN CONDOMINIO



Dal **7 ottobre 2021**, tutte quelle attività che – sulla base del regime transitorio introdotto dal DPR 151 del 2011 (Regolamento di Prevenzione Incendi allegato alla presente) – erano state autorizzate a seguito del rilascio di un Certificato di Prevenzione Incendi,

valido senza limiti di tempo e, dunque non soggetto a rinnovo, dovranno essere sottoposte a verifica periodica. **Da tale data, tutti i condomini di altezza superiore**


a 24 metri dovranno obbligatoriamente dotarsi dell'attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio. Tale adempimento, che per gli edifici di civile abitazione dovrà essere ripetuto ogni dieci anni, potrà ritenersi assolto inoltrando un'apposita richiesta ai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco competenti per territorio. **Stessa procedura per gli uffici con oltre 300 persone presenti**, le reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, le centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, gli oleodotti, i centri informatici di elaborazione dati e gli edifici sottoposti a tutela e contenenti musei, biblioteche, gallerie, archivi, mostre o una delle altre 79 attività soggette a controllo.

E' RISERVATO AGLI ASSOCIATI

L'OPUSCOLO SPECIALE SULLA PREVENZIONE INCENDI

[PER ASSOCIARTI CLICCA QUI](#)

LE MODIFICHE AL TESTO UNICO SICUREZZA CON IL DECRETO FISCALE 2021



Lavoro in nero ed inasprimento delle sanzioni, queste le principali modifiche al **decreto legislativo n. 81/2008** in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro previste nel **decreto fiscale 2021**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2021 ed **in vigore dal 22 ottobre 2021**.

Si tratta di un nuovo decreto-legge, **n. 146 del 21 ottobre 2021**, recante *“Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze*

indifferibili”, decisamente importante in quanto interviene in diversi ambiti con una serie di misure riguardanti **sia il mondo del lavoro**, a cominciare dalla sicurezza sui luoghi di lavoro (con le modifiche al dlgs n. 81/2021), che il **capitolo fisco** (con riscossione, bonus ed incentivi). Il decreto cambia le condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di lavoratori non in regola.

La nuova disciplina prevede che:

- sarà sufficiente **il 10% e non più 20% del personale “in nero”** presente sul luogo di lavoro;
- **non è più richiesta alcuna recidiva** per l’adozione del provvedimento che scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche;
- sarà impossibile, per l’impresa destinataria del provvedimento, **contrattare con la Pubblica Amministrazione** per l’intero periodo di sospensione; ciò implica che l’impresa che impiega lavoratori irregolari o commette violazioni in materia di sicurezza NON può partecipare alle gare d’appalto.

VIOLAZIONE NORME SICUREZZA: INASPRIMENTO DELLE SANZIONI

In caso di accertate gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, è previsto un inasprimento delle sanzioni: la **sospensione dell’attività**, anche senza la necessità di una reiterazione degli illeciti. Per poter riprendere l’attività produttiva è necessario non solo il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, ma anche il **pagamento di una somma** aggiuntiva di importo variabile a seconda delle fattispecie di violazione; l’importo è raddoppiato se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione.

CONTROLLI: RAFFORZATO L’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

Sono estese le competenze di coordinamento all’INL, Ispettorato Nazionale del Lavoro, negli ambiti della salute e sicurezza del lavoro.

RAFFORZAMENTO SINP

In termini di sicurezza sul lavoro viene predisposta una banca dati informatica unica, Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), che metterà in comunicazione Ispettorato Nazionale del Lavoro, Regioni, Asl e Inail.

Lo scopo è di garantire una definitiva messa a regime ed una maggiore condivisione delle informazioni.

In particolare:

- gli organi di vigilanza sono tenuti ad alimentare un'apposita sezione della banca dati, dedicata alle sanzioni applicate nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta nei luoghi di lavoro,
- l'INAIL, invece, dovrà rendere disponibili alle Aziende sanitarie locali e all'Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate e agli infortuni denunciati.

Altre misure riguardano:

- **Congedo parentale:** introdotto un congedo parentale Covid per lavoratori dipendenti o autonomi genitori di minori di 14 anni nel caso di astensione dal lavoro per la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio per tutta o in parte la durata dell'infezione o per la quarantena disposta dalle autorità competenti. Il beneficio in questione è invece riconosciuto ai genitori di figli con disabilità grave senza il limite d'età. Il congedo può essere fruito in forma giornaliera o oraria e consiste in un'indennità pari al 50% della retribuzione. Il congedo ha effetto retroattivo a partire dall'inizio dell'anno scolastico e i congedi parentali già fruiti dai genitori prima dell'entrata in vigore del decreto possono essere convertiti in congedi parentali Covid.
- **Quarantena equiparata a malattia:** previsto il rifinanziamento, oltre un miliardo di euro, per le misure adottate al fine dell'equiparazione della quarantena per Covid 19 alla malattia. Fino al 31 dicembre 2021, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comportamento. Per la misura è stanziato oltre un miliardo di euro.
- **Lavoratori fragili:** per i lavoratori fragili si ha l'estensione dello smart working fino al 31 dicembre 2021.
- **Cassa Covid:** previsto il rifinanziamento della Cassa Integrazione per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa a causa di eventi connessi all'emergenza COVID-19: possono presentare

Non è il Catasto a certificare la presenza o meno di un **abuso edilizio**, bensì, come abbiamo detto, il titolo edilizio che è stato depositato in Comune.

Si parla di **conformità urbanistica** quando c'è una corrispondenza tra il progetto depositato al Comune (prima di effettuare eventuali lavori di ristrutturazione o prima di realizzare da zero l'edificio) e lo stato effettivo dell'immobile. La conformità di un'abitazione viene verificata procurandosi tutta la documentazione in Comune (tavole grafiche e documentazione fotografica) e andandola a confrontare con lo stato di fatto. Dal confronto potrebbe emergere la presenza di **difformità o di un abuso edilizio**: in questo caso c'è un impedimento al rilascio immediato del Certificato di conformità urbanistica... e il tuo progetto di ristrutturazione o vendita inevitabilmente viene ostacolato. Infatti la dichiarazione che attesta che l'immobile è urbanisticamente regolare è indispensabile per il rogito e, in base al tipo di irregolarità rilevata, potrebbe non essere facile (a volte impossibile) concludere la vendita, rischiando fino alla **nullità dell'atto notarile**.

E' RISERVATO AGLI ASSOCIATI

L'OPUSCOLO SPECIALE SULLA REGOLARITA' CATASTALE E URBANISTICA

[PER ASSOCIARTI CLICCA QUI](#)

LE FACCIATE VENTILATE: LA GUIDA



Anit ha pubblicato un manuale dedicato alle facciate ventilate

CHE COSA SONO LE FACCIATE VENTILATE

Una facciata ventilata è un sistema di rivestimento dell'edificio tecnologicamente complesso, installato a secco e caratterizzato dalla presenza di un'intercapedine ventilata. È un sistema adatto sia agli edifici di nuova costruzione che a quelli in fase di riqualificazione, poiché è in grado di offrire alte prestazioni energetiche e una grande flessibilità tecnologica e architettonica. Il manuale fa il punto sulle caratteristiche e sulle prestazioni delle facciate ventilate, limitandosi a parlare di aspetti energetici. Descrive la

composizione di un sistema con facciata ventilata, la valutazione dell'effetto della ventilazione in base alla normativa tecnica vigente e i principali meccanismi legati all'effetto camino. Si conclude con esempi di soluzioni tecnologiche e un elenco di indicazioni bibliografiche per approfondire il tema.

E' RISERVATO AGLI ASSOCIATI

IL MANUALE SULLE FACCIATE VENTILATE DELL'ANIT

[PER ASSOCIARTI CLICCA QUI](#)

IL GEOMETRA PUO' DIVENTARE DOCENTE DI SOSTEGNO FINO AL 2024/2025



Allo stato attuale, tutti i diplomi tecnico-professionali, compreso quello di Geometra consentono l'accesso al TFA sostegno 2022 per il prossimo ciclo in uscita primavera 2022. Sarà il 7° ciclo e forse l'ultimo ad essere erogato.

Chi è in possesso del **diploma di geometra**, perito aeronautico, perito agrario, perito industriale, perito nautico, la maturità tecnica femminile, la maturità professionale del settore industriale o del settore agrario con esclusione di qualsiasi diploma equipollente, diploma di maturità professionale del settore femminile, può accedere ai corsi di specializzazione **a numero chiuso**, organizzati dalle Università italiane.

Il dm n. 95 del 12 febbraio 2020 afferma, che “Ai fini dell’individuazione dei titoli di ammissione per l’iscrizione alle prove di accesso e la frequenza dei relativi percorsi si rimanda all’ art. 3, comma 1 (Requisiti di ammissione e articolazione del percorso) e all’art. 5 (Disposizioni transitorie e finali), comma 2, del D.M. n. 92/2019.” E proprio quell’art. 5 comma 2 era quella parte del dm 92/0219 non citata nella precedente nota e che adesso riporta giustamente il titolo di accesso per gli ITP al diploma“.

Esso afferma infatti, che “I requisiti previsti dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 59/2017 per i posti di insegnante tecnico – pratico sono richiesti per la partecipazione ai percorsi di specializzazione sul sostegno banditi successivamente all’anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso.”

Quindi, allo stato attuale, tutti i diplomi tecnico-professionali consentono l’accesso al TFA sostegno 2021.

Gli unici diplomi esclusi sembrerebbero essere il diploma di maturità classica e scientifica che non garantirebbero accesso ad alcuna classe tecnico-pratica. Infatti, la classe tecnico-pratica B-32 Esercitazioni di pratica professionale per la quale sarebbero ammessi tutti i diplomi di scuola superiore risulta essere ad esaurimento. Ciò significa che non saranno banditi altri concorsi per la classe B-32 e che, pertanto, gli unici diplomi ammessi in pratica al TFA sostegno sono quelli a sfondo tecnico-professionale.

[Scarica-la-Tabella-B-per-sapere-con-quali-diploma-puoi-accedere-al-TFA](#)

L’**ITP** è **INSEGNANTE TECNICO PRATICO** è il docente che si occupa dei laboratori. Le selezioni per il TFA attive in quasi tutte le Università Italiane e sempre per un numero di posti definito e preciso. Se le attività di ITP possono essere esercitate solo nelle **scuole professionali** e negli **istituti tecnici** in cui, per offerta formativa, si rende necessario l’inserimento di queste figure dedicate ad altre attività diverse da quelle teoriche, una volta conseguita abilitazione per il secondo grado gli ITP possono insegnare in tutte le scuole di II grado.

L’**abilitazione per diventare docente di sostegno** si acquisisce attraverso un percorso di specializzazione strutturato nella forma del **TFA – Tirocinio Formativo Attivo**. Il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (che dà attuazione alla delega

sulla formazione iniziale dei docenti prevista dalla legge 107 del 2015 “La buona scuola”) e il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (che invece dà attuazione alla delega sull’inclusione scolastica) prevedono due differenti percorsi per gli aspiranti docenti sui posti di sostegno:

- per svolgere attività di sostegno didattico **nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria** occorre conseguire il titolo di specializzazione “IN PEDAGOGIA E DIDATTICA SPECIALE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO E L’INCLUSIONE SCOLASTICA”. Il corso dura un anno ed è attivato presso le università autorizzate dal Ministero; ai fini dell’accesso è richiesto il superamento di una prova preselettiva cui può accedere chi è in possesso della laurea magistrale in Scienze della formazione primaria che abbia conseguito, oltre a quelli già previsti nel corso di laurea, ulteriori 60 CFU relativi alle didattiche dell’inclusione. Al termine del corso si potrà insegnare sui posti di sostegno della scuola dell’infanzia e della scuola primaria (articolo 12 del decreto 66 del 2017). Per l’avvio di queste nuove regole occorrerà attendere un apposito decreto del MIUR;
- per quanto riguarda gli aspiranti docenti candidati ai **posti di sostegno nella scuola secondaria, geometri** compresi, il percorso è simile a quello visto per gli aspiranti docenti sui posti comuni.

I corsi di specializzazione sul sostegno sono a numero chiuso. La **prova di accesso** si articola in 3 fasi:

- una **prova preliminare**, consistente in 60 quesiti a risposta multipla su competenze professionali e competenze linguistiche;
- una o più **prove scritte** ovvero pratiche sulle materie della prova preliminare;
- una **prova orale**, sulle materie delle prove scritte e su questioni motivazionali

Coloro che superano la prova di accesso frequentano un corso di specializzazione disciplinato da ogni ateneo con proprio regolamento. Durante il **corso occorre conseguire 60 CFU**, da acquisire **in non meno di 8 mesi**. I corsi si concludono, di norma, entro il 30 giugno dell’anno di riferimento (art. 3 decreto 8 febbraio 2019), salvo eccezioni. Va precisato che gli **insegnanti teorico pratici** sono coloro che insegnano negli istituti tecnici e nelle scuole professionali, svolgendo **attività di**

laboratorio con esercitazioni nonché tenendo delle vere e proprie lezioni nelle materie di loro specifica competenza.

Ogni anno nelle scuole si registra un **gran numero di posti sul sostegno** da conferire come incarichi a tempo determinato: si tratta dei cosiddetti posti in deroga che spesso si attribuiscono a docenti che purtroppo non hanno il titolo di specializzazione. In alcune province, inoltre, ancora tante sono le supplenze da conferire a più di un mese e mezzo di scuola iniziato. Quest'anno si contano **65.000 contratti al 30 giugno sul sostegno** e mancano docenti specializzati.

Un Geometra docente di sostegno può svolgere contemporaneamente la libera professione.



NEWS FISCALI

1.3



BONUS FACCIATE: PRONTA LA CHECK-LIST DEFINITIVA DEI DOCUMENTI NUOVE ISTRUZIONI

BONUS FACCIATE

Publicata la check list Bonus Facciate

Con l'entrata in vigore del decreto "Antifrode", il quadro dei controlli e degli adempimenti legati ai vari bonus edilizi è profondamente mutato. E' stato introdotto l'obbligo di visto di conformità e di asseverazione della congruità delle spese per tutti i bonus per i quali si opta per lo sconto in fattura o per la cessione del

credito. **Addirittura per il superbonus, il visto di conformità, è necessario anche laddove l'agevolazione sia indicata in dichiarazione dei redditi.**

Anche per il bonus facciate, dal **12 novembre 2021**, data di entrata in vigore del suddetto decreto, vale l'obbligo di visto di conformità e di asseverazione della congruità delle spese.

Per agevolare il lavoro dei professionisti abilitati a rilasciare il visto di conformità, la Fondazione Nazionale dei Commercialisti, ha pubblicato la *check-list* della documentazione da verificare ai fini del rilascio del visto.

Dunque, si tratta dei **documenti** di cui devono essere in possesso i contribuenti ai fini della legittima spettanza del bonus facciate.

LA CHECK-LIST DEFINITIVA

Tra i primi documenti da verificare ai fini del visto di conformità, si segnala:

- **VISURA CATASTALE**, domanda di accatastamento o, in assenza di quest'ultima, ricevute di pagamento dei tributi locali;
- **COPIA STRALCIO DEL PRG** dal quale si evince che l'immobile oggetto di intervento ricade in zona A o B o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali;
- **DOCUMENTAZIONE IDONEA A CONSENTIRE DI VERIFICARE LA VISIBILITÀ DELLE FACCIATE DALLA STRADA** o da suolo ad uso pubblico ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art.47 del DPR n. 445 del 2000, che attesti la sussistenza del requisito della visibilità, anche parziale, dell'involucro esterno dell'edificio interessato dai lavori;
- **COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI** (CIL o CILA) con ricevuta di deposito;
- **SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ** (Scia) con ricevuta di deposito;
- **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ** resa dal contribuente in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili e che i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo ai sensi della normativa edilizia vigente (se non sono richiesti specifici titoli abilitativi).

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti tiene a precisare che la check-list in esame, rappresenta uno strumento di supporto per il professionista di carattere generale che non può ritenersi comunque esaustivo circa i controlli da effettuare. Spetta infatti esclusivamente al professionista incaricato verificare, caso per caso, la conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto all'agevolazione.

Anche l'OIC ha pubblicato le linee guida sulle “modalità di contabilizzazione per le imprese” del c.d. Superbonus e altre detrazioni fiscali maturate a fronte di interventi edilizi” introdotti dal legislatore a seguito dei provvedimenti emergenziali da Covid 19. Il documento prende in esame i bonus ai quali è applicabile la disciplina della cessione a terzi ai sensi dell'articolo 121 del Decreto Rilancio (Decreto - legge 19 maggio 2020, convertito con Legge 17 luglio 2020 n. 77) che, nello specifico, ha introdotto la possibilità per il contribuente di optare alternativamente, in luogo della

fruizione diretta del beneficio fiscale, per un contributo sotto forma di sconto in fattura o per la cessione di un credito, pari alla detrazione spettante, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.

PER SCARICARE LA CHECK LIST

CLICCA QUI

E' RISERVATO AGLI ASSOCIATI

L'OPUSCOLO SULLE MODALITA' DI CONTABILIZZAZIONE DEL SUPERBONUS
DELL'ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITA'

PER ASSOCIARTI CLICCA QUI

BONUS FACCIATE CON PAGAMENTI ANTICIPATI: IL CAMBIO DI ROTTA



Il combinato disposto della risposta MEF all'interrogazione parlamentare **17 novembre 2021 n. 5-07055** e della **circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 16/2021** (§ 1.2.2), ha portato ad affermare che, per poter beneficiare del bonus facciate al 90% con sconto in fattura, relativamente a spese ed opzioni non ancora sostenute ed esercitate al 12 novembre 2021, è

sufficiente che: il fornitore fatturi il 100% entro il 31 dicembre 2021 il corrispettivo dei lavori, applicando lo sconto del 90%, con pagamento da parte del committente, entro il medesimo termine del 31 dicembre 2021, della parte di spesa non coperta dallo sconto; i lavori siano **almeno iniziati**.

La DRE Campania però **con risposta a interpello n. 914-1430/2021 del 7 dicembre 2021**, aveva invece concluso che *"alla luce di quanto sopra rappresentato, sulla base delle nuove disposizioni introdotte dal decreto antifrode, si ritiene che l'istante potrà usufruire della detrazione fiscale del 90% solo per le*

spese effettivamente sostenute entro il 31.12.2021, per le quali a tale data **sia intervenuta anche la ultimazione dei lavori** ed in relazione alle quali ha ricevuto l'asseverazione di congruità".

Con la risposta a interpello n. 914-1549/2021, la DRE Campania, in manifesta rettifica alla risposta a interpello n. 914-1430/2021, ha affermato:

*"Ciò posto, la scrivente è dell'avviso che i condomini possano beneficiare del c.d. bonus facciate per i costi complessivi sostenuti nel 2021 in relazione a interventi di recupero delle facciate, avviati ancorché non terminati (cioè iniziati al 31.12.2021) laddove il pagamento, da parte del medesimo condominio ai soggetti esecutori dei lavori, della quota del 10% del corrispettivo che residua dopo l'applicazione dello sconto in fattura avvenga entro il 31.12.2021, **indipendentemente dallo stato di completamento dei lavori previsti**".*

Quindi, tutto come prima.

PER SCARICARE L'INTERROGAZIONE PARLAMENTARE

CLICCA QUI

SUPERBONUS OBBLIGHI E ASSEVERAZIONI: LE LINEE GUIDA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE



La [circolare n. 16/E del 29 novembre 2021](#), fornisce indicazioni ai contribuenti e agli operatori sui nuovi obblighi relativi al visto di conformità (che attesta il diritto al beneficio) e all'asseverazione (che attesta la congruità delle spese) sia per il Superbonus sia per gli altri bonus edilizi. Tra i principali chiarimenti si spiega che il decreto ha esteso i casi di

obbligatorietà, e si conferma che il visto per l'utilizzo del Superbonus in dichiarazione non è obbligatorio se il contribuente invia in autonomia la precompilata

oppure se invia la dichiarazione tramite il sostituto d'imposta o, ancora, se sussiste già un visto di conformità sull'intera dichiarazione.

In materia di Superbonus, l'Agenzia delle Entrate spiega che una novità riguarda il visto di conformità sui dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti dell'agevolazione.

Il decreto, infatti, ha esteso l'obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui il bonus sia utilizzato come detrazione in dichiarazione e non più, quindi, solo in caso di opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura, come previsto in precedenza.

La novità si applica alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere dal 12

novembre 2021, data di entrata in vigore del Decreto anti-frodi: questo criterio temporale vale per le persone fisiche (*compresi gli esercenti arti e professioni*) e gli enti non commerciali cui si applica il criterio di cassa, ma anche, spiega la circolare, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali cui si applica il criterio di competenza. Con una eccezione, però: il visto di conformità rimane non obbligatorio se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente attraverso l'utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia (modello 730 o modello Redditi), oppure tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale (modello 730).

Niente visto di conformità ad hoc per il Superbonus anche quando sussiste il visto di conformità sull'intera dichiarazione già richiesto in alcune circostanze. La circolare specifica, infine, che le spese sostenute per l'apposizione del visto sono detraibili anche nel caso in cui il contribuente fruisca del Superbonus direttamente nella propria dichiarazione dei redditi.

Il decreto, ha **esteso l'obbligo del visto di conformità** anche nel caso in cui il bonus sia utilizzato come detrazione in dichiarazione e non più, quindi, solo in caso di opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura, come previsto in precedenza.

LE NOVITÀ PER GLI ALTRI BONUS

Per tutti gli altri bonus diversi dal Superbonus, la nuova attestazione è necessaria solo in caso di cessione del credito o di sconto in fattura. L'attestazione che deve riferirsi a lavori che siano almeno iniziati certifica la congruità della spesa sostenuta in considerazione della tipologia dei lavori, cioè il rispetto dei costi massimi. **L'obbligo di apposizione del visto di conformità e dell'attestazione**

della congruità delle spese si applica alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate a partire dal 12 novembre 2021.

L’Agenzia delle Entrate aggiunge che le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, per le quali l’Agenzia abbia rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina, per cui non sono richiesti l’apposizione del visto di conformità e l’attestazione della congruità delle spese. Inoltre, come già spiegato nelle **faq pubblicate il 22 novembre 2021**, l’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’asseverazione non si applica ai contribuenti che prima del 12 novembre 2021 in relazione ad una fattura da parte di un fornitore abbiano assolto il relativo pagamento a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anche se non abbiano ancora provveduto alla comunicazione all’Agenzia delle entrate.

I CONTROLLI

Entro cinque giorni lavorativi dall’invio delle comunicazioni delle opzioni per lo sconto o per le cessioni dei crediti, l’Agenzia delle Entrate può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti di queste comunicazioni se emerge un determinato profilo di rischio. Di conseguenza, il termine di scadenza previsto per l’utilizzo del credito è prorogato per un periodo pari a quello di sospensione degli effetti della comunicazione stessa (al massimo di 30 giorni). Oltre a questi controlli a monte, per evitare la circolazione di crediti indebiti, l’Agenzia effettuerà controlli e accertamenti a posteriori, secondo quanto previsto dalla legge.

PER SCARICARE LA CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

[CLICCA QUI](#)



CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA: DEFINITE LE MODALITÀ DI SOSPENSIONE DELLE COMUNICAZIONI



In base a quanto previsto dal decreto antifrodi (dl n. 157/2021), i beneficiari di detrazioni derivanti dai bonus casa che intendono optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura, **dal 12 novembre** devono ottenere l'**asseverazione della congruità delle spese** ed il **visto di conformità** (come già accadeva per l'opzione relativa alle spese per gli interventi ammessi al Superbonus).

Come chiarito nella circolare 16/E, si prevede anche la possibilità di controlli rafforzati da parte dell'Agenzia delle Entrate su tutte le pratiche poco chiare e "**profili di rischio**".

L'articolo 122-BIS del decreto Rilancio introduce, infatti, la possibilità di sospensione delle opzioni da parte dell'Amministrazione finanziaria: entro i primi 5 giorni lavorativi dall'invio della comunicazione delle opzioni (sconto in fattura o cessione dei crediti), l'Agenzia delle Entrate potrà sospendere fino ad un massimo di 30 giorni gli effetti delle comunicazioni. Tale sospensione ha la finalità di permettere controlli preventivi in casi di particolari profili di rischio.

I profili di rischio, in base ai quali ci può essere la sospensione dell'operazione e l'eventuale annullamento della comunicazione di cessione del credito, vanno dalla coerenza e regolarità dei dati indicati con quelli in possesso dell'amministrazione finanziaria, alla presenza di dati di cessioni analoghe effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni.

Il **provvedimento n. 340450** (del 1° dicembre 2021) dell'Agenzia delle Entrate definisce quanto previsto dal decreto anti-frodi.

PROVVEDIMENTO AE

Con il provvedimento in esame l'Agenzia delle Entrate stabilisce i criteri, le modalità ed i termini di sospensione e di annullamento delle comunicazioni, in attuazione delle disposizioni introdotte dall'articolo 2 del decreto anti-frodi (dl n. 157/2021) al fine di contrastare le frodi in materia di cessione dei crediti.

PROFILI DI RISCHIO

Nel documento il Fisco individua i profili di rischio, ossia i criteri selettivi da considerare ai fini del controllo preventivo delle comunicazioni delle opzioni che possono portare alla sospensione, quali:

- coerenza e regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
- dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
- analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.

LA PROCEDURA DI SOSPENSIONE

Il provvedimento descrive, poi, i passaggi relativi alla procedura di sospensione ed eventuale annullamento della comunicazione delle opzioni:

- entro 5 giorni lavorativi dalla regolare ricezione delle comunicazioni, l'Agenzia delle Entrate rende noto al soggetto se tale comunicazione è stata sospesa. Tale periodo di sospensione non può essere maggiore di 30 giorni rispetto alla data nella quale l'Agenzia delle Entrate rende nota la sospensione stessa;
- la sospensione delle comunicazioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali) è comunicata con ricevuta resa disponibile tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- la sospensione delle comunicazioni di cui all'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cessione dei crediti di imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza COVID-19) è comunicata con avviso pubblicato nella stessa sezione dell'area

riservata del sito internet dell'Agencia delle Entrate tramite la quale è stata inviata la comunicazione;

- la sospensione riguarda l'intero contenuto della comunicazione.

LA PROCEDURA DI ANNULLAMENTO

Il Fisco si sofferma, infine, sulla procedura in caso di un eventuale annullamento:

- se all'esito del controllo risultano confermati i rischi, sono **annullati gli effetti della comunicazione** e l'esito del controllo è comunicato al soggetto che l'ha trasmessa (con relativa motivazione);
- se, invece, decorso il periodo di sospensione i rischi non risultano confermati, **le comunicazioni si considerano effettuate**, con gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.

PER SCARICARE IL PROVVEDIMENTO

[CLICCA QUI](#)

SUPERBONUS UNICO PROPRIETARIO: IL 60% DEI LAVORI DEVE ESSERE ULTIMATO ENTRO IL MESE DI GIUGNO

Con la risposta all'interpello **n. 791/2021** l'Agencia delle Entrate chiarisce cosa deve rientrare nel 60% dei lavori da completare entro giugno 2022, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, volendo usufruire del solo sismabonus 110%.

IL QUESITO

Un contribuente è comproprietario, insieme ad altre persone fisiche, di un edificio costituito da:

- tre appartamenti di categoria A/4;
- un deposito pertinenziale di categoria C/2.

L'istante, che intende effettuare un intervento di ristrutturazione edilizia al termine del quale saranno realizzati cinque appartamenti e tre box auto, premette che:

- tale opera sarà regolarmente autorizzata dal Comune;
- sul provvedimento autorizzativo sarà evidenziata la circostanza che tutto il complesso a fine lavori risulterà residenziale;

- tutte le opere saranno progettate e certificate come da previsione normativa (certificazioni statiche preliminari, progetto strutturale, computo analitico degli oneri e collaudo finale);
- il completamento degli interventi, con le opere di finizione ed impiantistiche, avverrà entro i termini di validità del permesso di costruire (tre anni);
- le opere aventi valenza strutturale termineranno entro il 31 dicembre 2022 ed entro giugno 2022 verrà completato il 60% delle stesse.

Detto ciò, il contribuente precisa che intende fruire solamente del “supersismabonus” e non del “superecobonus”.

Quindi chiede se ai fini del raggiungimento della percentuale del 60% dei lavori di cui al comma 8-bis dell’articolo 119 del dl 19 maggio 2020, n. 34, si debba tener conto **solo delle opere aventi valenza strutturale**, ovvero di miglioramento sismico.

LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Il Fisco premette che ai sensi del comma 8-bis del predetto art. 119, richiamato dall’istante: *per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022*

In sostanza, per effetto di tale disposizione, le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa o di arti e professioni, possono fruire del Superbonus con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Ciò a condizione, tuttavia, che al 30 giugno di tale anno siano stati effettuati almeno il 60% dell’intervento complessivo.

Al riguardo, l’Agenzia precisa che, stante la formulazione della norma, ai fini della verifica della circostanza che al 30 giugno 2022 sia stato realizzato almeno il 60% dell’intervento “complessivo”, **tale percentuale va commisurata all’intervento complessivamente considerato e non solo ai lavori antisismici.**

PER SCARICARE L’INTERPELLO N.791 DEL 2021

[CLICCA QUI](#)

LA NUOVA GUIDA PER L'ACQUISTO DELLA CASA



L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la "[Guida per l'acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali](#)" realizzata con l'intento di fornire un quadro riassuntivo delle principali regole da seguire quando si compra una casa, in modo da poter "usufruire" di tutti i benefici previsti dalla legge (imposte ridotte, limitazione del potere di

accertamento di valore, eccetera) e di affrontare con serenità un momento così importante.

La guida è rivolta agli acquirenti persone fisiche (che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali) e si riferisce sia alle compravendite tra "privati" sia a quelle tra imprese e privati.

All'interno della pubblicazione viene descritto, innanzitutto, il trattamento tributario riservato all'acquisto di un'abitazione in generale, poi quello applicabile in presenza dei benefici "prima casa". Particolare attenzione è dedicata al sistema del "prezzo-valore". Nella prima parte della guida, inoltre, sono fornite indicazioni utili da seguire prima di procedere all'acquisto di un immobile.

Un capitolo della pubblicazione è dedicato alle recenti agevolazioni fiscali introdotte dal decreto legge n. 73/2021 in favore dei giovani acquirenti (con età inferiore a 36 anni) che stipulano un atto di acquisto della "prima casa" tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.

PER SCARICARE LA GUIDA

[CLICCA QUI](#)

SUPERBONUS INTERVENTI SULLE VILLETTE A SCHIERA, LIMITI DI SPESA E MODIFICA DEGLI INFISSI

In tema di *Superbonus* l'Agenzia chiarisce che i lavori realizzati su un edificio di proprietà dell'istante, costituito in un condominio strutturale, composto da un'unità accatastata A/2 a destinazione residenziale e una pertinenza accatastata C/6, "funzionalmente indipendente", che fa parte di un complesso composto da altre due villette A/2 con relative pertinenze C/2, potranno fruire del *Superbonus* con un limite di spesa pari a 96mila euro per unità (quindi moltiplicato 6), a condizione che la riduzione del rischio sismico sia asseverata dai professionisti sull'intera unità strutturale composta quindi sulle tre villette a schiera e sulle relative pertinenze. Il proprietario istante, inoltre, potrà fruire del *bonus* previsto dagli articoli 119 e 121 del decreto "Rilancio" per il rifacimento dei serramenti anche se hanno una geometria leggermente diversa, a patto che siano rispettati tutti i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento e a condizione che la superficie totale, ad intervento ultimato, sia minore o uguale a quella preesistente, a garanzia del principio del risparmio energetico.

PER SCARICARE L'INTERPELLO N.780 DEL 2021

[CLICCA QUI](#)

COIBENTAZIONE DEL TETTO: PER IL 110% OCCORRE FARE ATTENZIONE ALL'INCIDENZA DEL 25%


Il titolare di un immobile che intende eseguire degli interventi di demolizione e rifacimento del tetto preesistente per realizzare un lavatoio non abitabile da utilizzare come locale accessorio per la propria abitazione, ai fini del *Superbonus* non deve conteggiare la superficie del tetto, se il sottotetto non è riscaldato, dal calcolo della superficie disperdente lorda che, in base alle disposizioni normative, deve essere maggiore del 25 per cento. Il computo andrà fatto sul solo immobile abitativo sottostante al lavatoio. Ciò è dovuto al fatto che la modifica apportata dalla legge di Bilancio 2021, grazie alla quale la coibentazione del tetto rientra fra i lavori agevolabili, prevede che nel calcolo della superficie lorda siano incluse le superfici opache verticali, orizzontali e inclinate delimitanti il volume

riscaldato. Sono ammessi al Superbonus anche gli interventi di coibentazione del tetto a condizione che il requisito dell'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda sia raggiunto con la coibentazione delle superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l'esterno, vani freddi o terreno. La superficie del tetto, e del relativo sottotetto da trasformare in lavatoio, va dunque esclusa in quanto, come indicato dall'istante, non è un locale riscaldato. Il proprietario, inoltre, non potrà fruire del Superbonus sugli infissi, essendo l'agevolazione prevista solo nel caso di sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come, nel caso in esame, di nuova installazione. Per tali interventi potrà invece accedere al bonus ristrutturazioni (articolo 16 del DL n. 63/2013).

PER SCARICARE L'INTERPELLO N.779 DEL 2021

[CLICCA QUI](#)

NON E' STRUTTURA OPACA VERTICALE: LA PIAZZA ESCLUSA DAL BONUS FACCIATE



Il "BONUS facciate" è applicabile alle spese sostenute per il ripristino delle facciate esterne dei vari immobili di un complesso immobiliare di valore artistico, quelle visibili dalla strada e dal percorso pedonale sopraelevato che è "ad uso pubblico", ma non all'impermeabilizzazione e pavimentazione della piazza aperta al pubblico che, accatastata come lastrico solare, costituisce la copertura del sottostante garage.

Con la **risposta n. 816 del 15 dicembre**, l'Agenzia spiega alla società concessionaria demaniale del richiamato complesso immobiliare, la quale chiede di poter beneficiare della detrazione fiscale, non solo per il restauro delle facciate delle strutture collocate all'interno dello stesso, ma anche per l'intervento di rifacimento della piazza, esteticamente inscindibile dal resto, che su questo punto le disposizioni sono chiare e inflessibili. In particolare, sotto il profilo oggettivo, la norma introduttiva (articolo 1, commi da **219** a 224, della legge di bilancio 2020) prevede che, ai fini del BONUS facciate:

- gli interventi devono essere finalizzati al "RECUPERO O RESTAURO DELLA FACCIATA ESTERNA" e devono essere realizzati esclusivamente sulle "STRUTTURE OPACHE DELLA FACCIATA, SU BALCONI O SU ORNAMENTI E FREGI"

- "Nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, (...), e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008".

A maggior chiarezza, poi, la stessa Agenzia, nella circolare n. 2/2020, ha precisato che l'esplicito richiamo agli interventi realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi, comporta che sono ammessi al bonus facciate, gli interventi sull'involucro "ESTERNO VISIBILE DELL'EDIFICIO, VALE A DIRE SIA SULLA PARTE ANTERIORE, FRONTALE E PRINCIPALE DELL'EDIFICIO, SIA SUGLI ALTRI LATI DELLO STABILE (INTERO PERIMETRO ESTERNO)" e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la "struttura opaca verticale". Contestualmente, l'Amministrazione ha chiarito che sono escluse dall'agevolazione, tra le altre, le spese sostenute per interventi sulle "strutture opache orizzontali o inclinate" dell'involucro edilizio quali, ad esempio, coperture (lastrici solari, tetti) e pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno nonché per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli, non rientranti nella nozione di strutture "opache".

Nel caso in esame, pertanto, la società istante potrà fruire del BONUS facciate per gli interventi relativi agli elementi della facciata costituenti esclusivamente la “struttura opaca verticale” dell'edificio visibile dalla strada o da suolo ad uso pubblico, resta invece fuori dal beneficio l'intervento di rifacimento dell'impermeabilizzazione e pavimentazione del lastrico solare, anche se aperto al pubblico.

PER SCARICARE L'INTERPELLO N. 816/2021

CLICCA QUI

NIENTE 110% PER LA CASA VACANZE. DETERMINANTI LE UTENZE

Il SUPERBONUS è precluso quando l'abitazione, oggetto degli interventi agevolati, non ha la completa proprietà delle utenze e non è, quindi, “funzionalmente indipendente”. L'ultima versione della norma di riferimento, infatti, pone la condizione che un'unità immobiliare possa ritenersi tale, solo se dotata di almeno tre impianti di proprietà esclusiva. Il nuovo comma 1-BIS dell'[articolo 119](#) del DL “Rilancio”, ritoccato dalla legge di bilancio 2021, in particolare afferma che “UN'UNITÀ IMMOBILIARE PUÒ RITENERSI “FUNZIONALMENTE INDIPENDENTE” QUALORA SIA DOTATA DI ALMENO TRE DELLE SEGUENTI INSTALLAZIONI O MANUFATTI DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA: IMPIANTI PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO; IMPIANTI PER IL GAS; IMPIANTI PER L'ENERGIA ELETTRICA; IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE”.

È il fulcro della [risposta n. 810 del 15 dicembre](#), indirizzata al proprietario di un appartamento situato in un complesso turistico residenziale, suddiviso in edifici separati, che ospitano fino a otto appartamenti ciascuno, tutti con accesso indipendente. In particolare, l'istante, nonostante gli impianti di acqua, energia elettrica e gas fossero di proprietà dell'abitazione solo fino al contatore e di proprietà condivisa con il complesso turistico, per la tratta che va dal contatore a monte verso l'allaccio condominiale, riteneva di poter fruire comunque dell'agevolazione. Dopo aver premesso che il SUPERBONUS spetta, tra l'altro, anche sugli interventi, sia trainanti sia trainati, effettuati “su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici

plurifamiliari e relative pertinenze”, ha aggiunto che la nozione di “funzionalmente indipendente” è ben specificata nel comma 1-BIS dell’articolo 119. Inoltre, le “unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, situate all'interno di edifici plurifamiliari”, ALLE QUALI LA NORMA FA RIFERIMENTO, VANNO INDIVIDUATE VERIFICANDO LA CONTESTUALE SUSSISTENZA DEL REQUISITO DELLA “indipendenza funzionale” E DELL’“accesso autonomo dall'esterno”, a nulla rilevando, a tal fine, che l'edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio.

Tanto premesso, considerato che le utenze sono solo parzialmente di proprietà, l'unità abitativa in questione non può essere ritenuta "FUNZIONALMENTE INDIPENDENTE". Ne consegue che all'istante, in relazione agli interventi ammissibili che intende realizzare sull’unità immobiliare, sita all'interno del complesso residenziale, è precluso l'accesso al SUPERBONUS.

PER SCARICARE L'INTERPELLO N. 810/2021
CLICCA QUI

OK AI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PUR IN PRESENZA DI CARICHI PENDENTI

Chi ha debiti con la Pa può comunque accedere ai “contributi anti Covid”, non trovando applicazione, per tale forma di sostegno, la disposizione secondo cui, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a 5mila euro, occorre controllare se il beneficiario risulta inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a quella cifra. La norma, essendo di interpretazione autentica, ha efficacia retroattiva.

Lo prevede, in un’ottica agevolativa e di semplificazione, il [decreto legge 209/2021](#), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 di sabato 11 dicembre. Il provvedimento reca alcune misure urgenti finanziarie e fiscali, tra le quali l'assegnazione di nuove risorse: al gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale (Rfi – Rete ferroviaria italiana) a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale; per l’acquisto di vaccini e farmaci destinati alla prevenzione e cura del Covid 19; per lo svolgimento

delle attività di pubblica sicurezza da parte delle forze di polizia e delle forze armate connesse al contenimento del contagio da coronavirus.

In ambito fiscale, l'articolo 3 contiene una norma di interpretazione autentica in materia di contributi a fondo perduto assegnati a seguito dell'emergenza sanitaria, specificando che alla loro erogazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, non si applica la procedura prescritta dall'[articolo 48-BIS](#) del Dpr n. 602/1973 ("DISPOSIZIONI SUI PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI"). Si tratta della preventiva verifica di fedeltà fiscale che va posta in essere, da parte del soggetto pagatore (amministrazioni pubbliche, comprese le agenzie fiscali, e società a prevalente partecipazione pubblica), prima di effettuare, a qualsiasi titolo, il pagamento di un importo superiore a 5mila euro nei confronti di privati e imprese. In tali circostanze, occorre accertare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a quell'importo (5mila euro).

A tal fine, il soggetto pubblico invia, in via telematica, una specifica richiesta all'Agenzia delle entrate - Riscossione, affinché la stessa verifichi se sul beneficiario del pagamento gravino carichi fiscali pendenti.

In caso affermativo, l'Ader, entro i cinque giorni feriali successivi alla ricezione della richiesta, comunica la circostanza al soggetto pubblico, che di conseguenza non procede al pagamento, e si attiva per la riscossione delle somme iscritte a ruolo. La comunicazione contiene anche l'indicazione dell'ammontare del debito, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora, nonché la manifestazione dell'intenzione di avviare la procedura di "pignoramento dei crediti verso terzi" ([articolo 72-BIS](#), Dpr n. 602/1973), cioè di notificare al soggetto pubblico l'ordine di versargli direttamente la somma fino a concorrenza del debito pendente.

Viceversa, se non risulta alcun inadempimento oppure se l'agente non fornisce risposta nel termine previsto (cioè, cinque giorni feriali successivi alla ricezione della richiesta), il soggetto pubblico liquida al beneficiario le somme spettanti.

L'INTERPRETAZIONE PER I CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

La disposizione appena introdotta, dunque, chiarisce che la descritta procedura relativa al blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni non va osservata in relazione ai contributi a fondo perduto istituiti dalla legislazione emergenziale e materialmente erogati dall'Agenzia delle entrate. Pertanto, chi ha chiesto accesso

agli “aiuti anti Covid” non corre il rischio di vederseli rifiutare dall’amministrazione finanziaria per la presenza di carichi fiscali pendenti. È una norma di interpretazione autentica, pertanto ha efficacia retroattiva. Ne consegue che, se la procedura di verifica è già stata attivata, l’agente della riscossione non è tenuto a rispondere all’eventuale richiesta del soggetto pubblico (l’Agenzia delle entrate); invece, se l’Ader ha già accertato e comunicato l’inadempienza del beneficiario, i contributi devono comunque essere corrisposti.

SUPERBONUS IN CONDOMINIO MINIMO: CHIARIMENTI SULLE SPESE AGEVOLABILI



Il limite di spesa massimo, per i lavori di miglioramento sismico sulle parti comuni di un mini condominio con due abitazioni e un cortile comune, dove sono ubicate, in un edificio accessorio, due pertinenze di proprietà di uno dei due condòmini, va calcolato, ai fini del SUPERBONUS (articolo 119, DI “Rilancio”) in funzione delle due unità abitative, mentre le pertinenze, un'autorimessa e una cantina autonomamente accatastate, non partecipano in quanto situate in un edificio separato e diverso da quello principale.

Queste ultime costruzioni, che a detta dell’istante, coniuge convivente di uno dei due proprietari-condòmini e che intende sostenere le spese per gli interventi

antisismici, saranno demolite e ricostruite in sagoma, con un salto di almeno tre classi di rischio sismico, non possono essere considerate in maniera unitaria rispetto al fabbricato principale. Per gli interventi sulle stesse, il contribuente potrà, comunque, fruire del SUPERBONUS calcolato su un distinto limite di spesa pari a 96mila euro.

Sono le conclusioni raggiunte dall'Agenzia nella **risposta n. 806** del 13 dicembre 2021, suffragate dai propri documenti di prassi.

Innanzitutto, con la circolare n. 24/2020 ha chiarito che, in base al richiamo contenuto nel comma 4 dell'articolo 119 del decreto "Rilancio", all'articolo 16, commi da 1-BIS a 1-SEPTIES del DI n. 63/2013, per gli interventi antisismici sulle parti comuni di edifici in condominio, gli importi di spesa ammessi al SUPERBONUS sono pari a 96mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. L'ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo agevolabile riferito all'intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono. Ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili, ai sensi del codice civile, ed effettivamente rimborsata al condominio anche in misura superiore all'ammontare commisurato alla singola unità immobiliare. Con la successiva circolare n. 30/2020, inoltre, l'Agenzia ha specificato che, in linea con quanto previsto per l'ECOBONUS e per il SISMABONUS spettante per interventi realizzati sulle parti comuni, anche per l'applicazione del SUPERBONUS, nel caso in cui l'ammontare massimo di spesa agevolabile sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio oggetto di interventi, il calcolo va effettuato tenendo conto anche delle pertinenze, ma non di quelle collocate in un edificio diverso da quello oggetto degli interventi. Pertanto, nel caso al suo esame, ai fini del calcolo della spesa massima ammessa al SUPERBONUS, per gli interventi sulle parti comuni dell'edificio in condominio, non devono essere considerate le pertinenze dell'unità immobiliare di proprietà del coniuge dell'istante in quanto situate in un fabbricato separato da quello condominiale.

In termini pratici, per l'Amministrazione, il contribuente – in qualità di coniuge convivente del proprietario degli immobili oggetto di intervento – potrà determinare la detrazione con due distinti limiti di spesa:

- per gli interventi condominiali il limite complessivo sarà pari a 192mila euro (96mila per le due unità immobiliari di cui si compone l'edificio in condominio). In particolare,

fruirà del beneficio in base alla spesa a lui imputata ed effettivamente rimborsata al condominio anche in misura superiore all'ammontare commisurato alla singola unità immobiliare

- per l'intervento di demolizione e ricostruzione delle due pertinenze potrà invece calcolare la detrazione su un autonomo limite di spesa pari a 96mila euro.

PER SCARICARE L'INTERPELLO N. 806/2021
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
[CLICCA QUI](#)

LA FACCIATA SULLA FERROVIA E' RESTAURABILE CON IL BONUS



I lavori finalizzati al recupero dell'involucro esterno dell'edificio prospiciente la linea ferroviaria possono essere ammessi alle agevolazioni previste dalla normativa relativa all'applicazione del "BONUS FACCIATE". La ferrovia, infatti, può essere considerata come "SUOLO AD USO PUBBLICO".

Lo afferma l'Agenzia con la **risposta n. 805** del 10 dicembre 2021, sollecitata da un contribuente, che intende realizzare degli interventi di risanamento dell'intero perimetro esterno di un edificio di sua proprietà, situato in una strada privata. Lo stesso dichiara che due porzioni di facciata sono visibili da una via pubblica, mentre il resto, le altre tre facciate, dalla rete ferroviaria. In sostanza, chiede se può fruire

dell'agevolazione prevista dall'articolo 1, commi da **219** a 224, della legge di bilancio 2020, nonostante alcuni lati dell'immobile siano visibili solo dalla rete ferroviaria e, in particolare, se questa possa essere considerata come "SUOLO AD USO PUBBLICO". Le specifiche disposizioni, infatti, agevolano soltanto i lavori effettuati sulle parti visibili dalla via pubblica. Come anticipato, il verdetto dell'Agenzia muove a favore dell'istante. Nello specifico, l'amministrazione argomenta la risposta, chiamando in causa un proprio documento di prassi, la circolare n. 2/2020, nella quale ha precisato, tra l'altro, che l'esplicito richiamo della norma agli interventi realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi, comporta che sono ammessi al "BONUS FACCIATE", i lavori sull'involucro "ESTERNO VISIBILE DELL'EDIFICIO, VALE A DIRE SIA SULLA PARTE ANTERIORE, FRONTALE E PRINCIPALE DELL'EDIFICIO, SIA SUGLI ALTRI LATI DELLO STABILE (INTERO PERIMETRO ESTERNO)" e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la "STRUTTURA OPACA VERTICALE". L'agevolazione non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, nonché per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli. Infine, conclude osservando che la RATIO delle disposizioni di riferimento è, in definitiva, quella di incentivare gli interventi edilizi, finalizzati al decoro urbano, rivolti a conservare l'organismo edilizio, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, in conformità allo strumento urbanistico generale e ai relativi piani attuativi favorendo, altresì, lavori di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici.

Tornando al caso in esame, osserva poi che è il comma 2 dell'articolo 822, del codice civile, a classificare la rete ferroviaria come "SUOLO AD USO PUBBLICO", Secondo tale disposizione, infatti, "FANNO PARIMENTI PARTE DEL DEMANIO PUBBLICO, SE APPARTENGONO ALLO STATO, LE STRADE, LE AUTOSTRADE E LE STRADE FERRATE (...)". Va da sé che i lavori realizzati sulle parti di facciata visibili solo dal treno possono essere ammessi al "BONUS FACCIATE".

PER SCARICARE L'INTERPELLO N. 805/2021

DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[CLICCA QUI](#)

SUPERBONUS 110% ANCHE PER LA RIMOZIONE E IL RIPOSIZIONAMENTO DEGLI ELEMENTI DECORATIVI FACCIATA



Con la **risposta n. 685/2021**, l’Agenzia delle **Entrate** chiarisce ulteriori aspetti legati al Superbonus e agli interventi che possono essere definiti strettamente collegati. Nel caso esaminato, il condominio istante spiega all’Agenzia di voler procedere **nella realizzazione della coibentazione a cappotto della facciata e del tetto dell’edificio**. La **facciata dell’edificio** in oggetto è caratterizzata da **elementi architettonici peculiari** che, però, non hanno alcun valore storico e culturale, pertanto l’edificio non è sottoposto a vincoli storico-artistici e paesaggistici.

Sul piano tecnico, l’istante specifica che l’isolamento termico della facciata comporta dei lavori di rimozione e sostituzione degli elementi architettonici decorativi con elementi a misura isolanti, che incidono, anche economicamente, sulla realizzazione del cappotto termico esterno. Ciò detto, il condominio istante ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se **la sostituzione dei decori architettonici con altri elementi isolanti rientrerebbe nella categoria di spese accessorie** collegate alla realizzazione dell’intervento trainante e, quindi, sia agevolata con il Superbonus.

Nel **parere dell’Agenzia delle Entrate** si legge che, con riferimento al quesito posto, la **circolare n. 30/E del 2020** ha chiarito che: *“Il Superbonus spetta anche*

per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili, a condizione, tuttavia, che l'intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. Nei limiti di spesa previsti dalla norma per ciascun intervento, pertanto, il Superbonus spetta anche per i costi strettamente collegati alla realizzazione e al completamento dell'intervento agevolato (...). L'individuazione delle spese connesse deve essere effettuata da un tecnico abilitato. Si ricorda, infatti, che come stabilito dall'articolo 8 del citato decreto interministeriale 6 agosto 2020 al fine di accedere al Superbonus, anche gli interventi in questione sono asseverati da un tecnico abilitato, che ne attesti non solo la rispondenza ai pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle modalità previste dal medesimo decreto, ma anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati".

Pertanto, qualora il **tecnico abilitato** attesti che la **rimozione e il successivo riposizionamento degli elementi architettonici decorativi sono interventi correlati alla coibentazione della facciata**, le **spese relative potranno essere ammesse alla detrazione** nei limiti stabiliti dalla norma.

PER SCARICARE L'INTERPELLO N. 685/2021
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
[CLICCA QUI](#)

SCONTO IN FATTURA O CESSIONE DEL BONUS, A OGNI INTERVENTO LA SUA COMUNICAZIONE



OPZIONE SCONTO FATTURA

Via libera al SUPERBONUS per i lavori antisismici e di efficientamento energetico da eseguire su una delle 3 unità abitative funzionalmente indipendente, facenti parte di un edificio di proprietà dell'istante, sito

in un Comune che rientra nella zona a rischio sismico 3. Considerando, poi, che i lavori prevedono anche la sostituzione di infissi e serramenti, per la cessione del credito o lo sconto in fattura sarà necessario inviare tre distinti moduli di comunicazione alle Entrate, uno per ogni intervento da eseguire. Sono, in sintesi, i

chiarimenti forniti dall’Agenzia con la [risposta n. 784](#) del 18 novembre 2021. Nell’interpello, l’istante è il proprietario di un edificio composto da 5 unità, di cui 3 sono abitative di categoria A/3 e le altre sono costituite da un negozio di categoria C/1 e da un magazzino/cantina di categoria C/2.

L’immobile si trova in un Comune a rischio sismico 3.

Chiede quindi se può fruire del SUPERBONUS per dei lavori di risparmio energetico e riduzione del rischio sismico da eseguire su una unità A/3 “funzionalmente indipendente” e con “accesso autonomo dall'esterno” rispetto alle altre unità dell’edificio. Lo stesso istante, inoltre, chiede se in caso di cessione del credito o di sconto in fattura deve inviare all’Agenzia due distinti moduli per comunicare l’opzione, uno per gli interventi antisismici e uno per il risparmio energetico, oppure se è sufficiente un solo modulo con la somma degli importi relativi ai due interventi.

L’Agenzia, dopo aver ricordato la normativa di riferimento, chiarisce in primo luogo che l’istante, nel rispetto delle condizioni, limiti e adempimenti indicati, inclusa l’asseverazione da parte dei tecnici per la riduzione del rischio sismico e la congruità delle spese sostenute per gli interventi agevolati, potrà fruire del SUPERBONUS per spese destinate alla realizzazione degli interventi antisismici e di riqualificazione energetica sull’immobile di sua proprietà.

L’Agenzia, inoltre, ricorda che, come indicato anche nella circolare n. 30/2020 se si eseguono più interventi agevolabili su un immobile il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno di essi. Per fruire della detrazione sarà necessario contabilizzare distintamente le singole spese riferite ai diversi interventi.

Considerato che l’istante vuole effettuare sia interventi di efficientamento energetico, antisismici e di sostituzione degli infissi, per lo sconto in fattura, o cessione del credito, dovrà inviare all’Agenzia delle entrate tre distinti moduli, ossia un modulo diverso per ciascun intervento. Il chiarimento è avvalorato dalle istruzioni relative al modulo che prevedono un campo AD HOC denominato “Tipologia intervento”, in cui va indicato il codice identificativo del lavoro per il quale si effettua la comunicazione, distinguendo, nello specifico, tra interventi di efficientamento energetico, riduzione del rischio sismico in zona 1, 2 e 3 ed “altri interventi”.

**PER SCARICARE L’INTERPELLO N. 784/2021
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
CLICCA QUI**

SISMABONUS ACQUISTI, SOLO IL TECNICO DA IL VIA LIBERA



Tra i requisiti per accedere alle detrazioni per l'acquisto di case antisismiche vi deve essere, come accade per il SISMABONUS, l'asseverazione del progettista dell'intervento strutturale della classe di rischio dell'edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l'esecuzione dell'intervento progettato: un'asseverazione tardiva non consente l'accesso al BONUS. Questo è uno dei chiarimenti forniti dall'Agenzia nella [risposta n. 773](#) del 10 novembre 2021. Nel 2018, una società ha ottenuto da un Comune il permesso di costruire per un intervento di "ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, con volume in ampliamento così come consentito dal Piano Casa, per la realizzazione di unità abitative, una sul sedime preesistente e due in adiacenza. Il volume è tutto derivato dai parametri di demolizione e ricostruzione". L'intervento, secondo la compagine, ha comportato un "doppio salto di classe di rischio sismico secondo quanto previsto dalla normativa vigente" e le nuove unità sono state "classificate energeticamente in classe A". Al riguardo, l'interpellante precisa che, nel luglio 2020, è stata data comunicazione di fine lavori e che la zonizzazione sismica che ha portato il Comune entro la zona sismica 3 è stata aggiornata con D.G.R.V. n. 244 del 09/03/2021.

La società chiede, allora, se nel caso in questione, sussistano le condizioni per accedere alle detrazioni per l'acquisto di case antisismiche di cui all'articolo 16-BIS, comma 1-SEPTIES del DI n. 63/2013 e, in particolare, se i requisiti che danno diritto all'agevolazione debbano essere già presenti alla data di ultimazione dei lavori o realizzarsi alla data dell'alienazione dell'immobile oggetto degli interventi.

L'Agenzia, richiamando l'articolo 119 del decreto "Rilancio" e le successive modifiche, ricorda che le disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (ECOBONUS) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (SISMABONUS), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16 del DI n. 63/2013.

L'art. 16, comma 1-SEPTIES, DI n. 63/2013, in particolare, dispone che qualora gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici dai quali derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una o a due classi di rischio inferiore, «siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, ... mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, [ed] eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni dall'imposta (...) spettano all'acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 % e dell'85 % del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare» (SISMABONUS acquisti).

Per effetto del richiamo, contenuto nella norma citata, al comma 1-QUATER del medesimo articolo 16, che a sua volta richiama il comma 1-BIS, l'agevolazione spetta per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), Tuir le cui procedure autorizzatorie siano iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ovvero per i quali siano stati rilasciati i titoli edilizi. La norma in commento, osserva l'Agenzia, nel mutuare le regole applicative del SISMABONUS, si differenzia da quest'ultimo in quanto beneficiari dell'agevolazione fiscale sono gli acquirenti delle nuove unità immobiliari, che potranno calcolare la detrazione spettante in funzione del prezzo di acquisto di tali unità e non delle spese relative agli interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici allo scopo di ridurre il rischio sismico. Con riferimento alla detrazione di cui al citato comma 1-SEPTIES, è necessario, in particolare, che l'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico

sia asseverata, con apposito modello, dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, ed iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza.

L'articolo 3 del citato Dm n. 58/2017 - in vigore nel 2018, ossia quando l'istante ha iniziato l'ITER autorizzativo - prevedeva che fosse allegata, per l'accesso alle detrazioni, anche l'asseverazione del progettista dell'intervento strutturale della classe di rischio dell'edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l'esecuzione dell'intervento progettato redatta in base al citato decreto ministeriale. In vigore di tale disposizione, è stato, pertanto, chiarito che un'asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle disposizioni sopra richiamate, non consente l'accesso al SISMABONUS.

Ebbene, continua l'Agenzia, tale principio si applica anche ai fini dell'applicazione del SISMABONUS acquisti. Pertanto, qualora le imprese non abbiano tempestivamente presentato la predetta asseverazione con i relativi allegati, gli acquirenti delle unità immobiliari non possono fruire della detrazione di cui al citato comma 1-SEPTIES dell'articolo 16 DI n. 63/2013. La prassi dell'Agenzia si premura, comunque, di non precludere l'applicazione del beneficio in commento nelle ipotesi in cui l'adempimento non fosse stato effettuato in quanto, in base alle norme pro tempore vigenti, gli immobili oggetto degli interventi antisismici non rientravano nell'ambito applicativo dell'agevolazione (CFR. risoluzione n. 38/2020).

In conclusione, secondo l'Agenzia, il principio sopra enunciato può applicarsi anche nel caso in esame, in quanto l'adempimento non è stato effettuato, in quanto, alla data di presentazione della richiesta del titolo abilitativo, il Comune in questione era ricompreso in zona sismica 4 e, quindi, non rientrava nell'ambito applicativo del citato art. 16, comma 1-SEPTIES, DI n. 63/2013. Tuttavia, per fruire della detrazione in parola, è necessario, altresì, che gli interventi edilizi non siano ancora terminati al momento del passaggio alla classe sismica 3. Nel caso di specie, i lavori si sono conclusi nel luglio 2020, quindi, in data antecedente alla data di produzione degli effetti della riclassificazione sismica regionale (ovvero il 15 maggio 2021). In definitiva, a parere dell'Agenzia, gli acquirenti dell'istante non potranno beneficiare della detrazione SISMABONUS acquisti.

PER SCARICARE LA RISPOSTA N.773/2021

DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

CLICCA QUI

DUE UNITÀ ABITATIVE A FINE LAVORI: PER I BONUS VALE LA SITUAZIONE INIZIALE

Negli interventi che uniscono o suddividono gli immobili, i limiti di spesa ai fini del SUPERBONUS vanno individuati in base alle unità immobiliari censite in catasto all'inizio dei lavori. Nel caso di un edificio composto da un'unità abitativa e da due pertinenze il limite di spesa per gli interventi



antisismici sarà di 96mila euro, anche se a fine lavori il magazzino diventerà un'unità A/3 e quindi gli immobili residenziali realizzati saranno due. In sostanza per l'applicazione delle detrazioni conta la situazione preesistente ai lavori e non quella successiva. È la sintesi della [risposta n. 765/2021](#) del 9 novembre 2021. L'istante è comproprietario di un fabbricato composto da un'unità abitativa accatastata A/3 e da due pertinenze, di cui una accatastata C/6, con destinazione d'uso "autorimessa" e una accatastata C/2, con destinazione d'uso "magazzino". Vuole sapere il limite di spesa ammesso al SUPERBONUS considerando che una parte di magazzino a fine intervento diventerà un immobile residenziale e quindi le unità abitative saranno due.

L'Agenzia fa presente, in linea con la prassi in materia di detrazioni per interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli antisismici, (articoli 14 e 16 del DI n. 63/2013) che per l'individuazione dei limiti di spesa nel caso in cui gli interventi comportino l'accorpamento di più unità immobiliari o la suddivisione di un'unica unità vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori. Tale criterio come chiarito anche dalla circolare n. 30/2020, vale anche per il SUPERBONUS.


Di conseguenza, nel rispetto di tutti i requisiti e adempimenti previsti dalla normativa, l'istante deve considerare che il limite di spesa sarà pari a 96mila euro per gli interventi antisismici, 50mila euro per quelli di efficientamento energetico, 30mila

euro per l'isolamento termico delle pareti esterne, 54,545 euro per la sostituzione della centrale termica, 48mila euro per l'impianto fotovoltaico e 48mila euro per il relativo sistema di accumulo.

Il documento di prassi precisa, infine, che in base all'articolo 119 del decreto "Rilancio" per l'installazione dell'impianto fotovoltaico la detrazione di cui all'articolo 16-BIS, comma 1, del Tuir spetta fino ad un ammontare complessivo delle spese sostenute non superiore a euro 48mila euro e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, sempre se l'installazione degli impianti sia eseguita insieme a uno degli interventi indicati nei commi 1 o 4 del medesimo articolo. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del Dpr n. 380/2001, il limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

PER SCARICARE LA RISPOSTA N. 765/2021
DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE
CLICCA QUI

BONUS "RESTAURO" EDIFICI STORICI: LE ISTANZE PARTONO A FEBBRAIO 2022



È pari al 50% delle spese sostenute nel 2021 e 2022 il credito d'imposta previsto per la manutenzione, la protezione o il restauro degli immobili di interesse storico e artistico. Agevolabili, tra gli altri, gli interventi mirati al

miglioramento della sicurezza, alla conservazione dell'edificio e all'eliminazione delle barriere architettoniche. Pronto, in attesa del varo definitivo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il **decreto** del ministro della Cultura, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, attuativo dell'agevolazione introdotta dal decreto "Sostegni-BIS" ([articolo 65-BIS](#), DI n. 73/2021). Più nello specifico, la

norma ha istituito il Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico soggetti alla tutela prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs n. 42/2004), rinviando a un decreto Mic-Mef i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo e le procedure per l'accesso alle sue risorse. Gli stanziamenti a disposizione ammontano a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e sono utilizzabili fino al loro esaurimento. Possono beneficiare del BONUS le persone fisiche che detengono a qualsiasi titolo gli immobili agevolabili, per gli interventi autorizzati, a condizione che il fabbricato non sia utilizzato nell'esercizio di impresa. Il contributo è pari al 50% dei costi sostenuti per i lavori conservativi realizzati negli anni 2021 e 2022, fino a un importo massimo complessivo di 100mila euro per ogni immobile e comunque nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno dei due anni e fino all'esaurimento delle risorse disponibili per ognuno di essi.

A FEBBRAIO LE ISTANZE, IL CANALE È TELEMATICO

Le domande per il riconoscimento del BONUS possono essere presentate esclusivamente per via telematica dal 1° al 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa, al ministero della Cultura, direzione generale archeologia belle arti e paesaggio (Dg Abap). Entro il mese di dicembre, la Dg Abap predisporrà e renderà disponibile ONLINE il modello da utilizzare.

La domanda dovrà, in ogni caso contenere, gli estremi del provvedimento di tutela dell'edificio, l'autorizzazione a effettuare gli interventi per i quali si richiede il credito d'imposta, la data di inizio dei lavori, il costo complessivo degli interventi, l'elenco delle lavorazioni, ciascuna con il relativo costo, per le quali si chiede il contributo, l'attestazione di effettività delle spese sostenute.

Le richieste saranno trasmesse alle Soprintendenze archeologia belle arti e paesaggio territorialmente competenti. Saranno queste a verificare l'ammissibilità delle istanze e a comunicare alla Dg l'esito delle istruttorie e l'ammontare complessivo delle spese ammesse al TAX CREDIT. Un provvedimento del direttore generale riconoscerà credito e somma assegnata.

Prima della comunicazione ufficiale agli interessati, la Dg invia all'Agenzia delle entrate i dati dei contribuenti ai quali è stato riconosciuto il credito d'imposta, con i

relativi importi e le eventuali variazioni o revoche anche in seguito alle eventuali cessioni operate.

NON SOLO IL RESTAURO

L'agevolazione può essere richiesta non solo per il restauro degli edifici di interesse storico e artistico, ma anche per la realizzazione di impianti che contribuiscono a innalzare il livello di sicurezza, per gli interventi di conservazione del bene, per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Restano fuori i semplici adeguamenti di natura funzionale e tecnologica. Le spese sono riconosciute sostenute secondo i fini della disposizione solo in presenza dell'attestazione di un professionista qualificato secondo la normativa vigente.

CREDITO D'IMPOSTA IN COMPENSAZIONE

Il BONUS assegnato è utilizzabile in compensazione tramite il modello F24 (**articolo 17** Dlgs n. 241/1997), presentato attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, dal decimo giorno successivo alla comunicazione del riconoscimento dell'agevolazione. Deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui è stato riconosciuto e non è cumulabile con altri BONUS e con la detrazione prevista dall'articolo 15 del Tuir per il restauro e la manutenzione di beni vincolati. Il credito, in alternativa, può essere ceduto dal beneficiario, anche parzialmente, a terzi, compresi gli istituti di credito, la cessione non è però replicabile. Il cedente, per perfezionare la procedura, deve comunicare alla Dg Abap i dati anagrafici e il codice fiscale dell'acquirente, nonché l'importo del credito ceduto. La direzione generale comunicherà poi a entrambe le parti l'accettazione della cessione.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Le Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio effettueranno controlli sul corretto utilizzo del contributo. In caso di indebita fruizione sarà recuperata la somma maggiorata di interessi e sanzioni. L'Agenzia delle entrate, effettuate le verifiche di sua competenza, comunicherà telematicamente al Mic i casi in cui il BONUS è stato utilizzato, in tutto o in parte, abusivamente. Sempre le Entrate, inoltre, entro il mese di marzo di ciascun anno dovranno trasmettere ONLINE al ministero della Cultura l'elenco dei beneficiari che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta nell'anno solare precedente, con i relativi importi.

LA RESIDENZA ALL'ESTERO NON ESCLUDE: L'IVA AL 4% PER LA "PRIMA CASA"



L'aliquota Iva ridotta del 4% per l'acquisto della "prima casa" può essere applicata anche dal cittadino italiano non residente, che concede l'immobile in comodato a un suo familiare. La plusvalenza derivata dalla rivendita della proprietà senza riacquisto, prima che siano trascorsi cinque anni dalla compravendita, è esente se la casa ha rappresentato l'abitazione principale del titolare del contratto di comodato.

A precisarlo l'Agenzia delle entrate con la [risposta n. 751](#) del 28 ottobre 2021. Un cittadino italiano iscritto all'Aire e residente a Londra intende acquistare una casa in Italia per concederla in comodato gratuito alla madre. Con l'interpello in esame chiede chiarimenti in merito a due dubbi riguardanti il trattamento fiscale applicabile. In particolare vuole sapere se, essendo l'immobile di nuova costruzione, possa usufruire dell'Iva agevolata al 4% e se l'eventuale rivendita dell'abitazione entro i cinque anni senza acquisto di altro immobile possa generare una plusvalenza tassabile a causa della sua residenza all'estero. L'aliquota Iva ridotta del 4% richiamata dall'istante (n. 21, Tabella A, allegata al decreto Iva), può essere applicata per l'acquisto di abitazioni anche non ultimate (esclusi gli immobili accatastati come A/1, A/8 e A/9) nel caso in cui l'acquirente sia in possesso dei requisiti previsti per l'agevolazione "prima casa" ai fini dell'imposta di registro ossia dalla nota II-BIS, dell'[articolo 1](#), della tariffa, parte prima, allegata Tur.

Per usufruire del regime di favore, in linea generale, chi compera deve essere residente o stabilire, entro 18 mesi dalla compravendita, la residenza nel comune

ove è situata la nuova abitazione o, se diverso, in quello in cui lavora. La disposizione prevede, tra l'altro, che il beneficio spetti anche ai cittadini italiani emigrati all'estero, a patto che l'unità abitativa costituisca, per loro, la "prima casa" nel nostro Paese, senza alcun obbligo di trasferire la residenza (circolare n. 38/2005).

Quest'ultima previsione, che non subordina il regime agevolativo al cambio di residenza, fa ritenere che anche l'istante possa beneficiare dell'Iva al 4% nonostante il contratto di comodato.

Risolto il primo quesito, l'Agenzia esamina il secondo chiarimento richiesto relativo alla tassazione della plusvalenza generata dalla cessione dello stesso immobile entro i cinque anni dall'acquisto senza che sia stata comperata un'altra casa. La risposta, in questo caso, va ricercata nella risoluzione n. 136/2008.

In particolare il documento di prassi ricorda che per effetto del combinato disposto dell'articolo 23, comma 1, lettera f), del Tuir, e del successivo articolo 67, comma 1, lettera b), sono tassate le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione, e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state "adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari". In poche parole la plusvalenza, in tali casi, è esente se per la maggior parte del periodo intercorso tra acquisto e vendita, la casa è stata l'abitazione principale del cedente o di un suo familiare.


Fondamentale, quindi, è circoscrivere i criteri che definiscono la nozione di "abitazione principale". A fare chiarezza sono l'articolo 10, comma 3-BIS), del Tuir secondo cui l'abitazione principale è "quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale o i suoi familiari dimorano abitualmente" e l'articolo 15, comma 1, lettera b), che, riguardo alla determinazione della detrazione d'imposta sugli interessi passivi dei mutui stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale, considera tale "quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente".

Per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Per tornare alla vicenda e per stabilire se l'eventuale plusvalenza maturata in seguito alla rivendita dell'abitazione prima che siano trascorsi cinque anni dal suo acquisto, sia tassabile oppure no, occorre accertare se l'immobile rappresenta l'abitazione principale del titolare del contratto

di comodato d'uso, condizione non riscontrabile, precisa l'Agenzia, in sede di interpello. Il contribuente, per usufruire dell'esenzione, dovrà quindi provare che l'immobile ha costituito, nell'intervallo di tempo interessato, l'abitazione principale della mamma.

**PER SCARICARE LA RISPOSTA AGENZIA DELLE ENTRATE N.751/2021
CLICCA QUI**

DA UNITÀ C/2 AD ABITAZIONI: VALIDE LE REGOLE DEL SUPERBONUS



Un contribuente che intende demolire e ricostruire con una diversa sagoma e con incremento volumetrico, miglioramento energetico e riduzione del rischio sismico tre edifici, uno composto da 3 unità immobiliari categoria catastale A/3, uno composto da un'unità C2 e l'ultimo composto da 3 unità di cui 1 di categoria catastale C/6 e 2 di categoria C/2, "funzionalmente indipendenti", potrà fruire del SUPERBONUS anche per le unità non abitative identificate nella categoria catastale C, a condizione che per tali immobili esegua il cambio di destinazione d'uso alla fine dei lavori. È uno dei chiarimenti forniti con la [risposta n. 709](#) del 15 ottobre 2021 al proprietario degli edifici che ha sollevato alcuni quesiti all'Agenzia in tema di SUPERBONUS per i descritti interventi antisismici e di riqualificazione energetica.

Per quanto riguarda il primo quesito, sulla possibilità di fruire del regime di favore per la ristrutturazione e l'efficientamento energetico, l'Agenzia ricorda in particolare

che sono ammessi al SUPERBONUS anche le spese sostenute sugli immobili da destinare ad uso abitativo solo al termine dei lavori, come indicato dalla prassi e dalla normativa (articolo 16, DI n. 63/2013). Quindi l'istante potrà fruire delle agevolazioni anche per le unità non abitative identificate nella categoria catastale C a condizione che sia previsto il cambio di destinazione a fine lavori delle predette unità in immobili abitativi.

Per quanto riguarda le agevolazioni per la riduzione del rischio sismico, invece, l'Agenzia ricorda che per tali interventi il decreto "Rilancio" (articolo 119, comma 13 lettera b) del DI n. 34/2020) prevede che *"l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017"*. Come ribadito anche con la circolare n. 7/2021, è necessaria l'asseverazione del progettista dell'intervento strutturale della classe di rischio dell'edificio pre-intervento e quella conseguita dopo i lavori. Tale asseverazione, per l'accesso alle detrazioni, deve essere allegata alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente (articolo 3, comma 3, decreto del ministro delle Infrastrutture e Trasporti n. 58/2017).

Per i titoli abilitativi richiesti a decorrere dal 16 gennaio 2020, precisa l'Agenzia, l'asseverazione va presentata insieme al titolo abilitativo urbanistico, e comunque prima dell'inizio dei lavori. L'istante in definitiva non potrà fruire delle agevolazioni previste dalla disciplina sul SUPERBONUS per le spese sostenute per il rischio sismico, avendo presentato la richiesta del permesso di costruire l'11 settembre 2019, data in cui la normativa precedeva che l'asseverazione fosse allegata al titolo abilitativo al momento della presentazione allo sportello unico, come sopra chiarito. Nell'interpello in esame, l'istante chiede, inoltre, se per i massimali di spesa rileva il numero di unità iniziali, cioè 8 o quelle realizzate alla fine degli interventi, cioè 6, quali siano i prezzi di riferimento per l'attestazione della congruità delle spese anche in relazione alla riduzione del rischio sismico, se i comproprietari possono fruire del SUPERBONUS per le spese sostenute per i lavori, indipendentemente dalla quota di proprietà. Per tali quesiti, l'Agenzia rimanda ai chiarimenti forniti con le circolari n. 24/2020 e n. 30/2020, precisando che nell'intervento deve esistere una

condizione di incertezza, presupposto che viene a mancare quando l'amministrazione ha già fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente.

PER SCARICARE LA RISPOSTA AGENZIA DELLE ENTRATE N.709/2021

[CLICCA QUI](#)

ACCONTO IVA 2021: MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO



Entro il prossimo 27 Dicembre deve essere versato l'**acconto IVA per il 2021**, calcolato utilizzando uno dei tre metodi alternativi:

- il metodo **storico**;
- il metodo **previsionale**;
- il metodo della **liquidazione intermedia o analitica** al 20 dicembre.

Attenzione al fatto che l'acconto non è dovuto qualora risulti di importo inferiore a 103,29 Euro.

1) ACCONTO IVA 2021: CHI DEVE VERSARE E CHI È ESCLUSO

Sono tenuti al versamento dell'acconto Iva i **contribuenti** che eseguono le liquidazioni ed i versamenti, ai fini di questa imposta, con **periodicità mensile o trimestrale** (art. 6 della Legge n. 405/90).

Sono, invece, **esclusi dal versamento**:

- i contribuenti che **hanno chiuso il periodo d'imposta precedente con un credito di imposta** (risultante anche dalla liquidazione Iva periodica), a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso;
- i contribuenti che pur avendo effettuato un versamento per il mese di dicembre o per l'ultimo trimestre del periodo d'imposta precedente, oppure in sede di dichiarazione annuale per il periodo d'imposta precedente, **prevedono di chiudere** la contabilità Iva **con una eccedenza detraibile di imposta**;
- i soggetti per i quali **l'acconto dovuto è inferiore a € 103,29**;
- i soggetti che hanno **iniziato l'attività** nel corso del **2021**;
- i soggetti che hanno effettuato **esclusivamente**
 - **operazioni esenti o**
 - **non imponibili** ai fini IVA;
- i contribuenti che **hanno cessato l'attività nel corso dell'anno**, non essendo tenuti ad effettuare alcuna liquidazione periodica dell'imposta relativa all'ultimo periodo dell'anno (in quanto non hanno registrato alcuna operazione dopo l'inizio dell'ultimo mese o trimestre);
- i soggetti che applicano il **regime di vantaggio** (di cui all'art. 27 commi 1 e 2 D.L. 98/2011);
- i soggetti che applicano il **regime forfettario** (art. 1 comma 58 L. 190/2014);
- le **società e le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni** in genere che applicano il **regime forfettario** (L. 398/91);
- i contribuenti che esercitano **attività di intrattenimento** (art. 74, co. 6, D.p.r. 633/72);
- i contribuenti in **regime agricolo di esonero** (art. 34, co. 6, D.p.r. 633/72).

2) ACCONTO IVA 2021: TERMINI DI VERSAMENTO

Il termine per il versamento dell'acconto, come detto, è il 27 dicembre di ogni anno. Per l'anno 2021, il termine in parola **scade quindi il giorno 27.12.2021**.

Si ricorda che, qualora il termine scada di sabato o in un giorno festivo, sarebbe automaticamente prorogato al primo giorno ferial successivo (art. 18, comma 1 secondo periodo del D.Lgs. n. 241/97

3) ACCONTO IVA 2021: I CODICI TRIBUTO PER F24

In sede di versamento dell'acconto Iva, nel modello di versamento F24, dovranno essere utilizzati i **seguenti codici tributo**:

- **6013** per i contribuenti **mensili**,
- **6035** per i contribuenti **trimestrali**,

e dovrà essere indicato, come **periodo di riferimento, l'anno 2021**.

L'importo dell'acconto Iva, in sede di presentazione del modello F24, **può essere compensato** con altre imposte o contributi a credito.

Si tenga presente che ai sensi dell'art. 20, comma 1 del D.Lgs. n. 241/97, **non è possibile rateizzare il versamento dell'acconto**.

I contribuenti con **liquidazioni trimestrali "per opzione" non devono versare**, ai fini dell'acconto, la **maggiorazione degli interessi dell'1%**, che va applicata solo sui versamenti relativi ai primi 3 trimestri solari e su quelli a conguaglio in sede di dichiarazione annuale.

Come noto, il modello F24 deve presentarsi direttamente o tramite intermediario abilitato, ricorrendo ad una delle diverse modalità previste (F24 online, F24 web, F24 cumulativo), con possibilità di avvalersi anche dell'homebanking (purché nella delega di pagamento non siano esposte compensazioni con altri crediti tributari).

L'ammontare dell'acconto IVA 2021 e il metodo utilizzato per la relativa determinazione vanno indicati al rigo VP13 della liquidazione periodica di dicembre 2021 (rigo VH17 del mod. IVA 2021, se compilato).

PAGAMENTI POS: SANZIONI DAL 1 GENNAIO PER CHI NON LI ACCETTA



Secondo quanto prevede un emendamento al decreto PNRR, dal **1° gennaio 2022** chi non accetta pagamenti tramite POS sarà multato. L'emendamento approvato nel corso della seduta del 13 dicembre 2021 presso la

Commissione Bilancio della Camera recita quanto segue:

“A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2022, NEI CASI DI MANCATA ACCETTAZIONE DI UN PAGAMENTO, DI QUALSIASI IMPORTO, EFFETTUATO CON UNA CARTA DI PAGAMENTO DI CUI AL COMMA 4,

Da parte di un soggetto obbligato AI SENSI DEL CITATO COMMA 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma si applicano le procedure e i termini previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, a eccezione dell'articolo 16 in materia di pagamento in misura ridotta. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è il prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione. All'accertamento si provvede ai sensi dell'articolo 13, commi primo e quarto, della citata legge n. 689 del 1981”.

SANZIONI PER CHI RIFIUTA I PAGAMENTI POS

In sostanza la disposizione prevede l'applicazione di una **sanzione**

- per un importo fisso pari a 30 euro;
- per un importo del 4% calibrato in relazione al valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento con POS.

per chi, anche se si tratta di professionisti, non accetta i pagamenti tramite POS.

A riguardo si ricorda che ai sensi dell'articolo 15 comma 4 del DL 179 del 2012 i **soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e prestazioni di servizi anche professionali** avrebbero dovuto accettare dal 1 giugno 2013 (come recita la norma) pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito. Questo obbligo non prevedeva però alcuna sanzione.

ALTRE MISURE DI PREVENZIONE ALLA EVASIONE FISCALE

Inoltre si ricorda che in tema di pagamenti, **a partire dal 1 gennaio sarà operativo il nuovo limite di 999,99 euro per i trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante.**

Si tratta della soglia dei 1.000 euro prevista allo scopo di lottare contro l'evasione fiscale.

Infine in sede di conversione del Dl n.146 il nuovo articolo 5 quater intervenendo sull'articolo 49 comma 3 bis del decreto legislativo n 231/2007 esclude la riduzione da 2000 euro a 1.000 euro della soglia nell'**utilizzo del contante per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta ripristinando dal 1 gennaio 2022 la soglia dei 3.000 euro.**

BONUS MOBILI 2022 FINO A 2.500 EURO: COSA CAMBIA E COME FUNZIONA



La nuova legge di bilancio ha esteso il **bonus mobili** anche al 2022. In realtà la misura, salvo cambi dell'ultimo minuto, dovrebbe rimanere in vigore fino al 31 dicembre 2024. L'agevolazione, che consente una detrazione Irpef sulla spesa sostenuta per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, subisce però alcuni cambiamenti rispetto al 2021.

BONUS MOBILI 2022: A QUANTO AMMONTA E COSA CAMBIA DAL PROSSIMO ANNO

Anche per il 2022 il bonus mobili è erogato come **detrazione Irpef del 50%** della spesa sostenuta per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici per arredare un immobile che viene ristrutturato. È erogato in **10 rate**, anche se la sua cifra cambia notevolmente.

Il tetto di spesa passa dai 16 mila euro del 2021, innalzato rispetto ai 10 mila del 2020, ai **5 mila euro** del 2022. Su questo ammontare sarà poi calcolata la detrazione d'imposta.

BONUS MOBILI 2022: I REQUISITI PER OTTENERE L'AGEVOLAZIONE FINO A 2.500 EURO

Per ottenere il bonus mobili, come già detto, è necessario effettuare una **ristrutturazione edilizia**. Questa può anche essere parziale. Le spese devono essere sostenute durante il 2022 e riguardano l'acquisto di mobili e arredi o grandi elettrodomestici. Tuttavia bisogna rispettare i requisiti previsti dalla legge di bilancio, con la diversa **classificazione delle classi energetiche**, in linea con le **nuove etichette** dell'Unione Europea.

- I **forni** non possono avere una classe inferiore alla **A**.
- Le **lavatrici**, le **asciugatrici** e le **lavastoviglie** non possono avere una classe inferiore alla **E**.
- I **frigoriferi**, i **congelatori** e le **altre apparecchiature** devono essere dotate di etichetta energetica di classe non inferiore alla **F**.

BONUS MOBILI 2022: COME SI PUÒ PAGARE E QUALI DOCUMENTI BISOGNA CONSERVARE

Per accedere alla detrazione è necessario pagare con **bonifico** o **carta di credito** o **di debito**. Non sono consentiti gli assegni bancari, i contanti e altre forme di pagamento.

Si può usufruire del bonus mobili 2022 anche acquistando **a rate**, all'**estero** oppure **online**, da rivenditori affidabili e in grado di documentare la spesa con l'apposita certificazione.

Bisogna conservare i seguenti documenti.

- **Attestazione del pagamento** (ricevuta del bonifico, ricevuta di avvenuta transazione, addebito sul conto corrente).
- **Fattura**, riportante natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquistati.
- Scontrino con il **codice fiscale** dell'acquirente (equivalente alla fattura).

BONUS IDRICO E ACQUISTI ONLINE



È possibile fare richiesta di tale bonus, ed ottenere il rimborso, anche sugli acquisti di sanitari e rubinetti online. È fondamentale che dalla fattura elettronica, o altro documento commerciale

emesso dal fornitore, si possano ricavare sia le specifiche tecniche del prodotto che le specifiche riguardanti la posa in opera e l'installazione. In pratica, tutte le spese per le quali, unitariamente, si chiede il rimborso. **Escluse** ovviamente le **spese di trasporto**.

Le spese ammissibili sono **comprensive di Iva**, come indicata nella fattura, o in altro documento commerciale per i soggetti non tenuti ad emettere fattura, trasmessa tramite la piattaforma. La determinazione dell'aliquota Iva è competenza del fornitore.

ULTERIORI INFORMAZIONI IMPORTANTI

Gli interessati devono sapere che:

- per l'accesso è necessario lo SPID o le credenziali CIE (carta identità elettronica);
- alla domanda va allegata una serie di documenti;
- le domande saranno trattate secondo l'ordine cronologico di arrivo e comunque fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

IL VADEMECUM DEI NOTAI : CONOSCERE PER PROTEGGERSI

In occasione dell'incontro **Donne e cultura finanziaria**, promosso da **Banca d'Italia** e **Consiglio Nazionale del Notariato** per la promozione e diffusione della cultura giuridico-economica tra le donne – è stata presentata, il **Vademecum “Conoscere per proteggersi”**. La Guida contiene una “cassetta di informazioni e competenze”, che riepiloga gli strumenti adeguati per affrontare le principali – e a volte cruciali – scelte personali, economiche, per evitare errori e danni, spesso destinati a permanere nel tempo.

PER SCARICARE LA GUIDA
[CLICCA QUI](#)



SENTENZE

1.4

EQUO COMPENSO: LEGITTIMI I BANDI PER INCARICHI A TITOLO GRATUITO

CONSIGLIO DI STATO n. 7442/2021

La normativa sull'equo compenso "sta a significare soltanto che, laddove il compenso sia previsto, lo stesso debba necessariamente essere equo, mentre non può ricavarsi dalla disposizione l'ulteriore (e assai diverso corollario) che lo stesso debba essere sempre previsto (a meno di non sostenere, anche in questo caso, che non vi possa essere alcuno spazio per la prestazione di attività gratuite o liberali da parte dei liberi professionisti)". Lo ha affermato la sezione quarta del Consiglio di Stato nella sentenza n. 7442/2021.

L'Ordine degli Avvocati di Roma e l'Ordine degli Avvocati di Napoli hanno impugnato l'avviso pubblico di manifestazione di interesse per il conferimento di incarichi di consulenza a titolo gratuito, attraverso il quale la Direzione IV del Dipartimento del Tesoro "Sistema Bancario e Finanziario - Affari Legali" del Ministero dell'economia e delle finanze ha reso noto di volersi avvalere della consulenza di professionalità altamente qualificate, che uniscano alla conoscenza tecnica una positiva esperienza accademica/professionale, non rinvenibile all'interno della struttura, al fine di avere supporto ad elevato contenuto specialistico nelle materie di competenza. L'art. 13-bis, comma 3, della legge n. 247/2012, inserito dall'art 19-quaterdecies del d.l. n. 148/ 2017, prevede che "La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto”. In proposito, il Consiglio di Stato osserva che il riferimento soggettivo previsto dall’art. 13-bis cit. alla “pubblica amministrazione” e quello oggettivo agli “incarichi conferiti” stanno piuttosto a significare - a tutela del professionista - che il compenso deve essere equo e che l’interesse privato non può essere sacrificato rispetto a quello pubblico e generale fino al punto di travalicare – nel bilanciamento dei contrapposti interessi - l’equità della remunerazione.

La disposizione non esclude il (e nemmeno implica la rinuncia al) potere di disposizione dell’interessato, che resta libero di rinunciare al compenso – qualunque esso sia, anche indipendentemente dalla equità dello stesso – allo scopo di perseguire od ottenere vantaggi indiretti (come nel caso che ci occupa) o addirittura senza vantaggio alcuno, nemmeno indiretto, come tipicamente accade nelle prestazioni liberali (donazioni o liberalità indirette).

PER SCARICARE LA SENTENZA

[CLICCA QUI](#)

CANNA FUMARIA: OCCORRE IL PERMESSO DI COSTRUIRE SOLO SE TRATTASI DI OPERA DI “PALESE EVIDENZA”

TAR BASILICATA N.589/2021

La canna fumaria costituisce ordinariamente un volume tecnico e, come tale, un’opera priva di autonoma rilevanza urbanistico-funzionale, per la cui realizzazione non è necessario il permesso di costruire, senza essere conseguentemente soggetta alla sanzione della demolizione, salvo che non si tratti di opera di palese evidenza rispetto alla costruzione ed alla sagoma dell’immobile, occorrendo solo in tal caso il permesso di costruire (cfr. ex plurimis, T.A.R. Umbria, sez. I, 31/1/2020, n. 41). Lo ha confermato il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, Sezione Prima, nella sentenza n. 589/2021.

PER SCARICARE LA SENTENZA

[CLICCA QUI](#)

NO ALLA SANABILITA' DELLE OPERE IN ZONE VINCOLATE ANCHE QUANDO IL VINCOLO E' POSTERIORE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA

CONSIGLIO DI STATO n.6827/2021

Ai sensi della l. reg. Lazio n. 12 del 2004, deve escludersi la sanabilità delle opere realizzate in zone vincolate anche quando il vincolo è posteriore alla realizzazione dell'opera. I Giudici hanno chiarito, che l'autonomizzazione "spinta" ed "assoluta" del requisito della "non conformità alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici" – secondo l'interpretazione accolta dal giudice di primo grado - quale presupposto da accertare con rigore ed in totale autonomia rispetto al contenuto del vincolo, per escludere la sanabilità dell'opera, condurrebbe proprio a ritenere sanabili, nonostante la violazione dei vincoli paesaggistico ambientali, interventi abusivi solo perché per essi sussista una conformità urbanistica sostanziale con *interpretatio abrogans* della disposizione regionale e travisamento della sua ratio che a questo punto sarebbe quella di escludere la sanabilità solo nel caso in cui ci trovi di fronte ad abusi sostanziali.

Ma la disposizione è volta ad escludere la sanabilità delle opere abusive oggetto del terzo condono in via generale nelle zone vincolate con la sola ipotesi che il vincolo sopravvenuto consenta l'accertamento di conformità ed in tali limiti; ma non vi è prova che la natura del vincolo sopravvenuto nella specie dia rilevanza a tali evenienze.

In assenza di questo non sussiste la possibilità di ottenere il condono in forza di un parere dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo (non avendo il vincolo tanto consentito e dovendo quindi in conseguenza della sua mera esistenza – in assenza di previsioni legittimanti il recupero di abusi - ritenere l'opera non conforme alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici).

PER SCARICARE LA SENTENZA

[CLICCA QUI](#)

DISTANZE TRA EDIFICI, AI CENTRI STORICI NON SI APPLICA IL LIMITE DI 10 METRI

CONSIGLIO DI STATO n.5830/2021

Il Consiglio di Stato, con **sentenza n. 5830 del 9 agosto 2021**, ribaltando la decisione assunta in primo grado dal TAR, ha affermato che il limite di 10 metri previsto all'articolo 9 del DM 1444/1968 per le "nuove costruzioni" non è riferito ai centri storici ma alle "altre zone".

Tra le motivazioni poste alla base della decisione il Consiglio di Stato ha ritenuto che:

- il DM 1444/68 nel disciplinare le zone A (centri storici) ha prescritto in questi casi che la distanza "non sia inferiore a quella intercorrente tra i volumi edificati preesistenti";
- il limite dei 10 metri si applica solo alle "nuove costruzioni" ed è riferito alle "altre zone" ossia diverse da quelle delle zone A – centro storico e non può essere data una interpretazione più ampia di quella che può esserne tratta in via letterale.

Si ricorda, infatti, che l'art. 9 dm 1444/1968 prevede:

- zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale;
- nei nuovi edifici ricadenti in altre zone è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;
- zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a mt 12.

Il caso sottoposto all'esame del collegio riguardava un intervento di demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico in applicazione del cd. Piano casa regionale su un immobile ubicato in centro storico. Per il TAR l'intervento doveva essere considerato come "nuova costruzione" e per questo essere tenuto al rispetto della distanza minima di 10 metri prevista dall'articolo 9 del DM 1444/1968.

Diversa la decisione del Consiglio di Stato che, oltre a non qualificare l'intervento come nuova costruzione, ha sottolineato altresì come, l'assenza di una disciplina specifica per le distanze da osservare nei centri storici all'interno del DM 1444/1968, si giustifica per il fatto che, in tali ambiti, non sono consentiti interventi se non sul preesistente.

Applicando il limite dei 10 metri anche nei centri storici, inoltre, verrebbe preclusa in ampie zone dei territori comunali l'applicazione del Piano Casa regionale, nella parte in cui prevede la possibilità di realizzare ampliamenti fino al 35%.

PER SCARICARE LA SENTENZA
[CLICCA QUI](#)

**LINEE GUIDA ANAC AFFIDAMENTI IN HOUSE, IL CONSIGLIO DI STATO:
TENERE CONTO DEL CONTESTO NORMATIVO IN EVOLUZIONE**

CONSIGLIO DI STATO Parere n.1614/2021

Il Consiglio di Stato ha reso il parere n. 1614 del 7 ottobre 2021 sulle Linee guida Anac recanti «Indicazioni in materia di affidamenti in house di contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture disponibili sul mercato in regime di concorrenza ai sensi dell'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.».

Nel parere – la Sezione del Consiglio di Stato anzitutto segnala come le nuove linee guida “si inseriscono in un contesto giuridico e istituzionale molto dinamico, soprattutto sotto la spinta urgente dello sviluppo e dell’attuazione del PNRR, del Piano nazionale per gli investimenti complementari e del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, ma anche, più in generale, sotto la spinta della ripresa economica seguente alla pandemia da Covid-19”.

“Che l’istituto dell’in house providing sia al centro dell’attenzione del Governo e del Parlamento, in relazione (in particolare, ma non solo) alle esigenze di semplificazione e di rafforzamento della capacity building degli apparati amministrativi (chiamati a uno sforzo straordinario e aggiuntivo di efficienza ed efficacia realizzativa per l’attuazione del PNRR, degli interventi inclusi nel fondo

complementare, nonché di tutte le altre, numerosissime opere pubbliche urgenti), è dimostrato dalla già citata norma ad hoc inserita nella recente normativa primaria dedicata alla definizione della governance del PNRR (l'art. 10 del decreto-legge n. 77 del 2021 sopra richiamato), che sembra incrociarsi esplicitamente con l'intervento in esame (il quale però non pare tenerne conto, neanche negli atti di accompagnamento)", osserva Palazzo Spada.

"Più in generale, appare in evoluzione l'intero scenario normativo riferito alla materia dei contratti pubblici, come è dimostrato dalle numerose riforme, tutte rivolte nella direzione della semplificazione e dell'accelerazione delle procedure, succedutesi dal 2019 in avanti", aggiunge il Consiglio di Stato. "La materia degli appalti sembra rivestire, oggi, un rilievo centrale ai fini di una gestione efficace del piano di ripresa e resilienza e, più in generale, agli effetti di un recupero dello storico deficit di capacità realizzativa delle opere pubbliche e di spesa degli investimenti pubblici, anche comunitari, che affligge non da ieri il Paese".

Accanto a tali interventi d'urgenza "si aggiunge allora, de iure condendo, il recente disegno di legge AS 2330 di Delega al Governo in materia di contratti pubblici, presentato dal Governo al Senato in data 21 luglio 2021, con l'obiettivo (tra gli altri) di "assicurare il perseguimento di obiettivi di stretta aderenza alle direttive europee mediante l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse" (come recita il primo periodo della relazione a corredo di disegno di legge, corrispondente al primo dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 2). È verosimile che tale riforma modifichi ulteriormente, e in tempi ravvicinati, le prassi amministrative che ci si propone di cambiare con lo schema in oggetto, rinvenendo magari ancora un altro, diverso punto di equilibrio tra le esigenze di speditezza, celerità, efficienza ed efficacia operativa delle pubbliche amministrazioni nella realizzazione degli investimenti pubblici e le esigenze di promozione del mercato e della concorrenza, nonché di garanzia della trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, assume, pertanto, in questo preciso momento storico, un rilievo del tutto strategico e centrale".

Ad avviso della Sezione, "tutti questi importanti (e ancora in evoluzione) elementi di contesto normativo vanno tenuti presente per l'esame dell'intervento in oggetto, che come detto consiste in misure di natura non normativa (si tratta di linee guida non vincolanti) ma di impatto rilevante, evidenziato anche dall'AIR, sull'assetto e sulla

applicazione pratica dell'istituto giuridico dell'*in house providing*". Pertanto, prosegue il Consiglio di Stato, "in questa fase, l'esigenza, pur condivisibile, di operare una messa a punto o un riassetto dello status quo dell'*in house providing*, come definito nei più recenti arresti giurisprudenziali, deve tener conto di due diversi profili. Da un lato, de iure condito, l'approvazione delle linee guida deve comunque tener conto delle implicazioni della *lex specialis* prima menzionata (art. 10, d.l. n. 77/21), nonché del possibile impatto delle nuove prassi sugli effetti attesi dalla legge. Dall'altro, de iure condendo, si dovrebbe valutare adeguatamente l'opportunità di emanare le linee guida in esame pur nella eventualità di una possibile, prossima modifica del quadro legislativo con la riforma in itinere del codice dei contratti o con un altro degli interventi normativi strumentali all'attuazione del PNRR. In caso affermativo, occorrerebbe comunque considerare l'impatto "in concreto", sull'operatività delle amministrazioni, della successione ravvicinata nel tempo di tali interventi, a diverso livello (quello, proposto, con linee guida non vincolanti – ma di sicuro impatto – e quelli di rango legislativo, con delega o decreto-legge) e della conseguente esigenza di assicurare comunque stabilità, chiarezza e uniformità del quadro applicativo.

Ciò anche in considerazione del fatto che – allo stato, in assenza di nuovi interventi, normativi e non – l'istituto giuridico in questione appare piuttosto stabilizzato nell'elaborazione giurisprudenziale. Difatti, come emerge dal breve richiamo sopra effettuato, sia la Corte di giustizia sia la Corte costituzionale hanno sostanzialmente confermato il vigente regime giuridico e non sembrano avere evidenziato, nell'attuale disciplina, problematiche talmente rilevanti da indurre inevitabilmente all'introduzione urgente di indirizzi non normativi ampliativi del campo applicativo dell'obbligo motivazionale.

In altri termini, posto che l'intervento non appare "imposto" da fonti esterne né dalla giurisprudenza, prima di valutarne nel merito la portata e i contenuti occorre verificare l'eventualità di un possibile incrocio di interventi, normativi e non, e la loro compatibilità".

In conclusione, "le ora esposte riflessioni inducono la Sezione, prima di procedere all'analisi delle linee guida e delle diverse, spesso complesse e delicate, problematiche ivi affrontate, a demandare preliminarmente" all'Autorità nazionale anticorruzione "un ulteriore approfondimento sui sopra evidenziati profili di impatto

operativo, nel contesto di attuazione del PNRR, acquisendo eventualmente anche l'avviso sulle prossime prospettive de iure condendo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della Presidenza del consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi”.

PER SCARICARE IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO
[CLICCA QUI](#)

MUFFA SULLE PARETI, SE NON È STATA OCCULTATA L'ACQUIRENTE
DELL'IMMOBILE NON PUÒ CHIEDERE RIDUZIONI NEL PREZZO D'ACQUISTO

CORTE DI CASSAZIONE n.23659/2021

Con l'**ordinanza n. 23659/2021**, la seconda sezione civile della Corte di cassazione ha rigettato il ricorso presentato da C. G. e A. S. che hanno acquistato da due convenuti in giudizio la proprietà di un appartamento che presentava gravi vizi quali umidità, infiltrazioni e muffa su due pareti, nonché inconvenienti dell'impianto di riscaldamento. I ricorrenti chiedevano la restituzione della parte del prezzo corrispondente alla diminuzione del valore dell'immobile e la condanna al risarcimento del danno.

Il Tribunale, accertata la presenza di vizi sulle pareti dell'immobile, ne riducevano il prezzo in misura corrispondente al costo per l'eliminazione dei vizi stessi. Ma la Corte di Appello, in totale riforma della decisione del Tribunale di prima istanza, respingeva la domanda proposta da C. G. e A. S. nei confronti dei due convenuti in giudizio. A differenza di quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, la Corte di Appello non valutava come nascoste dagli arredi le chiazze di umidità lamentate ed accertate, con conseguente affermazione dell'esonero da responsabilità per facile riconoscibilità dei vizi.

Nel respingere il ricorso, la Corte di cassazione ha evidenziato che “vi era stata visibilità delle macchie, viste anche da altri visitatori dell'appartamento ed inesistenza di operazioni fraudolente di occultamento a mezzo di utilizzazione dell'arredamento al fine di nascondere”.

Inoltre, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, "l'utilizzazione per la presentazione di quanto proposto in vendita come idoneo al 'buon funzionamento' o 'completamente restaurato' non equivale automaticamente a dichiarazione di esenzione da vizi (ex plurimis: Cass. n.ri 2862/1997 e 695/2000)".

PER SCARICARE IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO
[CLICCA QUI](#)

PER IL RIFACIMENTO DI UNA TERRAZZA SUL MARE PUÒ BASTARE LA SCIA

CONSIGLIO DI STATO n.5570/2021

Il rifacimento di una terrazza eseguita con opere temporanee non necessita di un permesso a costruire, né del nulla osta della Capitaneria di porto, né del parere della Soprintendenza. A ribadirlo è il Consiglio di Stato con la sentenza 5570/2021.

Il caso

Il caso riguardava la **trasformazione di una terrazza originariamente aperta su tre lati** la quale veniva chiusa con una copertura in lastroni rimovibili in PVC. Interventi eseguiti dal proprietario avvalendosi di una SCIA.

Il vicino contestava invece la mancanza di autorizzazioni. A sua detta, l'intervento edilizio eseguito era abusivo, perchè il rifacimento della terrazza, dichiarato con SCIA come opera interna, realizzava in realtà una nuova volumetria a destinazione commerciale (un bar), avendo trasformato la terrazza, originariamente aperta su tre lati, in un volume chiuso con superficie coperta. In aggiunta, la terrazza si trovava a **meno di 30 mt dalla linea demaniale marittima**. E, stando al ricorrente, per la realizzazione del nuovo volume sarebbe stato necessario richiedere ed ottenere l'autorizzazione paesaggistica, oltre al nulla osta della capitaneria di porto.

In assenza di nuova volumetria e superficie coperta basta la SCIA.

Il Consiglio di Stato, dopo aver ricordato per quali interventi edilizi è necessario il permesso a costruire e per quali invece è sufficiente la SCIA, secondo quanto

stabilito dall'art. 10 e l'art 22 del **Testo unico edilizia** (DPR 380/2001), si pronuncia sul caso di specie. Ritenendo che per il rifacimento della terrazza contestato non ci fosse né nuova volumetria né nuova superficie coperta in quanto non realizzata con elementi fissi e permanenti.

Per questo motivo, secondo il Consiglio, la SCIA presentata dal bar era sufficiente. Il ricorso è stato quindi rigettato.

PER SCARICARE LA SENTENZA
[CLICCA QUI](#)

L'AUMENTO DI SUPERFICI E VOLUMI ECCEDE I LIMITI DEL RESTAURO E DEL RISANAMENTO CONSERVATIVO

TAR TOSCANA n.1595/2021

Il TAR Toscana 29/11/2021, n. 1595 ha spiegato che il restauro e risanamento conservativo è definito, dall'art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001, come intervento edilizio rivolto a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tale intervento comprende il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

Secondo l'orientamento interpretativo consolidato, sono annoverabili tra gli interventi di restauro o risanamento conservativo soltanto le opere di recupero abitativo, che mantengono in essere le preesistenti strutture, alle quali apportano un consolidamento, un rinnovo o l'inserimento di nuovi elementi costitutivi, a condizione però che siano complessivamente rispettate la tipologia, la forma e la struttura dell'edificio.

In altri termini il restauro e risanamento conservativo è fondato sul rispetto e mantenimento degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio, senza modifiche dell'identità, della struttura e della fisionomia dell'organismo edilizio, senza ampliamento dei volumi e delle superfici, essendo il restauro diretto alla mera

conservazione dell'organismo edilizio esistente, mediante consolidamento, ripristino o rinnovo degli elementi costitutivi, ed alla restituzione della sua funzionalità.

L'aumento di superficie o di volumetria comporta, al contrario, una trasformazione dell'edificio che richiede il rilascio del permesso di costruire ed eccede i limiti della categoria d'intervento (vedi nello stesso senso C. Stato 30/09/2013, n. 4851; C. Stato 02/02/2010, n. 431).

Nel caso di specie il TAR ha ritenuto che gli interventi eseguiti su due palazzine, comportanti incrementi di superficie e volume, superassero i limiti del restauro e risanamento conservativo, con conseguente ascrivibilità degli stessi alla ristrutturazione edilizia.

PER SCARICARE LA SENTENZA
[CLICCA QUI](#)

FISCALIZZAZIONE DELL'ABUSO: PRESUPPOSTI PER L'APPLICABILITÀ E CALCOLO DELLA SANZIONE

CONSIGLIO DI STATO n.7857/2021

Nel caso di specie il ricorrente contestava il provvedimento del Comune avente ad oggetto l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 34, D.P.R. 380/2001 con riferimento alla realizzazione di opere eseguite in difformità dalla concessione edilizia (maggiore altezza di un fabbricato ad uso residenziale). Il ricorrente deduceva:

- l'assenza di valutazione dell'impossibilità di demolire da parte del Comune prima dell'adozione del relativo provvedimento;
- l'erroneità del calcolo effettuato dall'amministrazione sull'entità della sanzione, in quanto la maggiore altezza del fabbricato non avrebbe inciso in termini economici sulla valutazione dell'immobile, non sussistendo una maggiore superficie fruibile;
- l'avvenuto rilascio per silenzio assenso del certificato di agibilità.

PRESUPPOSTI PER L'APPLICABILITÀ DELLA FISCALIZZAZIONE DELL'ABUSO - Ai sensi del comma 2 dell'art. 34, D.P.R. 380/2001, quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo

di produzione, stabilito in base alla L. 27/07/1978, n. 392 (Legge sull'equo canone), della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della Agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale (c.d. fiscalizzazione dell'illecito edilizio).

Il C. Stato 23/11/2021, n. 7857 ha ricordato che tali disposizioni devono essere interpretate nel senso che la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria - posta da tale normativa - deve essere **valutata dall'amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento**, successiva ed autonoma rispetto all'ordine di demolizione: fase esecutiva, nella quale le parti possono dedurre in ordine alla situazione di pericolo di stabilità del fabbricato, presupposto per l'applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria, con la conseguenza che **tale valutazione non rileva ai fini della legittimità del provvedimento di demolizione**. L'art. 34 cit., infatti, ha valore eccezionale e derogatorio, non competendo all'amministrazione precedente di dover valutare, prima dell'emissione dell'ordine di demolizione dell'abuso, se essa possa essere applicata, piuttosto **incombendo sul privato interessato la dimostrazione, in modo rigoroso e nella fase esecutiva, della obiettiva impossibilità di ottemperare** all'ordine stesso senza pregiudizio per la parte conforme.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE - Con particolare riferimento alla ritenuta illegittimità dell'entità della sanzione inflitta, il Consiglio di Stato ha richiamato l'orientamento secondo il quale, allorquando il Comune eserciti il potere repressivo a distanza di tempo dalla commissione dell'abuso, **la disciplina sanzionatoria applicabile è quella vigente al momento dell'esercizio del potere sanzionatorio**. Ciò in quanto l'abuso edilizio, rivestendo i caratteri dell'illecito permanente, si pone in perdurante contrasto con le norme tese al governo del territorio sino al momento in cui non venga ripristinata la situazione preesistente; l'illecito sussistendo anche quando il potere repressivo si fonda su di una legge entrata in vigore successivamente al momento in cui l'abuso è stato compiuto. Ciò posto i giudici hanno, da un lato, ribadito che per gli immobili residenziali il comma 2 dell'art. 34, D.P.R. 380/2001, prevede **la sanzione pari al doppio del costo di produzione**; dall'altro, che deve ritenersi legittima, in ossequio al rinvio materiale alla normativa sull'equo canone ad opera del medesimo comma 2, **l'applicazione dei criteri di attualizzazione contemplati dalla stessa**

normativa.

In conclusione è stata condivisa l'impostazione dell'amministrazione comunale che, ai fini della sanzione, aveva:

- applicato il costo di produzione previsto dai Decreti attuativi della L. 392/1978 - ricavato la maggiore superficie dal complessivo volume realizzato diviso per la media dell'altezza dei singoli piani (sul punto la sentenza appellata aveva infatti specificato che "ALLORCHÉ LA DIFFORMITÀ SI TRADUCA IN UN ESUBERO DI VOLUMETRIA ANZICHÉ DI SUPERFICIE, È LOGICO E CONGRUO CHE IL COMUNE CALCOLI IL DATO MANCANTE DI SUPERFICIE ATTRAVERSO LA DIVISIONE DEL VOLUME ACCERTATO PER L'ALTEZZA");
- raddoppiato l'importo come sopra calcolato.

AGIBILITÀ E REGOLARITÀ EDILIZIA E URBANISTICA - In merito all'avvenuto rilascio dell'agibilità (per silenzio assenso), il Consiglio di Stato ha ricordato che il permesso di costruire e la certificazione di agibilità sono collegati a presupposti diversi. La diversa struttura e funzione dei due titoli esclude non solo che i suddetti certificati possano avere valenza sostitutiva dei titoli edilizi, ma anche che possa sorgere un affidamento meritevole di protezione giuridica in ordine alla legittimità degli interventi edilizi effettuati.

Pertanto la certificazione di agibilità presuppone necessariamente la conformità delle opere realizzate al progetto approvato, sussistendo dunque inevitabilmente un collegamento funzionale tra i due provvedimenti. Conseguentemente si deve ritenere che il rilascio del certificato debba essere negato nel caso di opera abusiva o difforme dal titolo abilitativo edilizio e che la validità e l'efficacia del permesso di costruire possano condizionare quelle del certificato di agibilità.

PER SCARICARE LA SENTENZA
[CLICCA QUI](#)



IMPIANTI FOTOVOLTAICI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE E SILENZIO ASSENSO

CONSIGLIO DI STATO n7384/2021

Nella fattispecie il ricorrente contestava il diniego del permesso di costruire opposto dal Comune per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in zona agricola. Secondo la società il diniego era stato emesso tardivamente, quando ormai sul titolo si era già formato il silenzio assenso.

Il C. Stato 05/11/2021, n. 7384 ha affermato che i provvedimenti che concernono la realizzazione di impianti da energie rinnovabili ex art. 12 del D. Leg.vo 387/2003 sono attratti alla disciplina di cui all'art. 20, L. 241/1990, con la conseguenza che, **ai fini dell'autorizzazione, è sempre richiesta l'adozione di un provvedimento** espresso, non potendo trovare applicazione l'istituto del silenzio assenso.

In particolare, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della L. 241/1990, come sostituito dal D.L. 35/2005, l'istituto del silenzio assenso, previsto genericamente dal comma 1 del medesimo articolo per i procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, risulta non applicabile, tra gli altri, agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente e ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali. In ragione di tale deroga, l'istituto procedimentale del silenzio-assenso non avrebbe potuto trovare applicazione nel caso di specie. Inoltre il Consiglio di Stato ha ricordato che la giurisprudenza si è già pronunciata nel senso della necessità nella materia ambientale dell'adozione di provvedimenti espressi, ponendosi la previsione normativa del silenzio assenso in contrasto con i principi comunitari che impongono l'esplicitazione delle ragioni della compatibilità ambientale dei progetti.

PER SCARICARE LA SENTENZA
[CLICCA QUI](#)



CESSIONE DI CUBATURA: CONDIZIONI DI LEGITTIMITÀ

CORTE DI CASSAZIONE n.39741/2021

La cessione di cubatura è un istituto di fonte negoziale in forza del quale è consentita, a prescindere dalla comune titolarità dei due terreni, la "CESSIONE" della cubatura edificabile propria di un fondo in favore di altro fondo, cosicché, invariata la cubatura complessiva risultante, il fondo cessionario sarà caratterizzato da un indice di edificabilità superiore a quello originariamente goduto. In tale modo il proprietario di quest'ultimo può chiedere al Comune un permesso di costruire con una cubatura maggiore rispetto a quella che avrebbe potuto realizzare in assenza della predetta cessione.

La Corte di Cassazione, sez. pen., con la sentenza 05/11/2021, n. 39741, ha ribadito che, onde evitare la facile elusione dei vincoli posti alla realizzazione di manufatti edili in funzione della corretta gestione del territorio, il legittimo ricorso a tale meccanismo è soggetto a determinate condizioni, una delle quali è costituita dall'essere i terreni, se non precisamente contigui, quanto meno **dotati del requisito della "RECIPROCA PROSSIMITÀ"**.

Ed infatti, secondo la giurisprudenza, in assenza di contiguità tra tutte le particelle catastali interessate dalla nuova costruzione, i fondi devono pur sempre essere caratterizzati da **una effettiva e significativa vicinanza**.

La Corte ha specificato che si tratta di una **condizione "FISICA"**, respingendo la tesi difensiva secondo la quale la contiguità può essere intesa anche come "MEDESIMA CONDIZIONE GIURIDICA" (nel senso che tra i due lotti non dovrebbero esserci terreni con destinazioni urbanistiche incompatibili). Sulla base di tali considerazioni i giudici hanno escluso che la distanza di due chilometri tra i fondi potesse soddisfare il suddetto requisito. Inoltre i terreni devono avere **la stessa destinazione urbanistica e non devono essere caratterizzati da indici di fabbricabilità fra loro diversi**. A tale ultimo riguardo la Corte ha chiarito che se la diversità degli indici di fabbricabilità dei fondi oggetto di cessione costituisce certamente un elemento ostativo all'asservimento dei terreni a fini edificatori, ciò non equivale a sostenere il contrario: che l'omogeneità di tali indici autorizzi senz'altro l'asservimento. In sostanza, ai fini della legittimità della cessione, devono sussistere tutte le condizioni sopraesposte.

Tali criteri non sono venuti meno a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 5 del D.L. 70/2011, comma 1, lett. C) (conv. L. 106/2011) che secondo i giudici si è limitato a prevedere la tipizzazione dello schema contrattuale della cessione di cubatura. Tale contratto infatti **ha natura privatistica e non può disporre degli interessi pubblici sottesi al governo del territorio, né derogarvi in assenza di un'esplicita previsione in tal senso**. Sul punto è stato specificato che il trasferimento di diritti edificatori (cessione di cubatura) trova il proprio limite, oltre che in eventuali discipline speciali della legislazione urbanistica, **nelle statuizioni degli strumenti urbanistici**, i quali potrebbero vietare tali operazioni per alcune aree, oppure contenere previsioni inerenti alla determinazione della volumetria realizzabile fondata su criteri incompatibili con il suo trasferimento. In difetto di divieto, la densità edificatoria del singolo lotto può essere ridistribuita tra i vari lotti **di una stessa zona omogenea**, nel rispetto dell'indice territoriale dell'intera zona e del relativo complessivo carico urbanistico. Peraltro, secondo la Corte, non è necessario che tale divieto sia espressamente previsto dalla normativa statale o regionale oppure dagli strumenti di pianificazione urbanistica, **ben potendo ricavarsi "ALIUNDE"**, come nel caso, per esempio, del divieto di accorpamento di fondi pur contigui ma situati in zone urbanistiche diverse o sottozone diverse della medesima zona urbanistica.

PER SCARICARE LA SENTENZA
[CLICCA QUI](#)





DAL WEB

1.5

ATTENZIONE ALLE TRUFFE ONLINE: IN AUMENTO NEL PERIODO NATALIZIO

NUOVA TRUFFA ONLINE

Attenzione si nascondono dietro all'Agencia delle Entrate

Natale si avvicina, e come sempre accade si moltiplicano i tentativi di truffa ai danni degli utenti web. Anche l'Agencia delle Entrate, in quanto Pubblica Amministrazione, non è al riparo dallo sfruttamento del suo nome da parte di malintenzionati, per tentare di dare legittimità a messaggi malevoli.

Quando si parla di rischi per la sicurezza dei propri dati, parliamo spesso di phishing, e molti di noi ci saranno anche cascati. Si tratta di una tecnica con la quale si cerca di carpire informazioni riservate quali, ad esempio, il numero della carta di credito o le credenziali di accesso a vari sistemi come la banca online.

In queste ore alcuni portali di news hanno riportato la notizia di una nuova truffa ai danni dell'Agencia delle Entrate che sfrutterebbe la mail PEC dell'Agencia.

La nuova truffa che starebbe colpendo l'AE avrebbe queste caratteristiche. Prima cosa arriverebbe dal mittente "dc.liquidazione5.noreply@pec.agenziaentrate.it". Una mail similissima a quella che l'Agencia ha usato più volte per comunicazioni in merito a liquidazioni spettanti. Attenzione però, perché l'indirizzo di posta originale dell'AE è "dc.gt.liquidazione1.noreply@pec.agenziaentrate.it" oppure "dc.gt.liquidazione2.noreply@pec.agenziaentrate.it".

In questo caso mancherebbe invece la parte “gt”. Altro elemento che ci deve far insospettare è l’oggetto della mail:

“RISERVATA

PERSONALE:ID_COMUNICAZIONE:014601731900100[ENTRATE|AGEDC001|R
EGISTRO COMUNICAZIONI|9280886|07-12-2021]198559244”.

Infine, il testo della presunta mail, che non lascia dubbi sul fatto si tratti di una truffa:

In merito alla comunicazione allegata alla presente email Le facciamo presente che: La comunicazione è stata generata in modalità automatica; Le chiediamo pertanto di non rispondere all’indirizzo dal quale è stata spedita. La verifica della firma elettronica digitale apposta nonché la successiva estrazione degli oggetti firmati, può essere effettuata grazie ad applicazioni messe gratuitamente a disposizione online: per dettagli si consulti il sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale: <http://www.agid.gov.it>. alla pagina <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche/software-verifica>. Questa comunicazione è indirizzata alla casella di Posta Elettronica Certificata riconducibile alla società iscritta nel registro delle imprese. Se la casella non corrisponde all’effettivo destinatario del messaggio, La preghiamo di segnalarlo all’ufficio del registro delle imprese. Per qualsiasi chiarimento ed informazione circa il contenuto della comunicazione è possibile ricorrere ai canali di contatto con l’Agenzia indicati all’interno della comunicazione di irregolarità.

Cosa fare?

Intanto, spiega l’Agenzia delle Entrate, cominciando col chiedersi se il messaggio proviene da un mittente noto, poi verificando se è scritto in italiano corretto. Ancora: è rivolto personalmente a noi? È ben “costruito”, cioè i caratteri usati sono coerenti o sembra un copia e incolla raffazzonato? Il discorso “fila” liscio e ha senso compiuto? Anche una sola di queste mancanze è sufficiente a considerare prudentemente il messaggio come pericoloso.

Se ci sono collegamenti nel messaggio, la prima verifica da fare è se, al passaggio del mouse, il link corrisponde al testo. È sempre opportuno diffidare dei link accorciati (ad esempio quelli di tipo bit.ly) che non consentono di sapere a priori

qual è l'indirizzo di destinazione. Se ci sono allegati, bisogna sempre controllare che abbiano una sola estensione (ad esempio .docx e non .docx.exe).

In caso di dubbi sulla provenienza reale di un documento ricevuto per mail, piuttosto che aprirlo è preferibile contattare il mittente per altra via (un numero di telefono o un indirizzo email ufficiale) e chiedere conferma. L'Agenzia delle Entrate non invia mai per posta elettronica comunicazioni contenenti dati personali dei contribuenti.

CONTANTI, NUOVO LIMITE PRELIEVO E PAGAMENTO DAL 1° GENNAIO: REGOLE E MULTE

A partire dal 1° gennaio 2022 torna a scendere il **massimale del contante** utilizzabile per i pagamenti, che passerà da duemila a mille euro. Per la precisione, la cifra massima utilizzabile per chi vorrà pagare ancora cash, **sarà di 999,99 euro**. La precisione è importante perché può costare una sanzione: pagare **999,99 euro in contanti** dal primo giorno del 2022 è lecito, pagare 1.000 euro, cioè un centesimo in più, no.

QUESTA È LA CITTÀ D'ITALIA DOVE SI USA DI PIÙ LA BICI PER ANDARE AL LAVORO O A SCUOLA.

Padova è la città vincitrice dell'undicesima edizione del **Giretto d'Italia – bike to work 2021** organizzato da Legambiente con la collaborazione di CNH Industrial, Euromobility e VeloLove. Tra i 26 comuni partecipanti, la città veneta è risultata quella dove si sono



verificati il maggior numero di spostamenti in bicicletta ma anche con mezzi elettrici.

Il calcolo dei tragitti è stato fatto in diverse date del mese di settembre e in orari specifici (scelti da ciascun Comune tra le 6.00 e le 10.00) tramite check point allestiti nelle vicinanze di punti strategici come scuole, università, aziende, ecc. Al secondo

posto **Reggio Emilia** con 3658 mezzi di mobilità sostenibile circolanti seguita da **Pesaro** 3407, **Bolzano** con 3244 e **Piacenza** con 3183.

La classifica va avanti poi con:

- Trento (2456)
- Palermo (2392)
- Milano (2240)
- Fano (2203)
- Torino (1616)
- Ravenna (1494)

LA STARTUP DI QUESTA DONNA KENYANA TRASFORMA TONNELLATE DI PLASTICA IN MATTONI PIÙ RESISTENTI DEL CEMENTO



Un bellissimo esempio di **economia circolare** ci arriva dal Kenya. L'imprenditrice Nzambi Matee ha fondato **Gjenge Makers**, una startup innovativa con sede a Nairobi che cerca di ridurre il grave accumulo di plastica nel paese africano trasformando i rifiuti plastici in materiali da costruzione alternativi, sostenibili, resistenti ed economici.

Matee, laureata in scienze dei materiali, è stata ispirata nel lancio della sua attività dal continuo imbattersi nella plastica abbandonata per le strade di Nairobi. La domanda che si pose fu, perché non creare un sistema per rimettere in circolo questi rifiuti evitando che

finiscano nel fondo dell'oceano? Così dopo anni di ricerca e tentativi, nel 2018 fonda Gjenge Makers riuscendo così a produrre mattoni, piastrelle per pavimentazione e coperture per tombini mescolando la plastica riciclata con la sabbia.

Ora la startup produce giornalmente tra i 1.000 e i 1.500 mattoni di diverse dimensioni e colori utilizzando solitamente i rifiuti di plastica che non possono essere riciclati. Dall'inizio dell'attività, ha già riciclato più di 20 tonnellate di rifiuti di plastica e ha in programma di aggiungere un'altra linea di produzione più grande che potrebbe triplicare la sua capacità.

Ogni anno circa nove milioni di tonnellate di rifiuti di plastica finiscono nell'oceano e solo noi possiamo fermarlo. Grazie Nzambi Matee per l'incoraggiamento, il tuo esempio è un motore di cambiamento per tutti noi!

LA STARTUP INDIANA CHE PRODUCE PIASTRELLE ANTI-SMOG FATTE DI "INQUINAMENTO"



In uno dei Paesi più inquinati al mondo, un architetto indiano ha sviluppato un modo rivoluzionario per trasformare le emissioni di carbonio in bellissime piastrelle. Un mix combinato di sostenibilità, artigianato, design e tecnologia.

Lui è *Tejas Sidnal* ed è il fondatore della startup indiana *Carbon Craft Design* di Mumbai. Sua l'idea del dispositivo AIR-INK, in grado di estrarre l'anidride carbonica dall'aria e combinarla con una miscela di trucioli di marmo in polvere per creare piastrelle di design. *Ogni piastrella di carbonio equivale a pulire 30mila litri di aria. Inoltre, queste piastrelle consumano solo un quinto dell'energia necessaria per produrre piastrelle vetrificate*"

LASTRE E PANNELLI EDILIZI... DAI BATTERI! I RICERCATORI VOGLIONO SOSTITUIRE COSÌ L'INQUINANTE CARTONGESSO



I ricercatori della start-up *Adaptavastate* sono da sempre impegnati nell'ideazione e nella realizzazione di materiali da costruzione sostenibili. Per realizzare il loro **cartongesso biodegradabile**, per esempio, utilizzano scarti dell'agricoltura anziché il tradizionale gesso: il materiale risulta così più leggero ma al contempo offre livelli di isolamento termico e sonoro maggiori rispetto al cartongesso tradizionale.

Ora i microbiologi dell'*Università di Bath* stanno collaborando con l'azienda per ottimizzare le proprietà di questo eco-cartongesso utilizzando una tecnologia che sfrutta il lavoro dei batteri. Se questi esperimenti avranno successo, il nuovo cartongesso potrebbe iniziare ad essere prodotto su larga scala e utilizzato per molteplici scopi.

Il gesso è il terzo materiale da costruzione più diffuso al mondo, **responsabile di circa il 3% delle emissioni di diossido di carbonio** nell'atmosfera ogni anno. Viene estratto dalle miniere oppure ricavato dagli scarti delle centrali elettriche alimentate a carbone, e

produrlo sta diventando sempre più costoso; inoltre, essendo a base di solfato di calcio, va utilizzato (e smaltito) con attenzione, affinché non rechi danno all'ambiente. Ecco perché è necessario trovare al più presto un'alternativa al suo utilizzo che sia più sostenibile, più economica, ma che mantenga le stesse proprietà di resistenza e struttura del gesso comune.

ATTENZIONE A QUEST'APP DISPONIBILE PER ANDROID: AL SUO INTERNO SI CELA IL MALWARE JOKER



Una nuova applicazione per smartphone è divenuta il mezzo con cui il malware Joker si insinua nei cellulari Android di ignari utenti: si chiama **Color Message** e serve per scaricare sfondi e emoji personalizzate per la messaggistica. Il sito francese *Pradeo* ha già segnalato a Google la pericolosità di questa applicazione e invita i possessori di uno smartphone android a non scaricarla sul proprio dispositivo o a disinstallarla immediatamente se già scaricata.

Il malware Joker non è nuovo alle cronache e i suoi pericoli sono ben noti. Esso **si insinua in modo subdolo nei nostri dispositivi, nascondendosi all'interno di app dall'apparenza innocua**: dopo che l'ignaro utente ha scaricato l'applicazione sul proprio smartphone, Joker si attiva in background, attivando servizi non richiesti a pagamento o rubando dati personali dell'utente (come lista dei contatti, contenuto di SMS e chat); inoltre, si insinua nei protocolli di messaggistica, dando al posto dell'utente l'adesione a

servizi in abbonamento che attingono fondi direttamente dal credito residuo della scheda telefonica. Non basta disinstallare l'applicazione che ha portato Joker sul nostro smartphone, poiché il malware continuerà a funzionare in modo nascosto: meglio procedere con la formattazione del dispositivo ed installare un antivirus.

Color Message è attualmente ancora disponibile su *Play Store* (diversamente da quanto è avvenuto per altre segnalazioni di app contenenti malware, prontamente rimosse dal mercato virtuale di Google), ma invitiamo caldamente a non installarla. Spulciando fra le recensioni, sono molti gli utenti che l'hanno scaricata che si lamentano di addebiti ingiustificati sul proprio conto e dell'irreperibilità degli sviluppatori dell'app. Per evitare di cadere in trappole e truffe, **consigliamo di diffidare delle applicazioni di provenienza sospetta, con recensioni negative o dalle condizioni d'uso poco chiare: meglio preferire app certificate e recensite positivamente.**

TATUAGGI, L'UNIONE EUROPEA CAMBIA LE REGOLE: STOP A PIGMENTI NON APPROVATI



La decisione è stata presa per ragioni di sicurezza. Bandite le sostanze tossiche. Cambiano le etichette e la responsabilità penale cade anche sul tatuatore.

L'attenzione al momento è **concentrata sull'eliminazione di alcune sostanze** ufficialmente considerate rischiose per la salute dei clienti, ma non solo. In particolare, **quelle ritenute cancerogene e tossiche, come il nichel e il cromo**, che

potranno essere contenute solo in percentuali minime stabilite dalla Ue. Ma bisognerà avere anche pigmenti privi di queste sostanze che possono scatenare allergie.

Inoltre, il cliente dovrà essere obbligatoriamente informato sui pigmenti utilizzati. E sulle etichette dei colori, rigorosamente in italiano, ci dovrà essere sia la dicitura **“Miscela per tatuaggi o trucco permanente”**, sia **un numero di riferimento unico per l’identificazione del lotto**.

Infine, **il tatuatore condividerà** col produttore e con il distributore **le responsabilità anche di carattere penale** qualora utilizzi pigmenti vietati o non approvati dai rigidi standard della comunità europea. Le nuove regole varranno per gli studi autorizzati. **Per adeguarsi ai nuovi standard qualitativi europei le aziende del settore hanno tempo fino al 4 gennaio**. Il cambiamento più rilevante però, sarà quello che dovrebbe partire dal 2023. Quando, cioè le cose potrebbero complicarsi ulteriormente a causa della forte stretta su alcuni pigmenti. **Saranno probabilmente banditi a breve il blu 15 e il verde 7**. Il motivo sta nel fatto che questi due pigmenti sono la base della maggior parte delle altre colorazioni. E, intanto, sono già state lanciate addirittura delle petizioni da parte di tatuatori e chimici da inoltrare al Parlamento europeo.

PILLOLA ANTI COVID AUTORIZZATA: MA NON IN GRAVIDANZA. LA GUIDA DELL’EMA PER IL SUO UTILIZZO



arrivato l’ok alla pillola **Paxlovid** contro Covid-19. L’**EMA**, l’Agenzia europea per i medicinali, ha autorizzato **l’antivirale Pfizer** agli Stati membri pur non avendo ancora completato l’intero percorso di revisione **per l’approvazione**

regolatoria definitiva.

Da adesso in poi, quindi, **chi si ammalerà di Covid avrà a disposizione anche un farmaco** da prendere entro un massimo di 5 giorni dalla diagnosi.

Che potrà essere utilizzato in situazioni di emergenza, per trattare pazienti che **non necessitano di ossigeno supplementare** e che siano ad **alto rischio di sviluppare la forma grave della malattia**.

Il medicinale **non potrà essere preso in gravidanza** e anche chi **allatta** dovrà sospendere l’assunzione. Le preoccupazioni sugli effetti del Paxlovid sono le

stesse della **Food and Drug Administration** americana la quale sta valutando l'altro farmaco anti-Covid di Merck (MSD), il **molnupiravir**.

E sono causate dall'eventualità che il medicinale possa avere il potenziale per **causare mutazioni al Dna umano**. Questa possibilità nelle donne incinte porterebbe a influenzare la corretta divisione cellulare del feto, **provocando teoricamente difetti alla nascita**.

L'EMA ha già preparato la **“guida” all'uso corretto del farmaco** per gli Stati che decidessero di utilizzarlo anche senza approvazione definitiva, alla luce dell'aumento dei tassi d'infezione e dei morti dovuti a Covid in tutta l'Ue.

La posologia quindi prevede che per **2 volte al giorno e per 5 giorni**, vengano assunti i due principi attivi, il PF-07321332 e il ritonavir, contenuti in due pillole separate.

LA GUIDA PER GENITORI DI INSTAGRAM E TELEFONO AZZURRO PER CAPIRE COME I FIGLI USANO IL SOCIAL

Instagram e Telefono Azzurro sono insieme per aiutare i genitori a orientare i propri ragazzi e ragazze verso un **utilizzo sicuro, consapevole e positivo della piattaforma social**.

Ormai è evidente che l'evoluzione tecnologica degli ultimi anni abbia modificato in misura sostanziale la quotidianità dei ragazzi e influito in modo significativo sul loro sviluppo relazionale e affettivo. In questo contesto, da diversi anni, **Telefono Azzurro** si occupa di approfondire il rapporto tra i più giovani e il mondo digitale, analizzandolo in un'ottica di bilanciamento fra i rischi e le opportunità.

Per questo, il social di casa Zuckerberg e l'organizzazione che da oltre 30 anni si occupa di bambini e adolescenti, hanno pensato a una **“Guida a Instagram per genitori ed educatori”** che risponda ai bisogni degli adulti e dei loro figli. Strutturata in diverse sezioni, fruibile in modo indipendente, queste forniscono indicazioni molto chiare sulle impostazioni necessarie per **permettere un utilizzo sicuro della piattaforma**.

È dedicata a minori che **hanno compiuto almeno 13 anni di età** e stanno entrando quindi nella loro fase adolescenziale. Periodo spesso difficile per i giovani, durante il quale sperimentano un **forte bisogno di indipendenza** dalla famiglia, alla ricerca di **relazioni significative con amici e coetanei**, anche all'interno dei social

network, che diventano un punto di riferimento dove esprimere la propria individualità.

PER SCARICARE LA GUIDA
[CLICCA QUI](#)

IL PREMIO “CAPITALE EUROPEA DEL NATALE” VA (ANCHE) A UNA CITTÀ ITALIANA



È arrivata da Madrid la decisione ufficiale della città alla quale consegnare il prestigioso riconoscimento turistico **European Capital of Christmas 2022**, patrocinato dal Parlamento europeo, che decreta la **Capitale Europea del Natale**. Il premio, come **Capitale Europea del Natale del 2022, va a Genova e a San Sebastián**. Una vittoria decisa all'unanimità dalla giuria, convinta dall'alto livello tecnico dei progetti presentati, dalle proposte e dall'impegno nel perseguire i valori europei del Natale. **Un momento di speciale significato** in cui si rivelano i valori profondi **dell'integrazione, della tolleranza, della convivenza e della pace** che sono al centro e all'origine del progetto europeo. Ma anche un potente elemento di integrazione e conoscenza dei valori dell'Europa tra i suoi cittadini. Complimenti Genova!

VARIANTE OMICRON, I 5 SINTOMI «DIVERSI» DA NON IGNORARE



La **variante Omicron** di Sars-CoV-2, tecnicamente il lignaggio B.1.1.529, diventerà presto dominante in Europa. Entro metà gennaio, come ha anticipato la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen di fronte alla plenaria del Parlamento Europeo. Il Regno Unito, in particolare, registra da settimane numeri elevatissimi **battendo record di contagi giorno dopo giorno**. Mercoledì 15 dicembre sono stati ad esempio oltre 78mila, con una crescita esponenziale delle persone positive proprio a Omicron, in grado di eludere anche la protezione di due vaccinazioni e per la quale è **fortemente consigliato procedere appena possibile al booster**. Ma quali sono i **sintomi** di una sindrome provocata dalla variante Omicron?

Un medico inglese, **Amir Khan**, ha per esempio elencato in un intervento alla britannica *ITV* a cosa dovremmo prestare attenzione oltre ai soliti sintomi a cui, ormai, siamo ben avvezzi: febbre, tosse persistente, ageusia e anosmia, cioè perdita di gusto e olfatto.

Secondo Khan le indicazioni che sono arrivate in queste settimane soprattutto dal Sudafrica, dove la nuova variante è stata individuate e dove si assiste anche a una crescita dei ricoveri dopo l'impennata dei contagi, mostrano **almeno cinque nuovi segnali**. In particolare occorrerebbe prestare attenzione a **«gola irritata, lievi dolori muscolari, estrema stanchezza, tosse secca e sudorazione**.

VIAGGI DI NATALE: IN ITALIA SI ENTRA SOLO CON IL TAMPONE. QUARANTENA PER I NON VACCINATI



Per i viaggiatori che nei 14 giorni precedenti **“hanno soggiornato o transitato”** in **altri Paesi europei**, ovvero **per chi arriva in Italia** da qualunque città europea, dal 15 dicembre fino al 31 gennaio, **anche i vaccinati o i guariti** dovranno comunque fare **un tampone** prima di partire.

Chi, invece, **non è proprio immunizzato**, oltre ad effettuare il test antigenico nelle 24 ore precedenti all'ingresso o il molecolare nelle 48 ore prima, **sarà obbligato a stare in quarantena** per 5 giorni una volta arrivato.

I bambini sotto i 12 anni di genitori sono vaccinati, non dovranno fare l'isolamento anche se non hanno ricevuto somministrazioni. Se, invece, **non sono immunizzati**, dovranno stare in isolamento anche loro.

Il provvedimento **si attiva per chi arriva da** «Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco». E **le regole valgono anche per gli italiani che vanno all'estero al momento di tornare in patria.**

Per chi arriva da tutti gli altri Stati extra Ue, italiani compresi, **per chi è senza vaccino, aumenta la durata della quarantena è di dieci giorni.** A chi è vaccinato

basterà «un test molecolare nelle 72 ore antecedenti all'ingresso» oppure «un test antigenico nelle ventiquattro ore antecedenti all'ingresso». Per chi arriva «dalla Gran Bretagna e dall'Irlanda del nord il test molecolare deve essere effettuato nelle 48 precedenti all'ingresso».

Rimangono i **corridoi Covid free** per andare in sicurezza all'estero per motivi turistici, precisamente verso Aruba, Maldive, Mauritius, Seychelles, Repubblica Dominicana, Egitto (limitatamente alle zone turistiche di Sharm El Sheikh e Marsa Alam)».

Prorogato fino al 31 gennaio il **divieto di entrare in Italia per chi arriva** dal Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia, eSwatini. Solo i cittadini italiani con «**residenza anagrafica in Italia precedente al 26 novembre**, unitamente ai figli minori, al coniuge o alla parte di unione civile» **possono entrare**. Ma devono effettuare la quarantena di dieci giorni e comunque presentare l'esito negativo di un tampone molecolare effettuato nelle 72 ore precedenti all'ingresso.

LO SMART WORKING È IL FUTURO: LE NUOVE LINEE GUIDA UFFICIALI PER IL LAVORO DA CASA



Il “Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile” nel settore privato è stato firmato da imprese, sindacati e ministro del Lavoro. Lo **smart working all’italiana** è quindi realtà. Si tratta delle **linee guida di riferimento**, che comprendono i **paletti su**

diritti e doveri, da adottare per la futura contrattazione collettiva a tutti i livelli (nazionale, aziendale e territoriale). Sono **16 articoli** in cui vengono approfonditi i contorni già tracciati dalla legge 81 del 2017. Ma chiaramente adattati alla **nuova esigenza**, esplosa con la pandemia, **del lavoro da casa** diventata ormai una modalità alternativa a tutti gli effetti.

I punti centrali sono: **diritto alla disconnessione** e organizzazione del lavoro senza un preciso orario. Strumenti di lavoro forniti dal datore di lavoro e mantenimento delle garanzie di sicurezza.

Quindi, la **parità di trattamento salariale**, la **parità tra i generi**, la **formazione** anche in presenza.

L'adesione al lavoro agile è «volontaria e subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale. Questo significa che, il protocollo è operativo da subito. Ma **l'accordo individuale non sarà possibile fino al termine dello stato di emergenza**.

Il protocollo precisa che l'eventuale rifiuto del lavoro agile **non comporta né licenziamento né sanzioni per il lavoratore**. La durata dell'accordo può essere a termine o indeterminata e si può recedere per «giustificato motivo».

Inoltre il lavoratore "agile" deve alternare momenti in presenza e a distanza. **Non cambia nulla sul versante dei diritti sindacali**, dei quali beneficia come tutti gli altri dipendenti.

Lo stesso vale per il «**trattamento economico e normativo**». Con riferimento anche a permessi, premi di risultato, carriera, formazione, specializzazione, welfare aziendale, benefit.

Il datore di lavoro, inoltre, deve **evitare qualsiasi forma di invasione nella vita privata** e garantire il rispetto della privacy. Non solo: **deve garantire anche il diritto alla disconnessione** del lavoratore e la sua formazione continua. Ma anche gli strumenti di lavoro (forniti e mantenuti dal datore) e la copertura assicurativa Inail contro gli infortuni.

PER SCARICARE IL PROTOCOLLO
[CLICCA QUI](#)

REGALI DI NATALE COME LE SPESE SANITARIE, LE P. IVA LE POSSONO SCARICARE?



I **regali di Natale** possono essere **scaricati in dichiarazione dei redditi**, come **oneri deducibili**, al pari di una qualsiasi spesa sanitaria? Dicembre è il mese degli omaggi, a clienti e dipendenti, come si devono comportare allora aziende e imprenditori che vogliono (e possono) recuperare parte dei soldi spesi?

La buona notizia è che imprenditori, società e aziende o, in generale, **P. IVA** possono **dedurre in sede di dichiarazione dei redditi** il denaro speso a dicembre per i **regali di Natale**. Ovviamente, valgono dei limiti e delle regole. Nello specifico, i **regali di Natale sono deducibili** quando rientrano nelle cd. **spese di rappresentanza** (cui disciplina è contenuta nel TUIR all'art. 108). Si tratta di “spese relative a più esercizi” e “deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio” o “nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse”. In questa categoria, quindi, rientrano **regali destinati ai propri dipendenti o ai propri clienti, deducibili al 100%** nel limite di **258,23 euro** per periodo di imposta. Per quanto riguarda gli omaggi a titolo gratuito, invece, il limite è fissato a 50 (25,82 euro fino al 2014), ma anche questi sono deducibili per la somma intera. Per la deduzione dell'IVA, infine, vale la stessa regola in questi casi, ovvero: nel caso di **omaggio di un prodotto** cui costo unitario non superi la soglia dei **50,00 euro**, l'iva è detraibile al 100%.

IN UN QUARTIERE DI TRIESTE L'ALBERO DI NATALE DECORATO CON I RIFIUTI SI ACCENDE PEDALANDO



Trieste, capoluogo friulano, diventa protagonista di un **Natale** in chiave della sostenibilità, grazie ad un abete di oltre sei metri, i cui addobbi sono stati realizzati in materiali riciclati e i cui led sono alimentati dall'energia generata dalle pedalate di due biciclette poste alla base.

Questa iniziativa tutta GREEN è stata realizzata dall'associazione di promozione sociale **Fuoriorario TS** che, con la collaborazione del CEST- Servizio di Formazione all'autonomia ed altri enti del quartiere come il Servizio Giovani di Androna degli Orti, l'Habitat Microarea e la casa di

riposo per anziani Domus Mariae, ha posizionato **due particolari biciclette** in Piazza Cavana, nel rione della Città Vecchia di Trieste.

Lo scopo dell'associazione non è solo quello di donare alla città un simbolo natalizio più sostenibile che mai, ma di **fare comunità**, coinvolgendo chiunque, bambini, anziani o persone diversamente abili e sensibilizzandoli sul tema della **solidarietà**. Le biciclette sono infatti a disposizione di tutti e sono state collocate su dei rulli, posizionati in prossimità dell'albero e collegati ai suoi led dalla ditta incaricata dal Comune di Trieste inoltre degli allestimenti di Natale su tutto il territorio.

L'iniziativa, che vuole far riflettere sulle tematiche **ambiente, salute ed inclusione sociale**, sembra riscuotere già tanto successo tra i triestini ed i turisti. In moltissimi hanno in questi giorni atteso in fila, rispettosi della distanza e delle altre norme Anti COVID, di poter pedalare per illuminare l'abete natalizio e simbolicamente la città di Trieste.

Il progetto, inaugurato il giorno 15 dicembre, sarà disponibile per tutto il periodo natalizio. Sarà infatti possibile pedalare ogni giorno, indicativamente dalle 17.00 alle 20.00, fino all'epifania. Proprio il 6 gennaio, le decorazioni realizzate dai cittadini verranno messe all'asta perché: "ognuna di esse è una storia di vita che merita di essere raccontata...e guai a chi li chiama lavoretti!" conclude la portavoce di Fuoriorario.



Un calendario per seguire uno stile di vita più green e promuovere il rispetto del Pianeta e di tutti gli esseri che lo abitano è stato messo online.

Contiene consigli alimentari che seguono la stagionalità dei prodotti della terra, ma anche pratiche per coltivare l'orto, dalla semina alla raccolta. Troverete anche una parte dedicata ai principali avvenimenti dedicati all'ambiente e una alle fasi lunari.

Il calendario è pieno di colori, ma si può stampare anche in maniera sostenibile, scegliendo una stampa su carta riciclata, in bianco e nero riutilizzando il retro di 12 fogli formato A4. Per evitare totalmente l'utilizzo della carta, potrete anche scegliere di scaricare il calendario in versione digitale, tenendolo magari sul desktop del vostro PC o sullo smartphone o tablet.

PER SCARICARE LA SENTENZA
[CLICCA QUI](#)



REGALI DI NATALE AI TEMPI DEL
COVID: DALLA MASCHERINA AL
PANTALONE PER SMART WORKER

Manca davvero poco al 24 Dicembre e il tempo stringe per trovare il dono da mettere sotto l'albero (o da condividere

in occasione di un aperitivo o di un caffè).

Largo al rosso, all'oro, al tartan, e a tutti i simboli classici delle feste. Largo ai maglioni, alle sciarpe e ai guanti, e agli stocking fillers, piccoli pensieri da infilare nella calza, tra cui inseriamo anche il CD del singolo (per l'amico old style che ancora possiede un lettore CD), o un abbonamento Duo su Spotify (un'idea romantica e low cost per il proprio o la propria partner).

Se vuoi accontentare un amante della musica, pensa ad un biglietto per un concerto, oppure per la cucina accessori per cotture particolari, come quelli per la cottura sottovuoto, oppure coltelli con la lama in ceramica, o ancora, un robot da cucina multifunzione. Interessanti le cornici per la stampa, una lampada da terra, un porta ombrelli, un appendiabiti per l'ingresso... ma anche un corso di formazione, un biglietto per un museo, oppure un panettone di qualità personalizzato.

Ai bambini? Giochi equo solidali, un libro, chiavette USB colorate, un albero da piantare con loro in giardino educandoli al rispetto per l'ambiente.

ALBERO DI NATALE 2021: CONSIGLI, IDEE E TENDENZE



Il Natale è uno dei periodi più belli dell'anno. Riempie le nostre anime di pace e conforto. Siamo sicuri che sarai d'accordo con noi che parte di questa atmosfera si ottiene attraverso le decorazioni natalizie. Non solo ci riportano ai ricordi dell'infanzia, ma ci aiutano a crearne di nuovi. In effetti, queste decorazioni e addobbi ci influenzano emotivamente e le emozioni giocano molto nel modo in cui ci sentiamo in momenti particolari.

I colori più alla moda per questa festa nel 2021, le alternative di illuminazione, i temi di decorazione e molte altre idee per un albero di Natale perfetto tendono ai colori tradizionali che

includono sfumature di colore come rosso, verde e bianco.

PRANZO DI NATALE



Non sarà un Natale come gli altri, lo sapevamo. Addio ai cenoni e alle serate fuori con gli amici, niente tavolate o capodanni sulla neve. Ma è sempre Natale e va affrontato con serenità per non cedere il passo ai pensieri negativi, che arrecano pregiudizio al benessere psichico e fisico. E allora ecco qualche idea per la tavola. La tradizione vuole che

il **menù di Natale** sia principalmente di carne in contrapposizione alla cena della Vigilia che è invece "di magro". Per gli **antipasti** si può spaziare, da quelli più classici a quelli più raffinati come i morbidi e profumati **muffin al salmone** o **rosti di lenticchie rosse con capesante**: salmone, lenticchie e frutti di mare sono i simboli del Natale che non possono mancare sulla tua tavola

Se c'è poco tempo da dedicare alla preparazione del primo piatto, i cannelloni ripieni di carne, conditi con un sugo fresco di pomodoro e cotti al forno mettono d'accordo tutti a tavola, piccoli e grandi. Se invece c'è tempo e voglia, si può preparare una



buona **pasta fatta in casa**. Per il **pranzo di Natale** sono ideali i **ravioli** o **lasagne al pesce**. Se ci piace portare a tavola il **tradizionale risotto**, scegliamo la variante **con petto d'anatra, melagrana, porto**: un risotto elegante e raffinato dai sapori natalizi che esplodono in

bocca al primo assaggio

Per secondo il **cappone ripieno alle erbe e spumante** è un classico del periodo natalizio perché proprio in occasione delle feste compare, per antica tradizione, nel menù dei grandi pranzi. Ma anche un secondo piatto semplice e tradizionale come lo **stinco di vitello glassato alla melagrana** o l'**arrosto di filetto di manzo** sono pietanze ricche e gustose gradite a tutti e perfette per festeggiare il Natale



Se poi rimane spazio, frutta secca e candita, oltre gli immancabili dolci, con **panettone** e **pandoro** in testa e, se farciti, sono ancora più golosi! Il **panettone farcito con crema all'arancia** e fiocchi di neve è una ricetta semplice da realizzare che

piacerà a grandi e piccini. Ma va bene anche il **tradizionale tiramisù** per chiudere **pranzo di Natale**, realizzato con fette di pandoro al posto dei savoiardi: il **tiramisù di pandoro**.

Se si preferisce il **pesce** invece, via libera a pulenti menu ricchi di crostacei, frutti di mare e pesci al forno, completati anche qui da frutta e dolci della tradizione.

Insomma, a ognuno il suo menu. L'importante è condividere tutte queste prelibatezze con chi si ama.....e se quest'anno non sarà possibile essere in molti a tavola....basta collegarsi almeno per il brindisi!!!



RESTRIZIONI CAPODANNO 2022: COSA SERVE SAPERE PRIMA DI ORGANIZZARSI



Capodanno 2022. Il giorno di Capodanno desta sempre qualche lieve preoccupazione o apprensione. Un anno si chiude, e ci costringe

contro la nostra volontà a fare un briefing personale, una valutazione su cosa è andato bene, cosa no, e cosa c'è ancora da fare. Insomma, **si tirano le somme** di ciò che si è stati in grado di fare durante l'anno e le prospettive per il futuro iniziano a fare pressione indiscrete. Negli ultimi anni, è andata anche peggio. **La situazione**

pandemica ha steso un velo drammatico sugli scorsi anni e una patina di offuscata incomprendimento per il futuro.

A maggior ragione se si leggono i bollettini del giorno. A leggere i dati relativi al numero dei **posti letto in terapia intensiva** occupati, le festività (compreso Capodanno) saranno in zona gialla, se non addirittura arancione, per molte regioni in effetti. Molti, poi, sono gli eventi nelle principali piazze italiane che rischiano di slittare o di annullarsi definitivamente. Per quanto concerne le restrizioni, invece, la regola è molto semplice: **basta essere vaccinati**, o guariti dal Covid. Le restrizioni certamente non mancano, ma solo limitate alle persone non vaccinate. Infatti bisogna fare una distinzione tra chi possiede il green pass e chi possiede il **green pass rafforzato**. Un discorso simile è inevitabilmente valido anche per il Natale.

Dunque, per farla breve: chi possiede il **green pass rafforzato** avrà libero accesso agli eventi festivi pubblici e privati, compresi quelli organizzati per festeggiare Capodanno 2022. Potrà certamente mangiare al chiuso nei locali, ristoranti e pizzerie e potrà entrare liberamente nelle discoteche. Queste regole valgono fino a una diversa disposizione e possono variare a seconda dei luoghi in caso di necessità. Per esempio, nella città di **Torino** non si terranno festeggiamenti per Capodanno. A **Napoli** la decisione sarà presa “giorno per giorno”. Mentre a **Roma** il concertone in piazza si terrà, ma con prenotazioni e posti a sedere ben distanziati.



APPROFONDIMENTO DEL MESE

DONAZIONE DELLA NUDA PROPRIETA' CON RISERVA DI USUFRUTTO



La donazione della nuda proprietà con riserva dell'usufrutto è un'operazione piuttosto diffusa cui conseguono alcuni significativi vantaggi. Donare la nuda proprietà riservandosi l'usufrutto è un'operazione praticata soprattutto nel momento della sistemazione e



pianificazione della propria successione. Chi, arrivato in età ragionevolmente avanzata, vuole cominciare in vita a sistemare il proprio patrimonio pianificando la successione, anziché fare un testamento, può cominciare a donare la piena proprietà di alcuni immobili oppure a donarne la nuda proprietà riservandosene l'usufrutto.

QUALI SONO I VANTAGGI?

Donare la nuda proprietà, ha un impatto fiscale ridotto rispetto al donare la piena proprietà, perché si dona un diritto reale minore. Quindi, il valore di quello che viene donato è ridotto dal valore dell'usufrutto, che invece si riserva il donante. Il valore dell'usufrutto deriva da una tabella che viene periodicamente aggiornata in funzione del cambiamento e della crescita dell'aspettativa di vita, ma è comunque legato all'età dell'usufruttuario. L'usufrutto vale tanto di meno quanto più l'usufruttuario è anziano, presupponendo che abbia un'aspettativa di vita ridotta.

Il valore dell'usufrutto deriva da una tabella che viene periodicamente aggiornata in funzione del cambiamento e della crescita dell'aspettativa di vita, ma è comunque legato all'età dell'usufruttuario. L'usufrutto vale tanto di meno quanto più l'usufruttuario è anziano, presupponendo che abbia un'aspettativa di vita ridotta.

MA QUAL È IL VANTAGGIO?

Il vantaggio sta nel fatto che donando la nuda proprietà si realizza il passaggio del bene all'atto della donazione e in seguito alla morte dell'usufruttuario l'usufrutto si riunisce in capo al nudo proprietario senza più alcun costo fiscale. Si deve procedere semplicemente con una pratica catastale dal costo di poche centinaia di euro che allinea il catasto alla situazione di fatto, ma non vi sono più costi fiscali.

COSA SIGNIFICA ESATTAMENTE DONARE LA NUDA PROPRIETÀ RISERVANDOSI L'USUFRUTTO?

Significa spogliarsi della proprietà, ma mantenere tutti i vantaggi che derivano innanzitutto dal poter godere degli eventuali frutti che l'immobile produce oppure poterlo continuare semplicemente ad abitare e quindi non perdere la possibilità di utilizzare il bene di cui si è donata la nuda proprietà. Il tutto senza gravare il donatario, cioè chi riceve la nuda proprietà, di alcun costo, perché tutte le spese e anche i gravami fiscali rimangono in capo all'usufruttuario.

Le spese di manutenzione ordinaria, le spese della detenzione dell'immobile, come Imu e Tari, sono tutte in capo all'usufruttuario. Le sole spese che formalmente gravano sul nudo proprietario sono quelle di manutenzione straordinaria.

Le spese di manutenzione

ordinaria, le spese della detenzione dell'immobile, come Imu e Tari, **sono tutte in capo all'usufruttuario**. Le sole spese che formalmente gravano sul nudo proprietario sono quelle di manutenzione straordinaria.

E' evidente che in questo modo è possibile, con un costo certo e soprattutto senza perdere la possibilità di godere dei frutti che l'immobile può produrre, pianificare la propria successione fin da molto prima della morte o comunque senza dover passare necessariamente attraverso un testamento.

OLTRE ALLA DONAZIONE, È POSSIBILE LA VENDITA DELLA NUDA PROPRIETÀ CON RISERVA DELL'USUFRUTTO?

Un'altra possibilità, ultimamente abbastanza praticata, è la vendita della nuda proprietà con riserva dell'usufrutto. Si tratta di una soluzione spesso scelta da chi è arrivato in età avanzata e ha necessità di procurarsi una certa liquidità senza però perdere la possibilità di godere dell'immobile. Si tratta di un'operazione che è possibile praticare trovando un investitore interessato ad acquisire una nuda

proprietà pagando un prezzo ridotto, perché il prezzo viene decurtato del valore dell'usufrutto. Il nudo proprietario, al momento del decesso dell'usufruttario, si troverà ad essere pieno proprietario senza avere più alcun costo aggiuntivo. Tale operazione può consentire al proprietario di realizzare la liquidità di cui necessita e all'acquirente di 'scommettere' sulla vita dell'usufruttuario in modo tale da trovarsi poi un bene in piena proprietà magari a distanza di pochi anni, soprattutto se al momento dell'operazione l'usufruttario è già ragionevolmente anziano.

E' INVECE POSSIBILE FARE LA DONAZIONE DELL'USUFRUTTO DI UN IMMOBILE?



E' possibile anche donare l'usufrutto, mantenendo la nuda proprietà. Sicuramente è un'operazione molto meno praticata, anche perché non produce i risultati di cui si è parlato. E' innanzitutto difficile che l'usufrutto venga donato o alienato a un soggetto più giovane, anche perché, come già detto, si tratta di un'operazione che ha un costo superiore, in quanto più l'usufruttuario è giovane più l'usufrutto vale, e quindi si avvicina al valore o al costo della piena proprietà, in secondo luogo perché non si realizza la pianificazione ereditaria in quanto la nuda proprietà, che si è mantenuta, cadrà comunque in successione.

L'operazione che oggi ha acquisito una certa popolarità è proprio quella inversa, cioè donare o vendere la nuda proprietà riservandosi l'usufrutto. Questa, per pianificare la successione o per procurarsi una liquidità immediata, è una pratica

attualmente piuttosto diffusa. Da un punto di vista della pianificazione successoria è un'operazione che può rivelarsi molto utile, in quanto comporta un risparmio di costi permettendo inoltre la suddivisione del patrimonio secondo i propri desideri sin da subito.

L'IDENTIKIT DI CHI COMPRA E VENDE UN IMMOBILE IN NUDA PROPRIETÀ

L'Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha analizzato le **compravendite di immobili in nuda proprietà effettuate nel 2020** tramite le agenzie affiliate. Vediamo qual è il quadro generale che viene evidenziato dal report.

Come è facile immaginare, **l'84,9% delle persone che vendono un immobile in nuda proprietà vogliono reperire liquidità**, magari per mantenere un certo tenore di vita, oppure per far fronte a esigenze legate all'avanzare dell'età e a volte per sostenere i figli nell'acquisto della casa.

Nel 2020 il numero complessivo di compravendite di nuda proprietà, concluse attraverso le agenzie del gruppo, è diminuito del 23,4% rispetto al 2019. **La pandemia ha frenato gli acquisti per investimento e neanche la nuda proprietà ha fatto eccezione**, essendo 8 volte su 10 un acquisto per investimento. Anche nel 2020, infatti, **il 79,2% delle compravendite di nuda proprietà sono state finalizzate all'investimento a lungo termine**.

Mentre, **gli acquirenti di nuda proprietà sono compresi principalmente nelle fasce di età sotto i 55 anni**, con una leggera prevalenza degli acquirenti con un'età compresa tra 45 e 54 anni, che compongono il 31,1% del totale. Rispetto al 2019 diminuiscono ulteriormente le percentuali di acquisto da parte di persone con più di 54 anni.

Il 63,9% dei venditori sono single, vedovi, divorziati e separati. Per quanto riguarda gli acquirenti nella maggior parte dei casi si tratta di coppie e coppie con figli che compongono il 69% del totale.

La tipologia più compravenduta per gli immobili in nuda proprietà è il trilocale con il 42,5% delle preferenze, seguono i bilocali con il 23,3%. Nel 2020 si registra un aumento della percentuale di acquisto di soluzioni indipendenti e semi indipendenti che passa dall'8,6% del 2019 all'attuale 12,3%.

Da sottolineare anche che **solo il 20,3% degli acquisti di nuda proprietà si conclude grazie all'ausilio di un mutuo**, mentre nel 79,7% dei casi si acquista in contanti. Rispetto al 2019 si registra un ulteriore ribasso della quota di acquisti con mutuo, che nel 2019 arrivava al 24,5%.

ACQUISTO DI IMMOBILE CON L'AGEVOLAZIONE PRIMA CASA POSSEDENDO UNA NUDA PROPRIETÀ, COSA ACCADE

L'**acquisto di un immobile con l'agevolazione prima casa** è possibile se si possiede già una **nuda proprietà**? La risposta l'ha fornita il Fisco.

Un contribuente ha posto a *Fisco Oggi* il seguente quesito: "Possiedo la nuda proprietà di una casa e vorrei acquistare un'altra abitazione che si trova nello stesso Comune. Ho diritto alle agevolazioni prima casa?".

Rispondendo, il Fisco ha fatto chiarezza in merito all'**acquisto di un immobile con l'agevolazione prima casa** possedendo già una **nuda proprietà**. Nello specifico, il Fisco ha spiegato che è possibile, possedendo la nuda proprietà di una casa, acquistare un'altra abitazione nello stesso Comune usufruendo delle **agevolazioni prima casa**. Ma la nuda proprietà deve essere stata acquistata senza fruire in precedenza dei benefici prima casa.

Avendo infatti tutti i requisiti richiesti dalla legge, il Fisco ha sottolineato che le agevolazioni fiscali spettano anche nel caso in cui l'acquirente sia titolare della sola nuda proprietà su un'abitazione situata nello stesso Comune in cui si trova l'immobile che si intende acquistare.

Il Fisco ha infine ricordato che si ha sempre diritto all'**agevolazione prima casa** "quando si procede alla ricongiunzione della proprietà, come nel caso di un titolare del diritto di usufrutto che acquista la nuda proprietà o viceversa".



In un breve inserto chiariamo qualche dubbio sull'obbligo a carico di molti datori di lavoro chiamati a verificare il possesso di una valida certificazione verde COVID di clienti e dipendenti.

GREEN PASS CHI PUÒ VERIFICARE ?

Per controllare il QR code del Green pass è necessario **scaricare l'applicazione "VerificaC19" su un dispositivo dedicato all'ingresso del locale o del luogo di lavoro**, anche privo di connessione internet (l'applicazione non necessita della connessione).

CHI PUO' RICHIEDERE IL GREEN PASS AI CLIENTI?

Non tutti i dipendenti della struttura possono richiedere il Green pass agli utenti o ai dipendenti ma soltanto coloro che sono stati nominati in maniera formale dal datore di lavoro.

Gli esercenti o i loro delegati possono chiedere il documento di identità ai clienti per verificare il possesso del Green Pass? .

Sì, anche se non sono pubblici ufficiali possono richiederlo se hanno il dubbio che il QR code non sia autentico. I clienti/dipendenti hanno l'obbligo di esibirlo.

C'è bisogno di formazione per la verifica del Green pass ?

Il datore di lavoro deve fornire al dipendente delegato le informazioni necessarie nel rispetto delle disposizioni vigenti e al corretto utilizzo della applicazione

APP VERIFICA COVID-19 SUPERGREENPASS COME FARE

Per controllare il QR code del Green pass è necessario scaricare l'applicazione "VerificaC19" su un dispositivo dedicato all'ingresso del locale o del luogo di lavoro, anche privo di connessione internet.

Non tutti i dipendenti della struttura possono richiedere il Green pass agli utenti o ai dipendenti ma soltanto coloro che sono stati nominati in maniera formale dal datore di lavoro.



COSA È VERIFICAC19?

Si tratta dell'applicazione ufficiale nazionale per controllare l'autenticità delle certificazioni verdi . E' gratuitamente scaricabile dagli store Apple e Google playstore. Le caratteristiche principali sono :

- funziona anche off line quindi senza connessione internet , anche se è necessario il collegamento una volta al giorno per controllare eventuali aggiornamenti
- **non consente di memorizzare informazioni sensibili nel dispositivo**
- permette di verificare anche il certificato Verde europeo EU DIGITAL COVID CERTIFICATE emesso da altri Paesi

INTERVENTO DEL GARANTE: ATTENZIONE AD APP FASULLE CHE VIOLANO LA LEGGE

Il garante per la privacy è intervenuto mettendo in guardia gli utilizzatori sul fatto la App verifica C19 è l'unica autorizzata dal ministero per il fatto che rispetta la normativa sulla riservatezza dei dati non utilizzabili .

Molti produttori stanno rendendo disponibili sugli store on line app per la verifica del green pass che consentono di leggere dati personali e informazioni sulle vaccinazioni effettuate . In alcuni casi le app registrano i dati e le trasmettono a terzi Il Garante ribadisce il fatto che è fatto divieto di scaricare e conservare di dati sensibili.

COME SI USA LA APP VERIFICA C19?

Per il controllo di autenticità del Green Pass gli step sono i seguenti:

1- Alla richiesta del verificatore il cliente mostra il Qr code (in formato digitale oppure cartaceo).

2 - L'app VerificaC19 scansiona il Qr Code e ottenute le informazioni può dare i 3 seguenti risultati:

- schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa;
- schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia;
- schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura. In questo caso possono verificarsi le seguenti ipotesi

* Certificazione verde Covid-19 non autentica.

"Certificazione non ancora valida" vuol dire che non è ancora cominciata la validità della certificazione.

* "Errore di lettura Qr code, oppure non è una certificazione verde Covid-19", può significare un errore di lettura da parte dell'app VerificaC19 per problemi di luce o inquadratura .

"Certificazione non valida", vuol dire che si tratta di un QR code che non rispetta le specifiche europee dell'Eu Digital Covid Certificate.

Per problemi tecnici di funzionamento della APP Verifica 19 a chi ci si può rivolgere?

In caso di malfunzionamento nella scansione delle certificazioni verdi Covid-19 è consigliabile disinstallare e ricaricare l'applicazione. Se i problemi dovessero persistere, è possibile chiamare il **numero verde 800.91.24.91** che risponde tutti i giorni dalle 8 alle 20.

Quali dati contiene il QR?

La lettura del Qr code non rivela l'evento sanitario che garantisce la certificazione (tamponi, vaccino o guarigione).

APP Verifica C19 per il Super green pass

E' stato reso disponibile negli STORE (iOS-Android) l'aggiornamento dell'app Verifica C-19 per la nuova modalità rafforzata del green pass BASE o RAFFORZATO:(cd Super green pass.

Dopo l'aggiornamento del proprio dispositivo si potrà selezionare la modalità

1. BASE o
2. RAFFORZATO

ed effettuare la scansione., esattamente come prima , che dirà se quel Green Pass è valido per il tipo di certificazione verde richiesta.

L'app Verifica C-19 ha anche una nuova funzione che è la verifica automatica: una scansione permanente , senza intervento dell'operatore che permette ad esempio, di posizionare un tablet all'ingresso per la verifica rapida di tutti quelli che entrano.

**TABELLA ATTIVITÀ CONSENTITE SENZA/CON GREEN PASS
"BASE"/"RAFFORZATO"**

DAL 6/12/2021 AL 15/1/2022

[CLICCA QUI](#)

ATTIVITÀ CONSENTITE



SENZA GREEN PASS



CON GREEN PASS "BASE"

CON GREEN PASS "RAFFORZATO"

DAL 6/12/2021 AL 15/1/2022



Il nome, dal latino *cumconatu*, indica lo sforzo necessario per salire in cima alla collina su cui sorge il borgo. Secondo altri, deriverebbe da *cuccus*, corruzione di *acutus*, riferito a ciò che termina in punta, come un monte o un colle.

La località che oggi è chiamata la “Riviera del Monferrato” per il suo clima mite, è stata probabilmente fondata dai Liguri. La presenza romana è documentata nell’abitato di Marcellina, e ad essa è collegata la leggenda della Pietra Cagnola, un simulacro d’oro massiccio a forma di cane che, posto sull’erpice, si credeva avesse il potere di rendere fertile la terra. Su fondazioni romane poggia la pieve della Madonna della Neve, il luogo di culto della città di Marcellina fino al trasferimento della popolazione ai piedi del castello. L’abbandono di Marcellina potrebbe essere stato determinato dalle invasioni barbariche, quando vi era la necessità di stabilirsi più in alto, dove ora sorge l’abitato di Cocconato. La storia del borgo è legata ai conti Radicati che, ottenuto il feudo nel X secolo, lo amministrarono fino al 1450 rendendolo, grazie ad abili alleanze, quasi uno stato autonomo, con poteri di giurisdizione, compreso quello di battere moneta, sui territori circostanti. Due i conti da ricordare: *Annibale di Coconat*, che a metà del Cinquecento andò a Parigi, al servizio dei re di Francia; Alberto, scrittore politico ed esule volontario a causa della sua fede protestante e, per quei tempi, democratica. Nel 1450 Cocconato entrò nell’orbita dei Savoia, fino a subirne l’assoluto dominio nel 1586.

IL BORGO DEL MESE COCCONATO

**IN PAESE SI
POSSONO VISITARE
OLTRE 100 CREAZIONI
DELLA NATIVITA’**



Cocconato è un piccolo ma vivace borgo che può vantare un centro storico tra i meglio conservati e restaurati dell’astigiano.

La località, caratterizzata da vari edifici di interesse storico, si distingue per un ricco calendario di manifestazioni, legate alle tradizioni e alle numerose tipicità enogastronomiche



Il paese si snoda dalla centrale e vivace **piazza Cavour**, animata da caffè, ristoranti e negozi di prodotti tipici, da cui si può risalire verso la parte alta dell'abitato lungo la via Roma, tra antiche case con balconi dalle ringhiere in ferro battuto e portoncini in legno scolpito, fino ad arrivare al **Palazzo Comunale** del XV secolo, il monumento più significativo della località e raro esempio di architettura civile in stile gotico del Monferrato. La costruzione, porticata al pian terreno, segue l'andamento della strada e presenta tre piani fuori terra dalla parte verso la via e due dal lato del cortile. Proseguendo per le vie acciottolate inerpicate in salita, si arriva alla **Parrocchiale**, intitolata a Santa Maria della Consolazione, in posizione **panoramica sull'abitato e sulle colline circostanti**.

Dall'8 dicembre al 12 gennaio Cocconato diventa il Borgo dei Presepi, perché non c'è casa, bottega, chiesa che non ne esponga uno. Un percorso di oltre un chilometro indicato da stelle comete guida il visitatore alla scoperta del centinaio di piccole opere d'arte dislocate in ogni angolo del paese.



DA VEDERE

La chiesa della Santissima Trinità è stata edificata nel 1617 per voto della popolazione contro la peste. Il porticato laterale, la sacrestia e l'attuale facciata sono della seconda metà del Settecento, mentre è databile alla seconda metà del Seicento l'altare maggiore in legno scolpito e dorato. Notevoli la pala della

Incoronazione della Vergine, attribuita alla bottega del Moncalvo, e i tre paliotti settecenteschi in scagliola della bottega dei Solaro.

Il palazzo comunale è frutto della ricostruzione quattrocentesca di parte del castello, di cui rappresenta la propaggine meridionale, ed è uno dei rari esempi in Piemonte di edifici civili in stile gotico, con eleganti finestre contornate da formelle decorate in cotto e le arcate a sesto acuto del porticato. Ammodernamenti ottocenteschi ne hanno un po' alterato l'impianto originario.

A navata unica con tre altari minori per lato, la chiesa parrocchiale di Santa Maria della Consolazione è del 1669, con ampliamento ottocentesco. Tra le varie pale d'altare si ricordano quella di Ognissanti, di scuola genovese (1652-60), quella dell'Angelo Custode, del pittore torinese Giovanni Francesco Sacchetti (1675), quella della Madonna del Rosario, realizzata dalla scuola del Moncalvo (XVII sec.). La maestosa pala absidale della Madonna della Consolazione (1731), opera del pittore valesiano Vitaliano Grassi, è la più antica raffigurazione iconografica dell'abitato.

COSA MANGIARE A COCCONATO



A Cocconato non mancano **gustose tipicità piemontesi** e tradizioni enogastronomiche legate al borgo. Tra queste spicca la **Robiola di Cocconato**, un formaggio di latte vaccino a pasta molle, senza crosta, con un cuore cremoso simile alla crescenza. Il sapore è dolce e delicato. Cocconato si inserisce inoltre nella lunga lista di paesi produttori di **salumi piemontesi** d'eccellenza: qui si possono gustare **salami cotti e crudi**, ma anche il tipico **prosciutto crudo di Cocconato**, la cui stagionatura gode

del particolare microclima del paese. Tutte queste prelibatezze si possiamo abbinare a vini del territorio: a Cocconato si possono produrre tutti i vini con denominazione "**Monferrato DOC**", dai più noti Barbera del Monferrato e Barbera d'Asti o Nebbiolo, a qualche rosso del Monferrato meno noto, che si rivelerà una

piacevole scoperta. Tra questi il Dolcetto, un vino corposo, secco, dal carattere deciso, e la Freisa, una delizia dal profumo fruttato dotata di grande freschezza.

DOVE DORMIRE A COCCONATO

Cocconato d'Asti, sorprende il visitatore con il rosso del mattone e la luminosità dell'arenaria. Le vie del comune si riuniscono nella piazza principale, fitta di caffè e botteghe di prelibatezze gastronomiche. Qui, nel cuore antico del borgo sorge la **Locanda Martelletti**, in Piazza Statuto, Telefono +39 0141 907686 info@locandamartelletti.it

COME ARRIVARE A GRECCIO DA ROMA

Situato a 50 km da Torino, 30 km da Asti e 40 km da Casale Monferrato, **Cocconato** – in provincia di Asti – rientra nel club dei **Borghi più belli d'Italia**. L'aeroporto di Torino-Caselle situato a circa 33 km, da lì proseguire il viaggio in treno, verso Cocconato oppure prendere un'auto a noleggio.

